

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Comune di Pollein

PIANO REGOLATORE GENERALE
ADEGUAMENTO DEL PRG AL PTP (art. 13 l.r. 06-04-1998, n. 11 e S.E.I.)



NTA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO
TESTO VIGENTE

Aprile 2010

redazione
ing. Serafino Pallù

collaborazione
dr. Geol. Fabrizio Gregori
dr.for. Italo Cerise
arch. Michele Saulle

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE

CAPO I- FONTI

Art. 1 (Terminologia)

Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)

Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)

Art. 4 (Contenuti del PRG)

Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)

Capo II- Disposizioni generali

Art. 6 (Infrastrutture e servizi)

Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)

Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)

Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)

Art. 10 (Usi e attività)

Art. 11 (Equilibri funzionali)

Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)

Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione)

Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)

Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)

Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)

Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)

Art. 18 (Distanze e fasce di rispetto)

Art. 19 (Difesa del suolo)

Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico)

Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria)

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

Art. 22 (Unità di paesaggio)

Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)

Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali)

Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale)

Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)

Art. 27 (Percorsi storici)

Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

Art. 28 (Trasporti)

Art. 29 (Sorgenti, pozzi)

Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse")

Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia)

Art. 32 (Depuratori e fognature)

Art. 33 (Viabilità)
Art. 34 (Oleodotto, gasdotto, acquedotto)
Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti)
Art. 36 (Industria e artigianato)
Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)
Art. 38 (Cimitero comunale)
Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche)

Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica

Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)
Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)

Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità

Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)
Art. 44 (Sottozone di tipo "A")
Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A")
Art. 46 (Sottozone di tipo "B")
Art. 47 (Sottozone di tipo "C")
Art. 48 (Sottozone di tipo "D")
Art. 49 (Sottozone di tipo "Ea")
Art. 50 (Sottozone di tipo "Eb")
Art. 51 (Sottozone di tipo "Ec")
Art. 52 (Sottozone di tipo "Ed")
Art. 53 (Sottozone di tipo "Ee")
Art. 54 (Sottozone di tipo "Ef")
Art. 55 (Sottozone di tipo "Eg")
Art. 56 (Sottozone di tipo "Eh")
Art. 57 (Sottozone di tipo "Ei")
Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)
Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori)
Art. 60 (Sottozone di tipo "F")
Art. 61 (Aree destinate a servizi)
Art. 62 (Aree sottoposte a speciali limitazioni e disciplina)

Capo V- Ambiti inedificabili

Art. 63 (Aree boscate)
Art. 64 (Zone umide e laghi)
Art. 65 (Terreni sedi di frane)
Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)
Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)
Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)
Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)
Art. 71 (Poteri di deroga)

TITOLO I – DISPOSIZIONI DIRETTIVE

CAPO I -FONTI

Art. 1 (Terminologia)

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:
 - a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 11;
 - b) NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4;
 - c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 48;
 - d) NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b);
 - e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 53;
 - f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con lr 10 aprile 1998, n. 13;
 - g) NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della lr 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);
 - h) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;
 - i) PST = Piano di sviluppo turistico lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;
 - j) PSR = Piano di sviluppo rurale vigente Attuazione del regolamento CE 1257/99 - Decisione n. C (2000) 2903
 - k) dia = denuncia di inizio attività , lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 61;
 - l) ced = concessione edilizia, lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 60;
 - m) l = legge dello Stato
 - n) lr = legge della Regione Valle d'Aosta
 - o) PTA = Piano di tutela della acque
 - p) D.leg.vo = decreto legislativo dello Stato.

Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)

1. Per l'individuazione delle disposizioni applicabili per la realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare tutte le disposizioni contenute nel Titolo I, Titolo II e Titolo III delle presenti norme, nonché tutte le specifiche norme di settore.

2. La relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi descrive la loro rispondenza alle disposizioni di cui al comma 1.
3. Le note in calce alle presenti norme non hanno carattere normativo; il loro aggiornamento non comporta modifica o variante al PRG.
4. Le sottozone omogenee di tipo A, B, D e F interessate, anche solo in parte, da rischio idrogeologico di grado medio o alto sono contrassegnate con un asterisco “*” sia nella tavola P4 che nei relativi articoli delle NTA e nelle relative tabelle e per tali sottozone la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa di cui agli articoli 35, 36, 37 della l.r. 11/1998 e s.m.i.

Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico – PRG)

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, *“Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”*, art. 11, comma 1.
2. Ai sensi delle NAPTP, art. 3, il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune.

Art. 4 (Contenuti del PRG)

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, commi 1, 2, 3, e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)

1. Gli elaborati¹ costituenti il PRG si compongono di:
 - a) cartografia motivazionale (in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio comunale; in scala 1:5.000 per le parti antropizzate):
 - 1) M1 - assetto generale del territorio e dell'uso turistico;
 - 2) M2 - analisi dei valori naturalistici;
 - 3) M3 - uso del suolo e strutture agricole;
 - 4) M4 - analisi del paesaggio e dei beni culturali;
 - 5) M5 - vincoli legge 431/1985 e D.leg.vo 42/2004 , art.136 e 142;
 - 6) Ambiti inedificabili;
 - b) cartografia prescrittiva (in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:2.000 per le parti antropizzate; in scala 1:1.000 per particolari prescrizioni quali la classificazione degli edifici posti nelle zone di tipo A e per gli strumenti attuativi):
 - 1) P1 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali;

¹ l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4. Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A.

- 2) P2 - tutela e valorizzazione naturalistica;
 - 3) P3 - elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica;
 - 4) P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG;
 - 5) Ambiti inedificabili²
- c) Relazione parte prima;
- d) Relazione parte seconda;
- e) Norme di attuazione (NTA);
2. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si provvede ai sensi della l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 14⁶, comma 5, lettera a)³, e con le procedure previste dalla l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 17 .
 3. Le rappresentazioni su base catastale presenti nei diversi elaborati prescrittivi non definiscono l'esatta ubicazione degli immobili e non possono utilizzarsi per definire la legittimità urbanistica.

²Comprende la cartografia di cui al Titolo V della l.r. 11/1998

³ l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 14, comma 5, lettera a)

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 (Infrastrutture e servizi)

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali⁴.
2. Nel territorio comunale sono sempre ammesse le infrastrutture per le destinazioni di pubblico interesse e per le attività pubbliche di servizio (attività di tipo m1 – art. 10 delle presenti NTA).
3. Le infrastrutture e servizi possono presentare rilevanza locale o regionale. I servizi di rilevanza regionale sono ricompresi nelle sottozone di tipo Fa; i servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozone di tipo A, B, C, D, E, sono ricompresi in una sottozona di tipo F.
4. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, dimensionate adeguatamente alla insediabilità in atto e prevista, precisamente:
 - a) acquedotto capace di fornire litri 300 abitante al giorno;
 - b) sistema di trattamenti dei reflui capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
 - c) accessibilità mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33.
5. L'amministrazione comunale verifica ogni anno l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi di cui al provvedimento attuativo di cui all'art. 23⁵ della l.r. 11/1998 e s.m.i., relativamente a:
 - a) per la sanità: assistenza agli anziani, assistenza all'infanzia, ambulatorio medico di base, farmacia;
 - b) per la sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile;
 - c) per l'istruzione: scuola materna, scuola elementare, scuola media;
 - d) per la cultura: biblioteca, centro polivalente centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..) , e simili;
 - e) per la ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;
 - f) per l'amministrazione: uffici comunali e cimitero;
 - g) spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche) , e simili.

⁴ Deliberazione Consiglio Regionale 517/XI del 24 marzo 1999.

⁵ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 517/XI

Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD di cui alla lr 11/1998 e smi, artt. 48, 49, 50, di programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 51. Relativamente alle zone di tipo A l'attuazione avviene anche mediante apposita normativa di attuazione di cui alla lr 11/1998 e smi, art. 52, comma 2.
2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure di cui alla lr 11/1998 e smi, TITOLO IV, di cui all'art. 59 della legge stessa, rilasciabili in assenza di PUD.
3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP mediante la loro traduzione in norme urbanistiche.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammessa la concessione edilizia (ced), la denuncia d'inizio dell'attività (DIA) e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi.
5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio della concessione edilizia, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge⁶, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione⁷.

Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo ai sensi di legge, sono definiti dalla normativa regionale e si distinguono tra interventi di recupero, di nuova costruzione, di demolizione e altri interventi; più precisamente:
 - a) interventi di recupero⁸:
 - 1) la manutenzione straordinaria;
 - 2) il restauro;
 - 3) il risanamento conservativo;
 - 4) la ristrutturazione edilizia per edifici non ricadenti nelle sottozone di tipo A. Rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di sopraelevazione non derivanti dall'adeguamento delle altezze interne dei piani esistenti ai minimi di legge e gli interventi di ampliamento planimetrico, ove ammesso, nonché gli interventi di demolizione completa e di successiva ricostruzione a pari volumetria sullo stesso sedime dei fabbricati demoliti compresi eventuali parziali spostamenti della volumetria per dare esecuzione ad opere dirette a migliorare la

⁶ lr 6 aprile 1998, n. 11- Art. 68. (Concessione gratuita).

⁷ lr 6 aprile 1998, n. 11- Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia – capo III - Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72

⁸ Deliberazione della Giunta regionale 17. 04.1999 n. 2515 e s.m - "Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11 , Capitolo 2 - Paragrafo G - legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11, art. 52 (Disciplina Applicabile Nelle Zone Territoriali Di Tipo A). Deliberazione della giunta regionale 17 Aprile 2000, n. 1180 - "Precisazioni e integrazioni all'allegato A alla deliberazione N. 2515 del 26 luglio; DGR 2761 del 09/08/2004.

funzionalità dell'edificio stesso. Gli interventi trasformativi che eccedono planimetricamente il sedime preesistente dovranno rispettare gli standard urbanistici della sottozona relativamente alle distanze tra fabbricati, alle distanze dai confini e all'altezza massima;

- 5) la ristrutturazione edilizia in assenza di strumento attuativo nella sottozona di tipo A è consentita ai sensi dell'art. 52 della l.r. 11/1998 e dei relativi provvedimenti attuativi.
 - 6) ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge; dove il territorio ricade in area boscata, sono consentiti ampliamenti sino ad un massimo del 20 per cento del volume esistente.
 - 7) gli ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso, ai sensi della l.r. 11/1998 e smi, art. 52, comma 4, lettera i);
- b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono comunque da considerarsi tali:
- 1) la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
 - 2) la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
 - 3) l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
 - 4) l'installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati.
 - 5) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;
 - 6) i volumi pertinenziali, e le strutture sussidiarie alle attività agricole ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;
- c) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti;
- d) altri interventi:
- 1) il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, articoli 73 e 74;
 - 2) riconversione ai sensi di legge⁹;
 - 3) rilocalizzazione ai sensi di legge¹⁰; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino di cui alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 5;
 - 4) demolizione e ricostruzione a pari volumetria¹¹;

⁹ l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 3

¹⁰ NAPTP art. 25, comma 4

- 5) scavi e movimenti di terra;
 - 6) depositi di materiale pertinenti all'attività, esclusi i depositi di materiali inerti e/o nocivi.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera a)1, 2, 3 e 4 senza ampliamento planivolumetrico, sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la superficie coperta, l'altezza massima, le distanze tra le costruzioni e dai confini. L'applicazione del presente comma avviene su volumi esistenti legittimamente in essere e non può prescindere dal rispetto dei diritti di terzi.

Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli la cui attuazione avviene solo mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge; in merito, pure a titolo non esaustivo, si richiamano gli interventi seguenti:
 - a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
 - b) ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto;
 - c) riconversione di insediamenti produttivi dismessi¹²;
 - d) valorizzazione di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche mediante l'eliminazione di fattori degradanti in esse presenti¹³;
 - e) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a 0,50 ha;
 - f) ricomposizioni e miglioramenti fondiari riguardanti aree con superficie superiore a m² 50.000 ai sensi delle NAPTP, art. 26, comma 6¹⁴;
 - g) modificazioni alle colture specializzate con superficie oltre 1 ha ricomprese in sottozone di tipo Eg ;
 - h) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 5 ha;
 - i) dissodamenti, oltre 5 ha;
 - j) serre, oltre 1.000 m².

¹¹ Deliberazione della Giunta regionale 17. 04.21999 n. 2515 e smi..

¹² Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 4

¹³ NAPTP, art. 40

¹⁴ NAPTP, art. 26, comma 6, : *Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.*

Art. 10 (Usi e attività)

1. Le categorie di usi ed attività di cui alla l.r. n. 11/1998, art. 73 sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 13.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a1) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso;
 - a2) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia;
 - a3) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria.
3. La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - b1) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootecnia;
 - b2) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootecnia;
 - b3) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: viticoltura;
 - b4) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: viticoltura;
 - b5) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: frutticoltura;
 - b6) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: frutticoltura;
 - b7) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;
 - b8) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;

- b9) attività pastorizie con i relativi servizi , caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b10) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b11)altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche e altre colture specializzate;
- b12)attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: florovivaistiche e altre colture specializzate;
- b13)altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche;
- b14)attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche;
- b15)altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b16)altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b17)attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
- b18)attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
- b19)attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi;
- b20)attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: usi turistico-ricreativi;
- b21)attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie;
- b22)attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative

modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale : attività pastorizie;

b23) centri di turismo equestre;

b24) agriturismo.

4. La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

c1) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;

c2) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;

c3) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;

c4) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.

5. La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

d1) abitazione permanente o principale;

d2) bed and breakfast;

d3) la destinazione ad abitazione temporanea¹⁵.

d4) attività terziarie quali ad esempio e a titolo non esaustivo studi professionali, uffici, agenzie, ecc.;

6. La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

e1) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (e1);

e2) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale;

e3) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;

e4) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;

e5) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;

e6) gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio;

¹⁵ Art. 73 l.r. 11/1998 come modificato dall'art. 45 della l.r. 21 del 29 dicembre 2003

- e7) le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati.
7. La destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- f1) esercizi di vicinato;
 - f2) medie strutture di vendita di minori dimensioni;
 - f3) commercio su aree pubbliche.
8. La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- g1) alberghi;
 - g2) residenze turistico-alberghiere;
 - g3) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie;
 - g4) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù;
 - g5) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi;
 - g6) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs);
 - g7) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere;
 - g8) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio;
 - g9) strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici;
 - g10) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar;
 - g11) sosta temporanea autocaravan;
 - g12) strutture ricettive extralberghiere: case ed appartamenti per vacanza.
9. La destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi (h) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- h1) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante;
 - h2) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante.
10. La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi (i) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- i1) grandi strutture di vendita;
 - i2) medie strutture di vendita di maggiori dimensioni.
11. La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- l1) impianti sportivi coperti;

- l2) impianti sportivi all'aperto;
 - l3) impianti per pubblici spettacoli;
 - l4) impianti di trasporto a fune e connesse strutture di servizio; ivi compresi gli impianti e le connesse attrezzature funzionali alla pratica degli sport invernali;
 - l5) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature;
 - l6) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture.
 - l7) discoteche, pub, locali notturni e simili;
12. La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse¹⁶ (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- m1) attività pubbliche di servizio di rilievo locale o di pubblico interesse di rilievo locale, ivi compresi gli edifici religiosi;
 - m2) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi;
 - m3) impianti di radio - telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;
 - m4) altri impianti di radio - telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale;
 - m5) cabine di trasformazione dell'energia elettrica.

Art. 10 bis (Altri usi e altre attività)

1. Per agevolare la lettura delle norme sono state inserite altre destinazioni (n) non rientranti nelle categorie previste dall'art. 73 della Lr 11/1998. Queste si suddividono nelle seguenti sottocategorie :
- n1) autorimesse interrato non connesse ad altre destinazioni;
 - n2) stazioni di servizio automobilistiche, quali distributori carburanti e servizi accessori, assistenza meccanica, autolavaggi, ecc.;
 - n3) impianti e relativi manufatti a servizio della residenza, di singole attività o di edifici pubblici, per la produzione e la distribuzione di energia alternativa (sole, acqua, vento, ecc.), dimensionati rispetto ai reali fabbisogni dell'utenza;
 - n4) impianti di maggiori dimensioni rispetto a quelli previsti alla lettera n3 e relativi manufatti per la produzione e distribuzione di energia alternativa (sole, acqua, vento, ecc.);
 - n5) stazioni di pompaggio di reti nazionali e/o internazionali;

¹⁶ Per la definizione di pubblico interesse DGR 4243/2006

n6) depuratori.

n7) Strutture socio-assistenziali e/o sanitarie

Art. 11 (Equilibri funzionali)

1. Gli equilibri funzionali, ai sensi della Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 2, attengono agli aspetti seguenti:
 - a) servizi e attrezzature di cui all'art. 6;
 - b) tipi di intervento di cui all'art. 8 e 9;
 - c) usi e attività di cui all'art. 10;
 - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.

Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di recupero edilizio, ad esclusione della ristrutturazione edilizia, sono attuabili senza condizioni.
2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 3. Tali verifiche saranno effettuate in fase di istruttoria delle pratiche.
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici e manufatti per usi industriali ed artigiani, oltre a quanto indicato al comma 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate¹⁷:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi assicurata, nelle sottozone di tipo D, per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante, da adeguate derivazioni da strade principali;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne alla sottozona¹⁸ esclusivamente per le sottozone A e B.
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione, e nelle sottozone di tipo D, con percorsi pedonali e ciclabili protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
 - d) aree verdi alberate di vegetazione autoctona pari alle prescrizioni di ogni sottozona;
 - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime;
4. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste il richiedente la concessione potrà provvedere, al fine del rilascio della concessione, all'esecuzione diretta delle

¹⁷ NAPTP, art. 25, commi 4 e 5

¹⁸ vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Capitolo III.

attrezzature carenti previa convenzione con il Comune.

Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione)

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 3. Tali verifiche sono effettuate in fase di istruttoria delle pratiche.
2. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste il richiedente la concessione potrà provvedere, al fine del rilascio della concessione, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune.
3. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi industriali ed artigiani oltre a quanto indicato al comma 1, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate¹⁹:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, munita nelle sottozone di tipo D - per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante - di adeguate derivazioni da strade regionali e comunali;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento interne alla sottozona²⁰;
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione, e nelle sottozone di tipo D con eventuali percorsi pedonali e ciclabili protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
 - d) aree verdi alberate di vegetazione pari alle prescrizioni di ogni sottozona;
 - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime.

Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)

1. Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali sono consentiti e sono attuabili alle condizioni²¹ di seguito indicate:
 - a) venga acquisito il giudizio di razionalità²²;
 - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente;
 - c) vi sia coerenza con i programmi di settore;
 - d) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di UBA (Unità Bovine Adulte) stabilito in n. 900 UBA per tutto il

¹⁹ NAPTP, art. 25, comma 5

²⁰ vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 .n. 517/XI

²¹ NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a)

²² DGR n. 1544 del 26 maggio 2006

territorio comunale esclusi mayen e alpeggi; il suddetto limite non è applicato nel caso di ampliamenti o delocalizzazioni proposti da aziende zootecniche già operanti sul territorio comunale;

2. Le esigenze di superficie utile abitabile (Su) legate alla conduzione dell'azienda agricola devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti, in ogni caso, sono computate anche le superfici abitative già esistenti nell'ambito dell'azienda a condizione che non risulti pregiudicata la funzionalità e l'efficienza aziendale nel suo complesso. Qualora queste non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza.
3. La concessione edilizia a realizzare le opere di cui al comma 2, è subordinata alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni quindici²³.
4. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività industriali ed artigiani, sono attuabili alle condizioni che non siano realizzabili mediante recupero di volumi presenti sul territorio comunale e nella stessa sottozona aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente.
5. Sono assentibili nuove abitazioni permanenti o principali, di cui art. 10, comma 5, sottocategoria d1, qualunque sia il rapporto tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo²⁴.
6. Non è previsto l'ampliamento delle sottozone edificabili a destinazione residenziale e ricettiva prima dello scadere dei dieci anni dalla data in cui il PRG ha assunto efficacia. Nel caso di saturazione di tali sottozone in data anteriore al decennio considerato, la richiesta di nuova insediabilità potrà essere soddisfatta solo attraverso interventi di recupero degli edifici esistenti nel territorio comunale. Eventuale rivalutazione della zonizzazione potrà essere considerata in funzione di un incremento demografico superiore a quello previsto nel decennio di validità del PRG a seguito di una verifica della capacità insediativa residua afferente al patrimonio edilizio esistente.

Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)

1. Nelle zone di tipo E:
 - a) Sui fabbricati agro-silvo-pastorali concessionati dopo la data del 7 luglio 1984 non è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione;
 - b) sui fabbricati agro-silvo-pastorali non più razionali costruiti prima del 1945 è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA, ad altra diversa destinazione ammessa nella

²³ NAPTP, art. 26, comma 8

²⁴ NAPTP art. 24, comma 3

sottozona di appartenenza.

- c) sui fabbricati agro-silvo-pastorali, non più razionali, concessionati dal 1945 al 7 luglio 1984, che presentino volumetria emergente del terreno sistemato inferiore a 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza.
- d) sui fabbricati agro-silvo-pastorali, non più razionali, concessionati dal 1945 al 7 luglio 1984, che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato uguale o maggiore a 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza. Per tali fabbricati il cambiamento di destinazione d'uso è subordinato alla redazione di uno studio sul comprensorio agricolo, redatto da un tecnico di settore abilitato, in cui sono inseriti i fabbricati e la cui estensione territoriale sarà concordata con la struttura regionale competente in materia di agricoltura. I contenuti minimi di tale studio sono i seguenti:
- individuazione e descrizione del comprensorio omogeneo oggetto di studio con evidenziazione delle caratteristiche agricole (carico UBA/ha, interazione con altri comprensori agricoli, ecc.);
 - individuazione e descrizione delle aziende agricole presenti;
 - individuazione del/degli edificio/i suscettibili di trasformazione;
 - motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo;
 - confronto con la normativa di PRG;
 - evidenziazione delle eventuali variazioni allo strumento urbanistico che si rendono necessarie.

Lo studio, prima della sua approvazione da parte del Consiglio comunale, deve essere inoltrato alla strutture competenti in materia di agricoltura e di urbanistica affinché esprimano il loro parere.

Per la verifica della sufficienza dei servizi e delle attrezzature opera la disciplina di cui all'art. 12.

2. Per i fabbricati destinati ad alpeggio e le relative strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.) inferiori a 15 capi o con volumetria inferiore a 300 m³, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza a condizione che il comprensorio risulti già adeguatamente servito da strutture d'alpeggio.
- 2bis. Per i fabbricati destinati ad alpeggio e le relative strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.) con volumetria superiore a 300 m³, non più razionali, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza a condizione che sia redatto lo studio sul comprensorio agricolo di cui al comma 1, lettera d).
- 2 ter. Per le strutture ricettive agrituristiche non più soggette a eventuali vincoli di destinazione, la variazione d'uso è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo-extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. E' ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agriturbistica derivi dal recupero del patrimonio rurale esistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.

- 2 quater. Nelle sottozone di tipo A, B, C, D ed F la modificazione di uso di fabbricati agricoli a favore di qualsiasi altro uso previsto in tabella di sottozona è soggetta alla verifica della sufficienza delle infrastrutture e servizi; in merito opera la disciplina di cui all'art. 12. I fabbricati di volume superiore ai 600 m³ dovranno:
- ridurre la loro dimensione adeguandosi all'indice di sottozona;
 - attuare modifiche architettoniche tendenti ad inserire l'edificio nel contesto edificato adiacente.”

Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)

1. Nelle tabelle di ogni sottozona sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.

Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla Lr 11/1998 e smi, art. 49, comma 2, lettera d).
2. Le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dalla Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 67, comma 2.
3. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte altri tipi di convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
4. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali in convenzione con altri Comuni, qualora il comune in cui è prevista la localizzazione disponga delle aree necessarie per le finalità anzidette, può essere corrisposta al comune stesso una somma di denaro pari al valore di mercato delle aree interessate, da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio comunale²⁵.

Art. 18 (Distanze e fasce di rispetto)

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II .
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alle vigenti leggi²⁶.

²⁵ art. 23, comma 10, lettera e), NAPTP

²⁶ Lr 11/98 e smi; D.Lgs 152/2006

3. La distanza tra i fabbricati (DF)²⁷ non può essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10,00 metri. Distanze inferiori, sino ad un minimo di 3,00 metri, sono ammesse solo tra pareti non finestrate nel caso di edifici che formino oggetto di PUD.
4. La distanza dai confini (DC)²⁸ non può essere inferiore a quanto previsto per ogni sottozona, salvo accordo tra i confinanti, trascritto nei registri immobiliari, e comunque nel rispetto delle distanze tra i fabbricati di cui al comma 1. Le distanze dai confini devono essere rispettate da qualsiasi manufatto edile emergente, salvo che dai muri di contenimento del terreno, dalle recinzioni, dalle rampe di accesso e da altre infrastrutture.
5. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
6. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 la nuova edificazione è condizionata dalle diverse disposizioni contenute negli articoli relativi alle singole infrastrutture o dettate dagli Enti proprietari o gestori dei servizi o indicate da specifiche norme di settore.
7. Non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni implicanti la presenza duratura di persone, né l'ampliamento di quelle esistenti, ad una distanza dalle stalle e relative concimaie inferiore a m. 50 fatta eccezione dei seguenti casi:
 - per l'alloggio di conduzione del titolare e suoi coadiuvanti e dipendenti;
 - per la realizzazione di nuove edificazioni, ad una distanza non inferiore ai 25 metri dalle stalle e relative concimaie, su terreni edificabili ricompresi nella sottozona Ba5.
 - per l'ampliamento plano-volumetrico di volumi posti a distanza inferiore a m 25,00 da stalle e concimaie esistenti, fatto salvo il parere favorevole dell'autorità sanitaria competente che può concedere distanze inferiori, prescrivendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.
8. Non è consentito l'insediamento di nuove stalle e concimaie ad una distanza dalle abitazioni e dalle aree urbanizzate o in via di urbanizzazione inferiore a 50 metri. Il potenziamento di stalle e concimaie poste a distanze inferiori può essere ammesso se non riducono la distanza in essere. Sono sempre ammessi interventi volti a migliorare le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture agricole esistenti.
9. Il cambiamento di destinazione d'uso a favore di destinazioni che implicino la presenza duratura di persone posti a distanza inferiore a m 25,00 da stalle e concimaie esistenti non è consentito fatto salvo il parere favorevole dell'autorità sanitaria competente che può concedere distanze inferiori, prescrivendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.
10. Nelle sottozone A, B e C tale distanza minima non si applica nel caso di strutture zootecniche in contrasto con le destinazioni di zona.
11. Per la realizzazione di strutture agrituristiche devono essere rispettate le distanze di legge.

²⁷ Deliberazione Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/11, Allegato A, Capitolo I, paragrafo K; , Capitolo II, paragrafo C, comma 1

²⁸ Deliberazione Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/11, Allegato A, Capitolo II, paragrafo C, comma 2

Art. 19 (Difesa del suolo)

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 33, commi 1 e 4²⁹. E' comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibile con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui all'art. 35 della lr 11/98 e smi e fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione:
 - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 33, comma 1; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
 - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture esistenti, la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile ed evitando di aggravare le condizioni di rischio sulle aree limitrofe.
2. In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità esecutive³⁰:
 - a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti compatibili dal punto di vista idrogeologico; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;
 - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile curando comunque lo smaltimento delle acque in modo tale da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e ambientale e senza alterare il corpo idrico recettore;
 - c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive idonee a evitare fenomeni di erosione concentrata e aggravamenti dei fenomeni dei dissesti presenti;
 - d) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.
3. Al fine di prevenire fenomeni di dissesto e di instabilità dei terreni, in tutto il territorio comunale ogni intervento edilizio ed urbanistico deve seguire i seguenti criteri:

²⁹ NAPTP, art. 33, commi 1.:Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRG, è vietato in tutto il territorio regionale:a)eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;b)costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreni ghiaiosi artificiali o altra idonea tecnologia;c)demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;d)modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il per-corso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;e)addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimtarne il conseguente deflusso; f)effettuare versamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;g)impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.

³⁰ NAPTP, art. 33, comma 2

- a) essere fondato su specifiche valutazioni geologiche e geotecniche, rese ai sensi di legge, che tengano conto delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali in rapporto alla tipologia e all'entità delle opere previste;
 - b) essere compatibile con il diverso grado di rischio derivante dalle indicazioni contenute nelle carte degli ambiti inedificabili e con le puntuali caratteristiche geotecniche dei terreni;
 - c) essere condotto con adeguate cautele operative riferite al grado di rischio esistente, al tipo di opere e alla natura dei terreni, adottando, se del caso, apposite soluzioni tecniche atte a garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni e assicurare il mantenimento degli equilibri statici al contorno;
 - d) essere prevista ed assicurata una corretta manutenzione delle opere eseguite e delle aree interessate dall'intervento al fine di garantire nel tempo la persistenza delle condizioni di sicurezza e di stabilità del suolo.
4. In tutto il territorio comunale le attività estrattive in cava sono definite dal piano regionale delle attività estrattive e operano le disposizioni di cui all'art. 34 comma 3 e 5 delle NAPTP .
 5. Le attività estrattive sono ammesse solo in quanto previste da piani o programmi di iniziativa regionale, con le eccezioni di cui alla normativa regionale in materia; per le cave in atto che non rispettino tali condizioni, le relative autorizzazioni non sono prorogabili se non per l'attuazione di un programma di cessazione dell'attività estrattiva e di ricomposizione ambientale, che deve concludersi entro un anno dalla data di rilascio del provvedimento di proroga.
 6. Le aree interessate da pregresse attività di cava, non ancora rinaturate e che non presentino problemi di sicurezza di tipo idrogeologico, devono essere assoggettate a interventi di ricomposizione ambientale e paesistica e ai fini della sicurezza pubblica; qualora il titolare dell'autorizzazione richieda di espandere l'attività estrattiva in aree immediatamente contigue a quelle già autorizzate e risulti legittimato alla loro coltivazione in base a titolo in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del PTP, le profondità di scavo, le quantità e le modalità estrattive saranno definite in sede autorizzativa tenendo conto delle determinazioni recate dalle presenti norme.

Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico)

1. Il PRG si attua anche mediante gli strumenti attuativi formati dalla Regione su proposta dei Comuni e delle Comunità Montane³¹ quali:
 - a) progetti operativi integrati di rilievo regionale denominati PTIR;
 - b) progetti operativi integrati di rilievo sub-regionale denominati PTIL;
 - c) programmi integrati di interesse regionale denominati PMIR .
2. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta Regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei comuni interessati per territorio ai sensi dell'art. 44 della Lr 11/98.

³¹ NAPTP, art. 5

Art. 21 (Perequazione urbanistica³² e trasferimento della capacità edificatoria)

1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1, dell'art. 18, concorrono all'edificabilità sul lotto e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area del lotto interessato o su terreni contigui anche se separati da strade veicolari e/o pedonali.
2. Con atto unilaterale d'obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi e attrezzature puntuali e a rete, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area a queste contigua, nel rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime previste dalle presenti norme dal confine, dall'asse delle strade regionali e comunali e dalle costruzioni.
3. Ai fini della utilizzazione della capacità edificatoria nell'ambito di ogni sottozona, l'asservimento di un'area ad un'altra è consentito purché sussista la contiguità fisica dei lotti interessati.
4. Nelle sottozone edificabili, le aree comprese negli Ambiti in edificabili di cui al Titolo II, Capo V delle NTA, ed individuate nelle carte prescrittive degli ambiti inedificabili, concorrono all'edificabilità sul lotto e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area o su terreni contigui anche se separati soltanto da strade veicolari e/o pedonali.

Art. 21 bis (Definizioni)

1. ZONA O SOTTOZONA . Il termine zona o quello ad esso equiparabile per le finalità della legge di sottozona, ovunque compaia, va letto secondo la definizione e le precisazioni dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, e del provvedimento attuativo di cui al comma 2 dello stesso articolo, (esempio: zona di tipo B).; il termine sottozona è riferito al singolo ambito territoriale appartenente ad uno dei tipi di zona di cui sopra (esempio: sottozona Ba1*, Ba2*, ecc.).
2. DISTANZA TRA FABBRICATI (DF). La distanza tra fabbricati è quella misurata tra i perimetri delle superfici coperte (AC) degli edifici, al netto delle proiezioni degli aggetti.
3. DENSITÀ FONDIARIA (I). Rapporto fra superficie urbanistica (Sur) e la superficie fondiaria (SF)
4. DESTINAZIONE D'USO (DU). E' stabilita da licenza, concessione edilizia, autorizzazione edilizia e, in assenza o indeterminazione di tali atti, da classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.
5. RAPPORTO DI COPERTURA (RC). Rapporto fra Area coperta (AC) e Superficie fondiaria pertinente (SF).

³² La perequazione urbanistica ha due obiettivi: il giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani e la formazione, senza espropri, di un patrimonio pubblico di aree.

6. SUPERFICIE COPERTA (SC). Proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali o dai piani verticali circoscritti alle strutture portanti, al netto delle proiezioni degli aggetti.
7. SUPERFICIE DI UTILIZZAZIONE EDILIZIA (SFU). Per superficie di utilizzazione edilizia di un terreno si intende la superficie fondiaria che, al netto dei vincoli di inedificabilità, è effettivamente usufruibile ai fini edificatori.
8. SUPERFICIE TERRITORIALE (ST). Per superficie territoriale di una zona o sottozona si intende l'estensione costituita dalla somma delle superficie dei terreni, di quelle destinate a spazi pubblici o riservate ad attività "collettive, a verde pubblico e a parcheggi e delle superficie destinate alle sedi viarie, anche pedonali esistenti o previste nel PRG, delle superfici occupate da fiumi, torrenti o altri elementi naturali ricomprese nel relativo perimetro.
9. SUPERFICIE FONDIARIA (SF). Per superficie fondiaria di un terreno si intende un'area o un complesso di aree libere o un'area o un complesso di aree occupate da edifici e dagli spazi di pertinenza, compreso: a) strade carrabili o pedonali, non vincolate dalle prescrizioni di PRG o di PUD, non gravate da servitù di pubblico transito, ma destinate al servizio esclusivo dell'edificio; b) spazi destinati alla formazione di parcheggi privati di pertinenza degli edifici; c) spazi destinati alla formazione di verde privato; al netto delle aree destinate a spazi pubblici o riservate ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, delle superficie destinate alle sedi viarie pubbliche nonché delle superfici occupate da fiumi, torrenti o altri elementi naturali.
10. SUPERFICIE LORDA DEI PIANI (Slp). È la superficie lorda di ogni piano quella valutata sul rispettivo perimetro esterno, ivi comprese le superfici relative ai vani scale, agli ascensori, ai "bow window" ed alle verande, ai cavedi. Sono escluse le superfici relative a volumi tecnici, anche emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrioni dei macchinari degli ascensori, torrioni delle scale, impianti tecnologici, scale aperte, porticati, «pilotis», logge, balconi, terrazzi.
11. SUPERFICIE LORDA DI UN IMMOBILE. È la somma delle superfici lorde di tutti i piani, entro e fuori terra, compreso il sottotetto utilizzabile.
12. SUPERFICIE LORDA ABITABILE (Sla). La superficie lorda abitabile è misurata sul perimetro murario esterno che la delimita, escluse le superfici dei balconi, le logge rientranti dal filo esterno della costruzione, nonché i terrazzi praticabili costituenti copertura di adiacenti corpi di fabbrica o della stessa unità immobiliare, i corpi scala comuni.
13. SUPERFICIE LORDA ABITABILE DI UN IMMOBILE. È la somma delle superfici lorde abitabili delle unità immobiliari che la compongono, valutate per tutti i livelli su cui tali unità si articolano.
14. SUPERFICIE LORDA AGIBILE (Slg). La superficie lorda agibile è misurata sul perimetro murario esterno che la delimita, escluse le superfici dei balconi, le logge rientranti dal filo esterno della costruzione, nonché i terrazzi praticabili costituenti copertura di adiacenti corpi di fabbrica o della stessa unità immobiliare, i corpi scala comuni.
15. SUPERFICIE LORDA AGIBILE DI UN IMMOBILE. È la somma delle superfici lorde agibili delle unità immobiliari che la compongono, valutate per tutti i livelli su cui tali unità si articolano.

16. SUPERFICIE UTILE ABITABILE (Su). È la superficie di pavimento abitabile delle unità abitative residenziali misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di scale interne comuni, di eventuali scale interne di singole unità ad esclusione del pianerottolo d'arrivo, di logge, balconi e terrazzi. Viene considerata Su quella riferita a vani o parti di vani con altezza superiore a m. 1.80; sono inoltre da computarsi nella (Su) anche quelle parti eventualmente in interrato con destinazione non accessoria.
17. SUPERFICIE UTILE AGIBILE (Sua). È la superficie di pavimento dei locali destinati a funzioni non residenziali quali il commercio, la produzione, le attività direzionali, il deposito dei materiali e dei prodotti con le relative superfici eventualmente destinate all'esposizione ed altre attività di tipo non residenziale nonché locali accessori qualora non funzionalmente connessi alle singole unità immobiliari. La "Sua" è misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di scale interne comuni, di eventuali scale interne di singole unità ad esclusione del pianerottolo d'arrivo, di logge, balconi e terrazzi. Nel caso di impianti con lavorazioni prevalentemente all'aperto o che all'aperto prevedano il deposito dei materiali e dei prodotti finiti, la superficie utile agibile comprende anche le aree coperte che nel progetto risultino destinate a tali lavorazioni e depositi e siano delimitate dal filo esterno delle strutture verticali di sostegno della copertura. In tale superficie sono da computarsi anche quelle parti eventualmente in interrato con destinazione non accessoria.
18. SUPERFICI NON RESIDENZIALI DESTINATE A SERVIZI ED ACCESSORI (Snr). Sono le superfici dei servizi e degli accessori alle singole unità immobiliari o all'intero edificio, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Per servizi ed accessori si intendono le superfici che, comprese o meno nelle unità residenziali, commerciali, direzionali, turistiche, produttive ecc. svolgono funzioni complementari assicurando i servizi funzionalmente connessi alle singole unità immobiliari o all'intero edificio, quali ad esempio: cantinole, sottotetti o soffitte o parti di essi non abitabili ai sensi del regolamento edilizio, locali per impianti tecnologici (ascensori, cabine elettriche, centrali termiche o di condizionamento), altri locali a stretto servizio delle residenze; autorimesse singole e collettive, androni d'ingresso, scale comuni e scale interne di singole unità ad esclusione del pianerottolo d'arrivo.
19. SUPERFICI NON RESIDENZIALI DESTINATE AD IMPIANTI SPECIALI (Snrs). Sono superfici non residenziali quelle destinate a funzioni speciali quali: serre per uso agricolo familiare isolate o collegate all'edificio principale; quelle attinenti a strutture e spazi accessori finalizzati al contenimento energetico sia con l'utilizzo delle energie alternative (serre bioclimatiche di idonea esposizione realizzabili con vetrate fisse o con l'utilizzo stagionale di logge e balconi mediante elementi mobili che consentano l'effettivo recupero come spazio accessorio aperto negli altri periodi dell'anno), sia quelle di spazi finalizzati ad un miglioramento generale dell'isolamento termico (chiusure vetrate mobili di logge e balconi; bussole d'ingresso ad unità immobiliari penalizzate da accesso diretto dall'esterno).
20. SUPERFICIE COMPLESSIVA (Scu). È la sommatoria delle superfici utili abitabili (Su), delle superfici utili agibili (Sua), delle superfici (Snr) per i servizi ed accessori e delle superfici non residenziali destinate ad impianti speciali (Snrs) qualora non interrate. Per il calcolo della capacità edificatoria si rimanda all'art. 21 quater.
21. SUPERFICIE URBANISTICA (Sur). È la sommatoria delle superfici utili abitabili (Su) e delle superfici utili agibili (Sua).

22. UNITA' IMMOBILIARE (UI). Locale o insieme di locali dotato di accesso indipendente e diretto da spazio pubblico o da spazio privato di uso comune.
23. SEDIME. E' l'ingombro planimetrico dell'edificio.

Art. 21 ter (Destinazioni d'uso)

1. La destinazione d'uso è data dall'attività o dall'insieme delle attività svolte in un determinato immobile o porzione di esso.
2. Le istanze per il rilascio delle concessioni e comunque gli atti relativi ai titoli abilitativi edilizi, i progetti ad essi allegati, le proposte e i progetti di strumenti urbanistici esecutivi, programmi, intese, concertazioni attuativi del PRG, devono indicare in modo chiaro e non equivoco le destinazioni d'uso in atto e quelle previste per l'immobile e, ove siano previste nello stesso immobile diverse destinazioni, per ciascuna parte dello stesso.
3. Le convenzioni degli strumenti urbanistici esecutivi, dei programmi, intese, concertazioni attuative del PRG e quelle eventualmente unite alle concessioni edilizie devono contenere l'obbligazione, assunta dall'interessato anche per gli aventi causa, a non mutare le destinazioni d'uso, neppure parzialmente, senza atto di assenso del Comune, nonché ad applicare le disposizioni del successivo comma 7. La presente disposizione si applica anche agli atti unilaterali di obbligo.
4. Gli atti abilitativi edilizi enunciano espressamente le destinazioni d'uso assentite nell'immobile o nelle varie parti dello stesso.
5. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando l'immobile, o porzione del medesimo, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenenti ad una categoria di destinazioni diversa da quella in atto; il mutamento della destinazione d'uso può prescindere dalla realizzazione di opere edilizie ad esso funzionali.
6. Il mutamento della destinazione d'uso è consentito solo ove la destinazione finale sia ammessa dal PRG in quell'area o per quell'immobile ed ove siano rispettate le disposizioni tutte del presente Piano e dei regolamenti vigenti nel Comune.
7. Il mutamento della destinazione d'uso comporta in ogni caso la corresponsione al Comune del contributo di onerosità in misura pari alla differenza fra il contributo proprio della destinazione finale e quello competente per la destinazione d'uso iniziale, ove il primo sia più elevato del secondo.
8. Fatto salvo quanto specificatamente disposto dal PRG, quando una destinazione d'uso non sia ammessa dal Piano in quell'area o in quell'immobile, non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni né l'esecuzione di opere preordinate a quella funzione; non è altresì consentito destinare l'immobile, o porzione di esso, a quell'uso, ancorché in assenza di opere edilizie; tali divieti operano anche nel caso in cui la destinazione d'uso in atto sia essa stessa esclusa.
9. Fatto salvo quanto specificatamente disposto dal PRG, gli immobili, o loro porzioni, che alla data di adozione del presente piano erano destinati legittimamente, anche se in virtù di un provvedimento in sanatoria, ad un uso che il piano stesso esclude in quell'area o

per quell'immobile, possono conservare la destinazione d'uso in atto ed essere sottoposti esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria o di consolidamento statico, permanendo la destinazione d'uso esclusa.

10. Relativamente agli interventi su immobili esistenti, dotati di piano seminterrato realizzato conformemente alle norme antecedenti il presente strumento urbanistico, sono a tutti gli effetti assimilati a piano interrato.

Art. 21 quater (Capacità edificatoria)

1. La superficie che dà luogo all'edificabilità e che è asservita a tale scopo è calcolata al netto delle degli spazi pubblici o comunque riservati ad attività collettive esistenti o previste dal PRG ed al lordo di quanto ricade in fasce di rispetto o su sedimi stradali privati indicati in cartografia e connessi al lotto edificabile. Nei casi di cessione gratuita del terreno occorrente per gli spazi pubblici o comunque riservati ad attività collettive, la superficie che dà luogo all'edificabilità è calcolata al lordo di detti spazi.
2. "Il trasferimento di superficie edificabile, nei casi non considerati dal comma precedente, è ammissibile tra lotti non contigui ma ricadenti nella stessa sottozona, esclusivamente tramite strumenti attuativi del PRG.
3. La Superficie Urbanistica (Sur) si calcola come prodotto della Superficie Fondiaria (SF) e della Densità Fondiaria (I) prevista nelle singole sottozone. La capacità edificatoria si esprime dalla Superficie Complessiva (Scu).
4. La Superficie Complessiva (Scu), derivante dalla sommatoria delle $Su+Sua+Snr+Snrs$, corrisponde alla Superficie Urbanistica (Sur) qualora le Superfici non Residenziali (Snr e Snrs) siano realizzate fuori terra.
5. Per la verifica di cui al comma precedente non vengono computate le superfici non residenziali (Snr o Snrs) fuori terra relative a balconi, terrazze, logge e scale esterne, a scale comuni interne che collegano più unità immobiliari, a scale interne a singole unità residenziali abitative ad esclusione del pianerottolo d'arrivo, a sottotetti non agibili o a soffitte mansardate, anche accessibili, purché l'altezza massima all'estradosso della trave di colmo del tetto non sia superiore a 180 cm rispetto all'estradosso dell'ultimo solaio, a porticati aperti e a vani ascensore.

TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Capo I- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI

Art. 22 (Unità di paesaggio)

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del PTP sono rappresentate nella carta P1 “Carta di tutela e di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali”; il PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano dette unità.
2. Le unità di paesaggio rappresentate nella carta riguardano i tipi seguenti:
 - AG** - Paesaggio dell'alta montagna. Ghiacciai;
 - AC** - Paesaggio dell'alta montagna. Bacini di circo glaciale, strutture morfologiche periglaciali e conche d'alta quota;
 - VF** - Paesaggio di vallone in forte pendenza;
 - IP** - Paesaggio di versante. Pendio insediato dell'envers.
3. Le determinazioni urbanistiche del presente PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali e ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso, i piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore e i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)

1. Le componenti strutturali del paesaggio³³ sono indicate nella tavola prescrittiva P1 “Carta di tutela e di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” nonché nella tavola prescrittiva P4 “Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” come sottozone e nella tavola motivazionale M5 “Carta dei vincoli D.lgs 42/2004”. Queste sono:
 - a) ghiacciaio dell'arpisson;
 - b) i torrenti Moudzon, Chenal e Arpisson;
 - c) gli agglomerati di interesse storico, artistico e documentario di Grand Pollein, Chateau, Chenaux, Chenières, Dregier, Crêtes, Chez-Buillet, Rablod, Tharencan, Moulin, Petit-Pollein;
 - d) il bosco;
 - e) i pascoli di Marchaussy, Balma e Comboé-Arpisson;
 - f) la fascia fluviale della Dora Baltea;
 - g) Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale, archeologico o documentario di Moulin;

³³ NAPTP, art. 30, comma2 .

- h) le aree di specifico interesse naturalistico dell'orrido del torrente Arpisson, della testata del vallone di Arpisson e della Zona di Protezione Speciale Avic-Emilius;
- i) i percorsi storici;
- l) le visuali particolari della Becca di Nona e del Mont- Emilius.
2. Sulle componenti strutturali del paesaggio individuate nel comma 1 si applicano le norme specifiche contenute nelle presenti NTA. Sugli "Agglomerati di interesse storico" si applicano le prescrizioni dell'art. 44; sulle "Aree di specifico interesse paesaggistico e archeologico" si applicano le prescrizioni dell'art. 26; sui percorsi storici si applica l'art. 27; sui "Monumenti" e sui "Documenti" si applicano le prescrizioni degli artt. 25 e 45.
 3. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità³⁴.
 4. Le visuali devono essere tutelate e non devono essere eseguiti interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità.
 5. I principali corsi d'acqua sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica.³⁵

Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali)

1. Le bellezze naturali sono quelle individuate nella tavola prescrittiva P1 "Carta di tutela e di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali"; in particolare si considerano tali le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale e archeologico di cui all'art. 40 delle NAPTP, nonché quelle indicate all'art. 134 del Dlgs n. 42/2004.

Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale)

1. Sul territorio Comunale, sulla tavola prescrittiva P1 - "Carta di tutela e di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" (1:5.000 e 1:2000)³⁶ e sulla tavola P4CE "Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A", è stata individuata la latteria di Chenière come bene culturale isolato di rilevanza minore. Le prescrizioni su tale edificio sono quelle applicate agli edifici documento presenti nelle zone A. Le prescrizioni per l'area di pertinenza visiva sono quelle che si applicano alle aree classificate F1 ed F2 all'interno delle zone A.
- 1bis. Su tutto il territorio comunale, seppur in assenza della loro individuazione cartografica sulla tavola prescrittiva P1, sono da considerare documento tutti i fontanili, i lavatoi e gli abbeveratoi realizzati antecedentemente al 1945 e con tipologia tradizionale in lastre monolitiche.

³⁴NAPTP art. 30 e 36 comma 9 e art. 37, commi 3 e 4

³⁵NAPTP art. 26, comma 11

³⁶NAPTP, art. 36, comma 4; l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 4, lettera c)

2. Gli interventi sull'edificio e i manufatti di cui al comma 1 sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali³⁷ nonché alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 37 delle NAPTP, fermo restando che gli interventi di restauro devono tendere:
 - a eliminare gli usi impropri o degradanti
 - a favorire forme di utilizzazione e di fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni
 - a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie di accesso)
 - a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto
3. Sull'edificio di cui al comma 1, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi oppure che possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggano il bene alla pubblica fruizione.³⁸

Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico ai sensi delle NAPTP, art. 40, e della lr 10 giugno 1983, n. 56, sono individuate:
 - a) nelle cartografie – P4 - “Zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” (scala 1:5000, 1:2000) quali sottozone di tipo Ee³⁹, nell'ambito delle zone tipo E;
 - b) nelle cartografie - P1- “Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” (scala 1:5000, 1:2000).
2. Le aree di cui al comma 1, sono soggette alle norme cogenti e prevalenti delle NAPTP, art. 40, commi 1, 2, 3.
- 2bis. Le aree di specifico interesse archeologico di cui al comma 1 individuate sul territorio comunale sono le seguenti:
 - A86: “Villaggio dell'Età del Bronzo-Ferro (Salassi)” in loc. Moulin, soggetta all'art. 40 delle NAPTP;
 - Areale di pertinenza della cascina di Tarençan, corrispondente ad un'area F1 con specifico valore archeologico, non soggetta all'art. 40 NAPTP, bensì al d.lgs. 42/2004.

³⁷ D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio.”

³⁸ NAPTP, art. 37, comma 4

³⁹ Le disposizioni derivano da un'interpretazione della deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 1999, n. 421, Capitolo II, Paragrafo E, punti 6 e 7, per la quale le aree di specifico interesse costituiscono zona di tipo Ee soltanto ove situate in un contesto agro-silvo-pastorale

Art. 27 (Percorsi storici)

1. Nella tavola prescrittiva P1 – “Carta di tutela e di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” sono stati individuate due tipologie di percorsi storici:
 - a) Percorsi Storici;
 - b) Percorsi storici da Riqualicare coincidenti con strade carrabili.
2. I percorsi storici definiti al comma 1, lettera a, sono sottoposti alla tutela prevista dal D.Lgs 42/2004.
3. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi di cui al comma 1, lettera a, non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici.
4. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi di cui al comma 1, lettera a, devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
5. Ogni azione di trasformazione che possa interferire con le reti dei percorsi di cui al comma 1, lettera a) o minacciarne la conservazione o la fruibilità deve essere preceduta da accurati rilievi storici e topografici estesi agli interi ambiti interessati; deve comunque essere evitato ogni intervento che possa determinare interruzioni o significative modificazioni al tracciato, avuto anche riguardo alle pavimentazioni originarie dei sentieri principali d'accesso ai *villages* e agli *hameau*.
6. Nei Percorsi Storici da Riqualicare di cui al comma 1, lettera b, devono essere previsti idonei marciapiedi o percorsi pedonali a lato della strada carrabile, opportunamente dimensionati in base allo stato dei luoghi e tuttavia senza barriere tra la parte pedonale e la parte carrabile.

Capo II- ELEMENTI, USI E ATTREZZATURE CON PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA

Art. 28 (Trasporti)

1. Nella carta P3 “Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica”- P3-(1.5000-2000-1000) sono indicate le infrastrutture esistenti sul territorio comunale, più precisamente:
 - a) autostrada A5 – Quincinetto – Aosta
 - b) strada regionale n°19 Charvensod – Pollein - Aosta e Brissogne - Pollein
 - c) strade comunali.

Art. 29 (Sorgenti, pozzi)

1. Nella tavola P3 – “Carta degli elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (escluse quelle di servizio a singoli privati⁴⁰) e le relative aree di salvaguardia suddivise, queste ultime, in zone di tutela assoluta (ZTA), in zone di rispetto (ZR) ed in zone di protezione (ZP) ai sensi della vigente legislazione in materia⁴¹ distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio.
2. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella carta di cui al medesimo comma devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio⁴²; l’accesso alle opere di presa e pozzi è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti. Si ricorda tuttavia che non è possibile derogare a tale norma.
3. Le zone di rispetto (ZR) delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella tavola P3, sono distinguibili in zona di rispetto ristretta e allargata in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa sulla base di idonea relazione idrogeologica⁴³. In assenza di una specifica normativa regionale atta all’individuazione di tali zone, queste ultime saranno stimate con criterio geomorfologico ed avranno un’estensione comunque non inferiore a 200 m dal punto di captazione o derivazione⁴⁴. Nelle zone di rispetto sono, in ogni caso, vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti⁴⁵:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali

⁴⁰ Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, capitolo I, paragrafo A, punto 2

⁴¹ D.Lgs.vo 152/2006 e s.m.i.

⁴² D. Lgs.vo 152/2006 e s.m.i.

⁴³ D.Lgs.vo 152/2006, Art. 94 comma 4

⁴⁴ D.Lgs.vo 152/2006, Art. 94 comma 6

⁴⁵ D.Lgs.vo 152/2006, Art. 94 comma 4

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli⁴⁶;
- k) pozzi perdenti⁴⁷;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta;
- m) realizzazione di interventi di tipo industriale, artigianale o di servizio che comportino lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti, reflui, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive⁴⁸;
- n) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame⁴⁹;
- o) sbancamenti profondi e permanenti che modifichino la morfologia del sito con alterazione del reticolo idrografico superficiale e che interessino gli iter di percolazione della falda di subalveo o di versante⁵⁰;
- p) in mancanza della definizione di zona di rispetto ristretta gli insediamenti e le attività preesistenti elencati nelle lettere b) d) h) i) j) devono essere adeguatamente isolate affinché non si producano dispersioni nel suolo; in riferimento ai punti a) c) l) questi saranno delocalizzati ed inseriti in una zona di rispetto allargata a monte dell'isocrona 120 giorni. Le captazioni preesistenti in zona di rispetto delle aree cimiteriali devono, ove possibile captare la stessa risorsa in aree diverse e quindi lontane dal cimitero. Nell'impossibilità di operare in tal modo è necessario comunque prevedere un monitoraggio assiduo e mirato della captazione esistente⁵¹;
- q) in riferimento alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza delle "acque minerali naturali"⁵², "acque termali" e "acque di sorgente", elencati nell'autorizzazione regionale

⁴⁶ D. Leg.vo 152/2006 e s.m.i.

⁴⁷ D. Leg.vo 152/2006 e s.m.i.

⁴⁸ Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b

⁴⁹ Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c

⁵⁰ Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c

⁵¹ D. Lgs 152/2006 e s.m.i.; DCR n. 792/XI, allegato B, Capitolo II, Paragrafo F, lettera a), b) e c) del 28 luglio 1999

⁵² vedi L.r. 13 marzo 2008 n. 5 parte IV

all'utilizzazione e/o disponibili, ogni nuovo intervento dovrà essere commisurato in funzione delle caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero che percola nel sito interessato dall'intervento, evidenziandone il grado di interazione con la falda sia dell'opera e sia del percolato eventualmente prodotto dalla nuova opera od attività, prevedendo in particolare le relative misure per escludere il rischio d'inquinamento dell'acquifero interessato e curando, nel caso di captazioni da acquiferi superficiali e non protetti, la predisposizione di opere di impermeabilizzazione e di sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire infiltrazioni e dissesti idrologici nonché la captazione ed il convogliamento, a valle dell'opera di presa, delle acque meteoriche e di ruscellamento⁵³;

- r) usi ed attività non compresi alle lettere precedenti che possono determinare centri di pericolo per l'utilizzo delle acque per il consumo umano⁵⁴.
4. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente, ove possibile, non sono consentiti interventi edilizi eccedenti la manutenzione se connessi ad opere e costruzioni esistenti; i suddetti usi e attività non compatibili con l'esigenza di tutela della risorsa idrica sono subordinati altresì ad una attenta azione di controllo e disincentivazione da parte dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici⁵⁵.
 5. Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti, elencate nell'autorizzazione regionale all'utilizzazione⁵⁶.
 6. Le trutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto, sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche⁵⁷:
 - a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie, funicolari terrestri ed in genere attrezzature di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 3.
 7. Nelle zone di rispetto (ZR) le abitazioni esistenti e le attività in atto devono adottare, salvo delocalizzazione delle fonti di rischio, cautele e accorgimenti atti a minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali prevedendo adeguate opere di isolamento o, nell'impossibilità di detto intervento, il monitoraggio⁵⁸.

⁵³ Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 88/77/CEE; D.Leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542; D. Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; D.Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339

⁵⁴ DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, Capo II, paragrafo B, punto 1, lettera c

⁵⁵ D.Lgs.vo 152/2006

⁵⁶ Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm; D.Lgs.vo 25 gennaio 1992, n. 105 e sm; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e sm; ; D.Lgs.vo 4 agosto 1999, n.339; l. 24 ottobre 2000, n 323; Direttiva 2003/40 Ce 16 maggio 2003

⁵⁷ D.Lgs.vo 152/2006

8. Nelle zone di rispetto (ZR) delle risorse idriche di cui al comma 3 , la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di concessione edilizia o della dichiarazione di inizio attività.
9. Nelle zone di protezione (ZP) delle risorse idriche di cui al comma 7 del d.lgs 11 maggio 1999, n. 152, art. 94, opera la disciplina di legge⁵⁹, in particolare ogni nuovo intervento dovrà essere commisurato in funzione delle caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero che percola nel sito interessato dall'intervento evidenziandone il grado di interazione con la falda sia dell'opera e sia del percolato eventualmente prodotto dalla nuova opera od attività prevedendo in particolare le relative misure per escludere il rischio d'inquinamento dell'acquifero interessato⁶⁰.
10. Nella tavola P3 – “*Carta degli elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*” sono indicate le reti principali di adduzione dell'acquedotto comunale. Per tali opere si applicano le disposizioni specifiche seguenti:
 - a) con riferimento alle opere di stoccaggio di cui al comma 1, è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi di legge⁶¹;
 - b) la zona di tutela assoluta delle opere di stoccaggio dell'acqua non deve essere inferiore a 5 metri dalle pareti esterne dei manufatti di contenimento dell'acqua. In tale fascia valgono i divieti di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c) l'ubicazione di fosse settiche è vietata a distanza inferiore a 10 metri dalle condotte destinate ad acqua potabile e dal perimetro esterno del serbatoio⁶²;
 - d) gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al Comune.

Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, “brantse”)

1. Le fasce di tutela delle sponde dei corsi idrici superficiali, classificati e non, sono fissate dal Piano di tutela delle acque (PTA) e la disciplina applicabile segue le relative disposizioni⁶³.
2. Ai lati di eventuali canali artificiali a cielo libero e vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna è fissata una fascia di protezione pari a 10,00 metri dall'asse del canale o dal perimetro delle vasche, nella quale, oltre all'inedificabilità, deve essere garantita la possibilità di manutenzione delle opere stesse e devono essere assicurati adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali

⁵⁸ Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 4, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, modificato dal D. Lgs.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, comma 8

⁵⁹ D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, modificato dal D. Lgs.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B

⁶⁰ Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 4

⁶¹ l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 42, commi 1 e 2

⁶² Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5

⁶³ Piano di tutela delle acque (PTA), approvato con DCR 8 febbraio 2006, n. 1788/XII, art. 43; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 41

recinzioni e simili. In ogni caso i progetti di interventi previsti in tale fascia sono accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

3. Relativamente ai canali irrigui, ai rus e, alle “brantse”, tutti a cielo libero, nelle parti di territorio esterne alle sottozone di tipo A, B e F, vengono individuate fasce di rispetto pari a 5,00 metri dall’asse del canale; oltre alle altre misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si deve tenere conto del loro valore storico culturale ed ambientale.
4. Per le opere di manutenzione idraulica dei rus si fa riferimento a quanto previsto dal Piano di Tutela delle acque e dai piani regionali di settore in materia di agricoltura.
5. In relazione all’eventuale insorgere di problematiche di tipo idrogeologico derivanti dalla presenza dei canali irrigui, dei rus e delle “brantse”, deve essere eseguita una periodica azione di controllo e, se del caso, attivati tempestivi ed adeguati interventi manutentivi da parte dei soggetti gestori dei suddetti corsi d’acqua.
6. Le indicazioni della relazione di cui al comma 2, sono valutate in sede di istruttoria del progetto. L’esito positivo di tale istruttoria è condizione necessaria per la conclusione favorevole del procedimento abilitativo.
7. Gli interventi di riorganizzazione e potenziamento delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua per consumi umani devono assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell’ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e attività provvisoriale.

Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell’energia)

1. Nel territorio comunale sono sempre ammesse:
 - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
 - b) l’installazione di impianti a pannelli solari, fotovoltaici ed eolici qualora venga verificata la produttività (attività di tipo n3 – art. 10 delle presenti NTA).
2. Nelle sottozone di tipo A non sono ammessi impianti eolici. Per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici, si devono osservare le seguenti indicazioni:
 - a) sono da preferire impianti centralizzati posti a terra in prossimità dell’abitato oppure in posizione defilata rispetto a questo;
 - b) qualora si intervenga in forma individuale, il posizionamento degli impianti solari termici è preferibile collocarli a terra, a ridosso dei terrazzamenti;
 - c) l’installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici è consentita su tutto il territorio comunale sul tetto o sulle pareti, purché siano a raso e complanari al manto di copertura. Qualora gli edifici presentassero copertura piana i pannelli solari e/o fotovoltaici potranno essere installati su detta copertura a condizione che l’estremità superiore degli stessi non superi la quota dell’estradosso del cornicione che contiene la copertura.

- d) non sono ammessi impianti eolici installati in prossimità delle sottozone di tipo "A" o in posizione tale da determinare un impatto visivo.
3. La riattivazione, il potenziamento e la costruzione di piccoli e medi⁶⁴ impianti idroelettrici (attività di tipo n4 – art. 10 delle presenti NTA) è ammessa solo quando espressamente specificata nelle tabelle di zona.
4. Su edifici classificati "Monumento", "Documento" e di "Pregio", devono essere ottenute le autorizzazioni necessarie da parte della Soprintendenza. Gli interventi non devono comunque pregiudicare l'integrità delle strutture originarie e la riconoscibilità delle loro caratteristiche storico-architettoniche.
5. Nel territorio comunale è ammessa, previo parere favorevole da parte dell'organo comunale competente:
- a) la realizzazione di linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili;
- b) nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico, nelle sottozone di tipo A, nonché lungo i percorsi storici e nei punti panoramici individuati nelle carte prescrittive, è ammesso realizzare linee di trasporto di energia elettrica con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili, previa autorizzazione del gestore;
- c) la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica in interrato o in posizioni visivamente defilate⁶⁵, o realizzate secondo le prescrizioni di ogni sottozona;
6. Gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio nelle fasce di rispetto delle linee elettriche sono sottoposti alle vigenti normative di settore⁶⁶.

Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)

1. Nella "Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" – P3 - (1:5000- 2000 - 1000) sono indicate le reti fognarie e gli impianti principali esistenti.
2. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti e impianti devono tenere conto degli indirizzi del PTP⁶⁷ nonché delle leggi e dei piani di settore⁶⁸.
3. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della normativa applicabile⁶⁹, come segue:

⁶⁴ Ir 32/2006

⁶⁵ NAPTP, art. 22, comma 2, lettera d)

⁶⁶ DPCM 8 luglio 2003 ed alla Ir n.32 del 15/12/2006.

⁶⁷ NAPTP, Art. 22, Comma 4.

⁶⁸ D.Lgs 152/2006

⁶⁹ Deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 1999 n. 518/XI, Allegato A, Capitolo III Paragrafo B): in relazione alla geografia dei luoghi, il PRG stabilisce la dimensione e la qualità delle fasce di rispetto. Il Comune indica per ogni infrastruttura le misura della relativa fascia di rispetto.

- a) impianti di depurazione, 50 metri qualora si tratti di impianti a ciclo completo, la fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri, così come definito dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 04/02/1977;
 - b) fosse di depurazione di tipo Imhoff, 10 metri.
4. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento⁷⁰.

Art. 33 (Viabilità)

1. Nella tavola P3 "Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" è indicata la rete stradale pubblica che è composta da⁷¹:
- a) A - autostrada A5 Quincinetto – Aosta;
 - b) C - strade extraurbane secondarie (strada regionale n.19)
 - c) E - strade urbane di quartiere (comunali);
 - d) F - strade locali (comunali, vicinali).
2. Le nuove strade comunali, o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili⁷², fatte salve le deroghe ammesse⁷³. La nuova viabilità prevista è indicata nella tavola "P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG".
3. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
4. Le strade private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di concessione edilizia su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
- a) carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata⁷⁴ non inferiore a m 4,00 e a m. 3,00 per corsie a senso unico;
 - b) andamento piano - altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max 12%);

⁷⁰ Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. D. Leg.vo 152/2006.

⁷¹ D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

⁷² Decreto 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e smi; D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

⁷³ D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2

⁷⁴ come definita dal Codice della strada

- c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica ;
 - d) sistema di raccolta delle acque piovane e delle acque di drenaggio della piattaforma stradale e loro smaltimento in condotti adeguati, con la verifica che la qualità delle acque convogliate sia compatibile con la qualità delle acque del corpo idrico recettore e che comunque non ne peggiori le caratteristiche di qualità;
 - e) impianto di illuminazione rapportato ai volumi di traffico veicolare e pedonale oltre le 5 Unità Immobiliari;
 - f) segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
 - g) immissione in una strada pubblica con tratto in piano (o max 5% di pendenza) per un tratto di 5,00 m;
 - h) dove necessario potranno essere previsti eventuali marciapiedi di larghezza minima 1,20 m strutturati e dimensionati ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche;
 - i) pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada;
 - j) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni atti a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità e sicurezza.
5. Si definiscono strade funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli.
6. Per le strade private di cui ai commi 4 e 5, ricadenti negli ambiti inedificabili ad elevato o medio rischio idrogeologico non è possibile accedere ai meccanismi di deroga o alle eventuali autorizzazioni idrauliche.
7. Per la progettazione e l'esecuzione delle strade di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 opera la disciplina delle NAPTP, art. 21, commi 1 e 2.
8. Per le modalità di intervento sui percorsi storici si rimanda all'art. 27 delle presenti NTA.
9. Le distanze dal confine autostradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti l'autostrada, non possono essere inferiori a:

strade	entro i centri abitati ⁷⁵	fuori dai centri abitati	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ⁷⁶
A. autostrada A5	m 30.00 ⁷⁷	m 60.00 ⁷⁸	m 30.00 ⁷⁹

⁷⁵D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4

⁷⁶ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

⁷⁷D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 28, comma 1, lettera a)

⁷⁸D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettera a)

⁷⁹D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2 bis, lettera a)

10. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, le distanze da rispettare delle strade regionali, comunali e vicinali misurate dall'asse della carreggiata, non possono essere inferiori a:

strade	entro gli insediamenti esistenti e previsti (Ba, Bb, Bc, Da, Ed, Eg, Ei, Eg, Fa e Fb) dal PRG con esclusione delle sottozone di tipo A ⁸⁰	Altre parti del territorio ⁸¹ (Ea, Eb, Ec, Ee, Ef)	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ⁸²
C. strade extraurbane secondarie (strada regionale n°19)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,00 <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ⁸³	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,00 <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00
F. strade locali (comunali, vicinali veicolari)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,00 < m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ⁸⁴	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ⁸⁵	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,00 <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00

11. Le distanze di cui al comma precedente si applica per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni conseguenti a demolizioni totali o negli ampliamenti fronteggianti le strade medesime.
12. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, nel caso di fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E, possono fruire delle disposizioni di deroga ai sensi di legge⁸⁶.
13. Nelle sottozone di tipo A, pur in assenza di strumenti attuativi, nella ricostruzione di edifici può essere mantenuta la distanza in atto dalle strade.
14. Nelle sottozone di tipo A, B, e F le nuove edificazioni totalmente interrato potranno essere realizzate a filo strada purché siano in possesso di una copertura carrabile ai mezzi pesanti (minimo 2.000 Kg/mq).
15. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, a seguito della avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

⁸⁰ Ir 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

⁸¹ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

⁸² nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

⁸³ Ir 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

⁸⁴ Ir 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

⁸⁵ Ir 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

⁸⁶ Ir 6 aprile 1998, n. 11 art. 99, comma 3

strade	Centro abitato ⁸⁷	fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ⁸⁸	fuori dai centri abitati ma fuori le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ⁸⁹
C. Strade extraurbane secondarie (strada regionale n.19)	10,00	m 10.00 ⁹⁰	m 30.00 ⁹¹
F. Strade locali (comunali, vicinali veicolari)	m 5,00 per strade <= m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, <= m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	m 5,00 per strade <= m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, <= m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	m 20.00 (strade regionali e comunali) m 10,00 (strade vicinali) ⁹²

16. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento⁹³.
17. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e relativo regolamento⁹⁴.
18. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio ai percorsi storici individuati nella Tavola P1 "Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali", è fissata in metri 5 da misurarsi dall'asse degli stessi. Tale disposizione non si applica all'interno delle sottozone di tipo A.
19. Nei tronchi della rete stradale extraurbana, non appartenenti a strade regionali, e nei tronchi stradali per utenze speciali quali le strade interpoderali, antincendio, quelle forestali, si applicano le prescrizioni dell'art. 21, comma b delle NAPTP.

Art. 34 (Oleodotto, gasdotto)

1. Nella tavola P3 "Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica", sono indicate le condotte principali dell'oleodotto e del gasdotto.

⁸⁷ D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4

⁸⁸ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

⁸⁹ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

⁹⁰ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2 bis, lettera a)

⁹¹ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettera c)

⁹² D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e)

⁹³ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

⁹⁴ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato devono essere segnalati al soggetto gestore. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
3. Le modifiche anche parziali al tracciato dell'oleodotto e del gasdotto devono ottenere l'approvazione da parte dell'organo comunale competente.
4. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.
5. Le fasce di rispetto dalle condotte dell'oleodotto e del gasdotto sono determinate e disciplinate dalle specifiche norme di settore vigenti in materia.

Art. 34 bis (Acquedotto)

1. Nella tavola P3 "Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica", sono indicate le condotte principali dell'acquedotto.
2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al soggetto gestore. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
3. Le fasce di rispetto dalle condotte dell'acquedotto sono determinate e disciplinate dalle specifiche norme di settore vigenti in materia e in particolare per le condutture delle acque potabili sono vietati interventi ed attività che possano essere cause di inquinamento.

Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali⁹⁵ è attuato secondo le modalità previste dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti⁹⁶, dal piano di sub-ATO per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti.⁹⁷
2. Le aree necessarie ad individuare i centri di raccolta comunale sono individuate nella tavola P3 - "Carta degli elementi e degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica". La sottozona Fb4* è stata individuata nella tavola P4 "Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" come luogo per il conferimento differenziato dei rifiuti.
3. Le aree di cui al comma 2 devono presentare fasce di rispetto ai sensi di legge⁹⁸ caratterizzate dall'impianto di essenze arboree o di altre misure di mitigazione paesaggistico-ambientale da precisare in sede di progetto di ciascuna area.

⁹⁵ NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7

⁹⁶ D. Lgs n. 152 del 3/04/2006; Del. Di approvazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti n. 3118/XII del 15/04/2003

⁹⁷ D. Lgs n. 152 del 3/04/2006; l.r. 31/2007

⁹⁸ l.r. 6 aprile 1998 n. 11, art. 43, comma 3, lettera b); DM 08/04/2008 e s.m.i.

Art. 36 (Industria e artigianato)

1. La disciplina urbanistico-edilizia relativa all'industria e all'artigianato è dettata dall'art. 48 "Sottozone di tipo D".
2. Per l'artigianato ammesso nelle sottozone di tipo B si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui agli articoli 46 (sottozone di tipo B) riguardanti le altre destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone medesime.
3. Gli usi ed le attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale di cui alla sottocategoria "e1" (art. 10 delle presenti NTA) sono sempre ammesse nelle sottozone di tipo A purché non siano pericolose, nocive o moleste e non creino intralci alla circolazione e siano salvaguardate le peculiarità ambientali ed architettoniche dell'insieme in cui si collocano.
4. L'approvazione di nuovi strumenti urbanistici di dettaglio che consentono la realizzazione di interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica tali da investire una superficie territoriale di almeno tre ettari o da comportare l'insediamento di un numero di addetti non inferiore a centocinquanta, è subordinata all'osservanza delle determinazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 25 delle NAPTP.

Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)

1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati per gli impianti di radiotelecomunicazioni è disposta dal piano formato dalla Comunità montana ai sensi di legge⁹⁹.
2. Gli impianti di teleradiocomunicazione previsti negli appositi progetti di rete¹⁰⁰ sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore¹⁰¹ nelle sottozone di cui al Titolo II, Capo IV se il PRG ne ammetta la destinazione d'uso, previa autorizzazione favorevole dell'organo comunale competente.
3. Per i casi di motivata necessità gli impianti di radiotelecomunicazioni o parti di essi possono fruire delle procedure di deroga di cui all'art. 71.

Art. 38 (Cimitero comunale)

1. Nella tavola P3 - "Carta degli elementi e degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica", è indicata l'area dell'impianto cimiteriale del Capoluogo ove si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia ¹⁰² fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche¹⁰³.

⁹⁹ *Ir 11/1998, art. 32, comma 4.*

¹⁰⁰ *Ir 25 del 4 novembre 2005, Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni.*

¹⁰¹ *Ir 25 del 4 novembre 2005, Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni.*

¹⁰² *RD 24 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla legge 166 del 1 agosto 2002, art. 28. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.*

Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche)

1. Le aree attrezzate per l'utilizzo sportivo sono delimitate nella tavola P4 "Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" con le sottozone Eh1 e Fb2. Gli interventi ammessi e le modalità sono definiti nell'art. 56 e 60 quater delle presenti norme.

Capo III- TUTELA E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA

Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. Per quanto concerne i siti di specifico interesse naturalistico, il PTP individua, sulla base di specifiche analisi valutative, un insieme di “siti di specifico interesse naturalistico” meritevoli di specifica tutela (art. 38 NAPTP commi 1 e 2), predisponendo inoltre che altri luoghi valutati d’interesse naturalistico vengano conservati e tutelati (art. 38 NAPTP comma 3).
2. Nel territorio comunale sono stati individuati due siti di specifico interesse naturalistico, l’orrido del torrente Arpisson, caratterizzato da numerose cascate e forme d’erosione torrentizia e la testata del vallone omonimo, quest’ultimo inserito nella più ampia zona a protezione speciale istituita con D.G.R. n. 4233 del 29/12/2006.
3. Sono oggetto di conservazione, ancorché non esplicitamente indicati dal PTP, ma oggettivamente riconoscibili sul terreno, i ghiacciai, le cascate permanenti e le grotte.
4. Nelle aree interessate dai beni naturalistici di cui ai commi 1, 2 e 3 operano le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 38 delle NAPTP.

Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)

1. Tutto il territorio comunale non è interessato¹⁰⁴ da parchi, riserve ed aree di valorizzazione naturalistica.

Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)

1. Nella M2 “Carta di analisi dei valori naturalistici” è indicata¹⁰⁵ la zona di protezione speciale. (ZPS).
2. A tale zona si applicano le disposizioni di cui alla lr 21 maggio 2007, n. 8, alla DGR 1815 del 6 luglio 2007 e alle “Misure di conservazione” approvate con DGR 1087 del 18 aprile 2008, concernenti i criteri per l’applicazione della Valutazione di incidenza e i contenuti minimi per la Relazione di Incidenza.

¹⁰⁴ NAPTP, art. 39, comma 1

¹⁰⁵ Ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale 1460/2002 e 3361/2002

Capo IV- ZONIZZAZIONE, SERVIZI E VIABILITA'

Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)

1. Le zone territoriali di cui alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 22, comma 1 sono ripartite, ai sensi della delibera di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421, e rappresentate nella tavola P4 - "Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG", nelle seguenti sottozone:

Sottozone di tipo A

(parti di territorio comprendenti agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi)

Ac -Villes -

- Ac1* – Grand Pollein

Ad -Villages-

- Ad1 – Château

Ae -Hameaux-

- Ae1* - Chenaux
- Ae2* - Chenière
- Ae3 - Dregier
- Ae4 - Crêtes
- Ae5 - Chez-Buillet
- Ae6 - Rablod
- Ae7* – Tharençan
- Ae8* - Moulin
- Ae9 - Petit-Pollein

Sottozone di tipo B

(parti di territorio destinate a insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati individuati come zone di tipo A, e dai relativi elementi complementari o integrativi)

Ba (sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alla residenza)

- Ba1* – Saint Benin
- Ba2* – Saint Benin - Chef-Lieu
- Ba3 – Chef-Lieu
- Ba4* - Château
- Ba5* - Grand-Pollein e Petit-Pollein

Bc (sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività commerciali)

- Bc1* - Autoporto

Be (sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività artigianali)

- Be1* - Les Iles
- Be2 - Les Iles
- Be3 – Autoporto
- Be4* – Autoporto

Sottozone di tipo D

(parti del territorio comunale destinate ad attività industriali)

- Da** (sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente ad attività industriali)
- **Da1 – Autoporto**

Sottozone di tipo E

(parti di territorio destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili)

Eb (sottozone agricole dei pascoli (alleggi e mayen), sono costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione , ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo)

- **Eb1 - Pascolo di La Balma**
- **Eb2 - Pascolo di Marchaussy**
- **Eb3 - Pascolo di Comboé**
- **Eb4 - Pascolo di Arpisson**

Ec (sottozone boscate ; sono costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale , in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto)

- **Ec1 – Fascia boscata principale**

Ed (sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche , estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000kw e similari)

- **Ed1 - Saint Benin (ITALGAS)**
- **Ed2 - Bimes (Stazione Praoil)**
- **Ed3 - Autoporto (Depuratore)**
- **Ed4 - Tierce (Stazione Depuratore)**

Ee (sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)

- **Ee1 -Tharençan**
- **Ee2 –Area Archeologica Moulin**

Ef (sottozone di specifico interesse naturalistico)

- **Ef1 - Zona boscata a valle Alpe Comboué**
- **Ef2 - Testata vallone Arpisson**
- **Ef3 - Zona di alta montagna di Arpisson con resti glaciali**
- **Ef4 - Orrido torrente Arpisson**
- **Ef5 - Préfleür**

Eg (sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo)

- **Eg1 – Località Bimes**
- **Eg2 – Paravère**
- **Eg3 - Saint Benin**
- **Eg4 - Saint Benin – Dregier**
- **Eg5 - Dregier**
- **Eg6 - Chef Lieu**
- **Eg7 - Tharençan**
- **Eg8 - Préfleür**
- **Eg9 - Tierce**

- Eg10 - Pallu
- Eg11 - Château
- Eg12 - Donache
- Eg13 – Chef Lieu
- Eg14 - Chenaux
- Eg15 - Chenaux
- Eg16 - Moulin
- Eg17 - Ayettes
- Eg18 - Terre Blanche
- Eg19 - Tissoniere
- Eg20 - Rongachet

Eh (sottozone caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro- silvo- pastorali, ed attività sciistiche , ricreative, turistiche quali:centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale , campeggi stagionali)

- Eh1 – Fascia fluviale Dora Baltea

Ei (sottozone che non rientrano in alcuna delle categorie precede)

- Ei1 - Saint Benin
- Ei2 - Saint Benin
- Ei3 - Tharençan
- Ei4 - Tharençan
- Ei5 - Tharençan
- Ei6 - Moulin
- Ei7 - Château
- Ei8 - Donanche

Sottozone di tipo F

(parti di territorio destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale)

Fa (sottozone destinate ai servizi di rilevanza regionale)

- Fa1 – Eliporto
- Fa2 – Autoporto - Caserma della Finanza

Fb (sottozone destinate ai servizi di rilevanza comunale)

- Fb1 - Chef Lieu
- Fb2 - Grand Place
- Fb3 – Les Iles (Campeggio)
- Fb4* – Paravère (Isola ecologica)
- Fb5* – Grand-Pollein
- Fb6* – Grand-Pollein

Art. 44 (Sottozone di tipo "A")

1. Nella tavola P4 - "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG", sono delimitate¹⁰⁶ le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. Nelle sottozone di tipo "A" ogni intervento sui fabbricati deve conseguire il rigoroso restauro di tutti gli elementi di specifico intrinseco valore ed evitare alterazioni agli elementi contestuali che ne possano pregiudicare la leggibilità o il significato; deve comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi; deve pertanto escludere, anche negli edifici e manufatti privi di intrinseco valore ma in diretto rapporto visuale con tali elementi, le contraffazioni tipologiche o stilistiche, l'introduzione di elementi e materiali estranei alle specifiche tradizioni e regole architettoniche locali, gli interventi mimetici ed i camuffamenti, l'arredo urbano con materiali e prodotti estranei alle tradizioni ed alle regole locali ed incoerenti con l'ambiente storico.
3. Nelle sottozone di tipo "A" ogni intervento sui fabbricati deve porre particolare attenzione al rapporto con il contesto agricolo e naturale (accessi a sentieri, orti, prati, ruscelli ...)
4. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, comma 4, della l.r. 11/1998 e s.m.i.:
 - a) relativamente agli interventi di recupero con cambio di destinazione d'uso, la superficie utile abitabile (Su) di ogni unità immobiliare residenziale abitativa o di altre destinazioni ammesse nella sottozona, non può essere inferiore a 40 m²;
 - b) relativamente ai ruderi o fabbricati diroccati, ripristinabili ai sensi della l.r. 11/1998, sono fatte salve le misure preesistenti circa le distanze tra i fabbricati, le altezze, nonché le aree di sedime;
 - c) le distanze minime tra i fabbricati nelle diverse sottozone non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
 - d) le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto;
 - e) le infrastrutture ed i servizi, di cui alla l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 52, comma 4, lettera a), devono sfruttare dislivelli di terreno preesistenti e ridurre al minimo la creazione di rampe e muri; le autorimesse interrato devono inoltre costituire pertinenza di singole unità immobiliari, come indicato al comma 7 del presente articolo e avere unico accesso.
5. Gli interventi nelle sottozone di tipo A, esclusi quelli indicati al comma 4 dell'art. 52 della l.r. 11/98 e s.m.i., sono soggetti all'obbligatoria formazione di apposito strumento attuativo.
6. Il rispetto degli standard per i parcheggi, nel numero di un posto auto per ogni unità immobiliare da realizzarsi nel sottosuolo o all'aperto, verrà richiesto solo nel caso di creazione di nuove unità immobiliari, purché non interessino aree di pregio classificate F1 e F2. Qualora detti parcheggi non possano essere localizzati nell'area di pertinenza dell'edificio, potranno essere ricavati su aree esterne al lotto o alla zona, purché

¹⁰⁶NAPTP, art. 36, commi 2, 3,

comprese entro un raggio di metri 150 e insistano in sottozone edificabili di tipo Ba.

7. Il vincolo di parcheggio e/o dei locali di servizio deve essere asservito all'unità immobiliare con vincolo permanente di destinazione mediante stipula di atto pubblico da registrarsi e trascriversi a cura del proprietario.
8. All'interno delle zone di tipo "A" sono ammessi solo interventi di nuova edificazione nel sottosuolo, anche nelle aree pertinenziali degli edifici, oltre che per i necessari volumi tecnici di aerazione, per soddisfare le dotazioni di parcheggio solo ove ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) siano ripristinabili le sistemazioni a verde in atto;
 - b) non aumentino sulle aree vicine i carichi idraulici di smaltimento delle acque;
 - c) siano risolte tutte le sistemazioni di soprassuolo e i percorsi di accesso in modo compatibile con gli indirizzi di tutela e valorizzazione del centro storico;
 - d) sia consentita la realizzazione, in alternativa alla nuova edificazione nel sottosuolo, di posti auto di superficie purché realizzati attraverso idonei sistemi di pavimentazione demandando alla Commissione Edilizia la valutazione della loro compatibilità nel contesto in cui si inserisce.
9. Nelle zone di tipo "A" sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo ed inoltre sulla base della classificazione, sono consentiti i seguenti tipi di intervento fatte salve le verifiche sulla legittimità dell'immobile:
 - a) per gli edifici classificati "Monumento (A)" e "Documento" (B) sono solo ammessi, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni architettonici, gli interventi di manutenzione e di restauro;
 - b) negli edifici classificati di "Pregio storico, culturale, architettonico e ambientale" (C), sono ammessi gli interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo.
 - c) negli edifici classificati come "Edifici inseriti nell'ambiente" (E1) sono ammessi gli interventi di manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;
 - d) per i fabbricati classificati come "Edifici in contrasto con l'ambiente" (E2) sono ammessi gli interventi di manutenzione, di risanamento conservativo, di demolizione nonché di ristrutturazione edilizia che tendano al recupero ed al reinserimento architettonico e tipologico dell'edificio nel contesto storico, eliminando i fattori di contrasto rilevati dalla classificazione dettagliata che ha carattere prescrittivo e che è riportata in cartografia. La demolizione e la ricostruzione di "Edifici in contrasto con l'ambiente" (E2) è ammessa secondo le prescrizioni della DGR n. 2515 del 26 luglio 1999.
 - e) per gli edifici classificati come "Bassi fabbricati inseriti nell'ambiente" (E3), oltre alla demolizione, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria. Per interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, gli stessi saranno ammissibili nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie compositive presenti nel contesto

ambientale. Il Comune può imporre parziali demolizioni e ricomposizioni formali in adeguamento al contesto ambientale;

- f) per gli edifici classificati come “Bassi fabbricati non inseriti nell'ambiente” (E4) è prescritta la demolizione e sugli stessi è possibile effettuare interventi di manutenzione straordinaria così come definito al punto 3), lettere a), b) e c) del paragrafo D dell'allegato A delle disposizioni attuative della LR 11/98;
 - g) per gli edifici classificati come “Diroccati” (D/abc), la ricostruzione del fabbricato deve seguire le prescrizioni e le norme relative alla classificazione caratterizzante l'edificio diroccato (es. DC=norme di cui alla lettera b).
 - h) per gli edifici classificati come “Ruderi” (D), si applicano le prescrizione previste dall'art. 52, comma 4 lettera e) della lr 11/1998 e smi.
10. Negli interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione ammessi su edifici comunque classificati dovranno essere mantenute le quote delle coperture esistenti riferite all'intradosso dell'orditura principale o del solaio inclinato, fatte salve lievi modifiche per uniformare le falde.
 11. L'altezza massima degli edifici ricostruiti non può superare quella preesistente eventualmente adeguata secondo le prescrizioni dell'art. 52, comma 4 della lr 11/1998.
 12. E' consentito il recupero a fini residenziali dei sottotetti aventi i requisiti di abitabilità e gli altri requisiti prescritti dalle norme in materia di igiene, sicurezza e contenimento dei consumi energetici. A tal fine è consentito l'inserimento di abbaini sui locali abitabili con estradosso del colmo inferiore a quello della falda dell'edificio necessari a garantire le idonee condizioni di illuminazione attraverso tipologie e dimensioni compatibili con l'edificio oggetto di intervento e con il contesto urbano.
 13. L'inserimento di abbaini su edifici classificati “Monumento” e “Documento” è da prevedere solo fatta salva la loro eventuale compatibilità con il bene tutelato che viene opportunamente valutata dalla struttura regionale competente in materia di beni architettonici.
 14. Sugli edifici classificati “Monumento” e “Documento”, per opere di restauro o di rinnovamento funzionale, in riferimento all'altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 95 della lr 11/98.
 15. Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione, si applicano i limiti del comma 3 dell'art. 95 della lr 11/98.
 16. Nelle aree di particolare interesse, classificate di pregio (F1 ed F2) ogni intervento è finalizzato alla valorizzazione dell'insieme storico architettonico di cui fanno parte o alla valorizzazione della funzione specifica per cui rappresenta l'interesse particolare che ne ha motivato il vincolo. In tali aree è previsto il mantenimento delle destinazioni d'uso in atto ed in particolare nel caso di aree verdi il ripristino, ove venuto meno, degli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (percorsi, rives, filari, vergers, orti, muri ecc.), escludendo ogni intervento che possa compromettere la complessiva leggibilità o fruibilità.
 17. La tabella seguente individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10 ammesse in ogni sottozona:

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ac1* Ad1 Ae1* Ae2* Ae3 Ae4 Ae5 Ae6 Ae7* Ae8* Ae9	b3 b5 b11 b13 b24	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-5-6 b) :1 ⁽¹⁾ - 2 c) ⁽³⁾ d) :1	Ce dia
	d1 d2 d3 e1 f1 g3 g4 g7 g10	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-5-6-7 b) :1 ⁽¹⁾ - 2 c) ⁽³⁾ d) :1-4 ⁽²⁾	Ce dia
	d4	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-5-6 b) :1 ⁽¹⁾ - 2 c) ⁽³⁾ d) :1	Ce dia

1) gli interventi di nuova edificazione sono ammessi solo per strutture interrato destinate a servizi così come definito dall'art. 52 comma 4 lettera a) della lr 11/98.
2) esclusi i fabbricati classificati "Monumento", "Documento" e di "Pregio architettonico, storico e culturale)
3) nel rispetto dell'art. 52 della lr 11/98 e del provvedimento 2515/1998.

18. Limiti di densità e altezza in ogni sottozona sono indicati nella tabella di cui al presente comma:

sottozona	Classi di agglomerati e toponimi	SLP (superficie lorda dei piani)	SFU (somma delle superficie fondiarie)	Im-le (densità fondiaria media, SLP/SFU)	H max** m	H max** consentita con strumento attuativo
Ac1*	Ville <i>Grand Pollein</i>	5603,23	12102	0,20 < 0,36	attuale	8,50
Ad1	Village <i>Château</i>	3517,88	6245	0,20 < 0,43	attuale	8,50
Ae1*	Hameau <i>Chenaux</i>	4063,06	8707	0,20 < 0,36	attuale	8,50

Ae2*	<i>Hameau Chenière</i>	4036,06	5746	0,20 <0,54	attuale	8,50
Ae3	<i>Hameau Dregier</i>	5912,61	8533	0,20 <0,54	attuale	8,50
Ae4	<i>Hameau Crêtes</i>	6497,64	11810	0,20 <0,43	attuale	8,50
Ae5	<i>Hameau Chez-Buillet</i>	1967,86	4513	0,20 <0,34	attuale	8,50
Ae6	<i>Hameau Rablod</i>	813,77	2729	0,20 <0,23	attuale	8,50
Ae7*	<i>Hameau Tharençan</i>	3009,80	4836	0,20 <0,48	attuale	8,50
Ae8*	<i>Hameau Moulin</i>	1722,90	3409	0,20 <0,39	attuale	8,50
Ae9	<i>Hameau Petit Pollein</i>	1373,44	1583	0,20 <0,67	attuale	8,50

** Hmax è computata all'estradosso della trave di colmo riferita alla quota del terreno esistente.

19. I futuri strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, dovranno definire:

a) relativamente agli interventi di nuova costruzione:

- densità massima (Ie) in misura non superiore a quella media (Im) della sottozona considerata, tenuto conto dell'appartenenza dell'agglomerato ad una delle classi di complessità individuate ai sensi delle NAPTP, art. 36, comma 10¹⁰⁷;
- le altezze massime, le distanze minime dai confini e tra i fabbricati.

b) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:

- la densità fondiaria massima (Ie) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella media in atto nella sottozona considerata;
- le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati.

c) relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.

20. Ai fini della determinazione delle superfici lorde, di quelle utili, vengono computati, oltre ai piani esistenti, i piani virtuali realizzabili nei volumi esistenti nel rispetto delle disposizioni in materia di altezze interne minime utili dei locali abitabili.

21. Qualora le condizioni statiche impongano la demolizione, è ammessa la ricostruzione nei limiti della volumetria preesistente (senza ampliamento), nonché delle distanze minime in atto. Per i fabbricati classificati come "Edifici di pregio ambientale, culturale ed architettonico", la demolizione e ricostruzione è ammessa solo in presenza di strumento attuativo. Per i fabbricati classificati "Monumento" e "Documento", la demolizione per motivi statici non è ammessa e gli interventi dovranno essere sempre volti al recupero prevedendo eventualmente solo piccole opere di demolizione e ricostruzione (cuci-scuci) indispensabili al ripristino delle condizioni statiche..

22. Le tinteggiature vengono autorizzate, previa campionatura; esse devono essere intonate alla tipologia di zona, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche di insieme, dell'isolato e delle preesistenze. Le finiture esterne (tinteggiature, intonaci, decori, ecc..) dei fabbricati classificati "Monumento" e "Documento" sono da sottoporre alla preventiva autorizzazione vincolante da parte del servizio regionale competente in materia di beni

¹⁰⁷ NAPTP, art. 36, comma 10.

architettonici.

23. Gli elementi tradizionali di pregio, siano essi strutturali o decorativi, quali coperture, cornicioni, ringhiere, infissi, chiusure esterne, archi, travature, volte, tipi di muratura, sono tutelati dall'art. 50 del D.Lgs 42/2004. Eventuali interventi su questi elementi sono da sottoporre alla preventiva autorizzazione vincolante da parte del servizio regionale competente in materia di beni architettonici.
24. Nella sottozona Ae7* nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia è necessario integrare la documentazione prevedendo la richiesta di assistenza e documentazione archeologica da parte delle strutture regionali competenti.

Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A")

1. Gli edifici ubicati nelle sottozone di tipo A sono classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999 e indicati nella Tavola P4C "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità" del PRG - CLASSIFICAZIONE" (1:1000, 1:500); tale classificazione evidenzia le categorie seguenti:
 - a) A - monumenti, integri o diroccati, ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, isolati o inseriti in contesti insediati¹⁰⁸;
 - b) B - documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999¹⁰⁹, isolati o inseriti in contesti insediati;

108 sono monumenti:

A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni

A2 - reperti archeologici

A3 - ponti e strutture viarie

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

sono documenti:

B1 - rascard, grenier, städel

B2 - edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)

B3 - edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)

B4 - edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: "maison du sel", terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...)

classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 15.10.1999. Beni evidenziati all'appendice 7 della relazione del PTP eventualmente integrati dal PRG nonché sulla base dei beni di architettura minore di cui alla legge regionale 21/1991

109 B1 - rascard, grenier, städel

B2 - edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)

B3 - edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)

B4 - edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: "maison du sel", terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...)

- c) C - edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri o diroccati¹¹⁰ ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999;
 - d) D (A; B; C)- edifici diroccati;
 - e) D - ruderi
 - f) E1 - edifici inseriti nell'ambiente;
 - g) E2 - edifici in contrasto con l'ambiente;
 - h) E3 - basso fabbricato inserito nell'ambiente;
 - i) E4 - altri bassi fabbricati;
2. Nelle singole schede della Tavola P4C "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - CLASSIFICAZIONE", sono indicati gli elementi di pregio da recuperare, ripristinare, valorizzare e tutelare, nonché gli elementi in contrasto da eliminare nel rispetto degli elementi tipologici dell'edificio.
 3. Gli interventi sugli edifici in zona A sono disciplinati dall'art. 44 delle presenti NTA.
 4. Ogni intervento nelle aree classificate di pregio "F1" di pertinenza di fabbricati classificati come "monumento" e "documento" e nelle aree classificate "F2" di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale è sottoposto alla tutela di cui alla lr 10 giugno 1983, n. 56 e conseguentemente al D. Lgs. 22.01.2004, n. 42.
 5. Nelle aree di tipo "F1" e "F2" devono essere eliminati gli elementi in contrasto mentre gli elementi caratterizzanti come le perimetrazioni, i muri in pietra, e gli elementi naturali di pregio, devono essere tutelati e mantenuti.

Art. 46 (Sottozone di tipo "Ba1*-Ba2*-Ba3-Ba4*-Ba5*")

1. Nella Tavola P4 "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Ba ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati nei quali le trasformazioni edilizie ed urbanistiche devono conseguire gli obiettivi di miglioramento, riordino e riorganizzazione della trama edilizia urbana e di riqualificazione del patrimonio insediativo.
2. Le tabelle seguenti individuano gli usi, le attività e le destinazioni d'uso di cui all'art. 10 nonché le modalità e le condizioni di intervento.

classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 15.10.1999. Beni evidenziati all'appendice 7 della relazione del PTP eventualmente integrati dal PRG nonché sulla base dei beni di architettura minore di cui alla legge regionale 21/1991

110 *Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.*

3. Il calcolo della Superficie Urbanistica (Sur) e della Superficie Complessiva (Scu) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis e 21 quater delle NTA.

3.1 - Sottozona "Ba1*"

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ba1*	b24	Art. 8 comma 1: a) : 1-2-3-4 d) : 1	Ce dia
	d1 d2 d3 d4 e1 f1 f2 g3 g4 g7 g10 n7	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-4-6 b) :1- 2 c) d) :1-4	Ce dia
	m5 n1	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-4-6 b) :1- 2 c) d) :1-4	Ce dia
	l5	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-4-6 b) : 1-2 c) d) :1-4	Ce dia

4. La Sottozona Ba1* ricade completamente in fascia a rischio frana (F2) e di inondazione (FB), pertanto si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo V.
5. Ogni intervento nella zona Ba1* è soggetto alle prescrizioni di cui agli art.li 65, 66 e 67 delle NTA nonché agli art.li 35 e 36 della Lr. 06/04/98 n°11 .

3.2 - Sottozona "Ba2*"

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ba2*	b24	Art. 8 comma 1: a) : 1-2-3-4-6 b) : 1-2 c) d) : 1	Ce dia
	d1 d2 d3 d4 e1 f1 f2 g3 g4 g7 g10 n7	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-4-6 b) :1-2 c) d) :1-4	Ce dia
	g1	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-4-6-7 c)	Ce dia
	g1	Art. 8 comma 1: b): 1-2	PUD
	l5 m5 n1 n2	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-4-6 b) :1-2 c) d) :1-4	Ce dia

3.3 - Sottozona "Ba3" - "Ba4*" - "Ba5*"

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ba3 Ba4* Ba5*	b24	Art. 8 comma 1: a):1-2-3-4-6 b) : 1-2 c) d) : 1	Ce dia
	d1 d2 d3 d4 e1 f1 g7 g10 m5 n1 n7 ¹⁾	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-4-6 b) :1- 2 c) d) :1-4	Ce dia

1) Destinazione ammessa solo per la sottozona Ba3 e Ba5*.

6. Le tabelle di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui ai comma precedenti, stabiliscono per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC), il lotto minimo edificabile (LM) nonché la superficie complessiva (Scu).

4.1 - Sottozona "Ba1*"

Ba1*	I densità fondiaria m ² /m ²	RC Rapporto di copertura m ² /m ²	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m	LM Lotto minimo m ²	Scu Superficie comp. m ²
b	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
d	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
e	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
f	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
g	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
l	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
d4	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
n7	0,30	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250

4.2 - Sottozona "Ba2*"

Ba2*	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m	LM Lotto minimo m ²	Scu Superficie Comp. m ²
b	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
d	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
e	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
f	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
g	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
g1	0,30	0,35	15,00	4	10,00	5,10	PUD	PUD
l	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
d4	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
n7	0,30	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250

4.3 - Sottozona "Ba3"

Ba3	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m	LM Lotto minimo m ²	Scu Superficie Comp. m ²
b	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
d	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
e	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
f	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
g	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
d4	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
n7	0,30	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250

4.4 - Sottozona "Ba4*"

Ba4*	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m	LM Lotto minimo m ²	Scu Superficie Comp. m ²
b	0,20	0,35	7,00	2	10,00	5,10	500	250
d	0,20	0,35	7,00	2	10,00	5,10	500	250
e	0,20	0,35	7,00	2	10,00	5,10	500	250
f	0,20	0,35	7,00	2	10,00	5,10	500	250
g	0,20	0,35	7,00	2	10,00	5,10	500	250
d4	0,20	0,35	7,00	2	10,00	5,10	500	250

4.5 - Sottozona "Ba5*"

Ba5* Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax Altezza massima m	N° dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m	LM Lotto minimo m ²	Scu Superficie Comp. m ²
b	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
d	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
e	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
f	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
g	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
l	0,30	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
d4	0,20	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250
n7	0,30	0,35	10,00	3	10,00	5,10	500	250

7. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d'uso verso la residenza, la superficie utile abitabile (Su) di una singola unità immobiliare non potrà essere inferiore a 70 m².
8. La nuova edificazione per la destinazione d'uso "g1", nella sottozona Ba2*, dovrà essere vincolata per 20 anni consecutivi tramite stipula di atto pubblico da registrarsi e trascriversi a cura del proprietario.
9. La nuova edificazione per la destinazione d'uso "g1", è consentita unicamente tramite PUD, la cui perimetrazione dovrà essere definita dal Consiglio Comunale.
10. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui cessi l'attività, non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi, nei venti anni successivi alla dichiarazione di abitabilità delle opere.
11. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia (nel solo caso di incremento delle unità immobiliari derivante da frazionamento), di ampliamento e di mutamento della destinazione d'uso, (nel solo caso di mutamento verso categorie di destinazione d'uso che comportino un aumento delle dotazioni), è richiesta la realizzazione delle seguenti dotazioni:
 - a) aree verdi attrezzate dotate di almeno un albero ad alto fusto ogni 50 m², sistemate in piena terra e rispondenti complessivamente a:
 - 0,50 m² per ogni m² di Scu con almeno un appezzamento minimo di 70 m² per ogni unità immobiliare.
 - b) Spazi destinati a parcheggio non inferiori ad 1 m²/10 m³ del volume netto derivante dal prodotto della superficie complessiva utile (Scu) per dell'altezza utile interna e di quelle derivanti dal soddisfacimento delle seguenti misure:
 - 0,50 m² per ogni m² di DU residenziale (almeno 1 autorimessa e 2 posti auto per unità immobiliare);
 - 0,60 m² per ogni m² di DU ricettiva;

- 0,60 m² per ogni m² di DU produzione e artigianato;
 - 1,00 m² per ogni m² di DU commercio al dettaglio;
 - 1,20 m² per ogni m² di DU ristorazione, pubblici esercizi;
 - 0,80 m² per ogni m² di DU agenzie, studi professionali, uffici pubblici e privati (minimo 50 m²);
 - 1,20 m² per ogni m² di DU tempo libero, spettacolo e servizi alle persone.
12. Negli edifici con più DU la verifica delle dotazioni, relative ai parcheggi, dovrà essere computata come sommatoria delle diverse DU.
13. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
14. Per la ristrutturazione edilizia gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
15. Sugli edifici esistenti realizzati e/o concessionati antecedentemente al 22 aprile 1980, ad esclusione degli edifici a destinazione agricola, è ammesso il mantenimento ed il recupero della completa superficie utile abitabile (Su). Tale superficie può essere in parte trasferita all'interno del lotto ed in adiacenza della costruzione esistente per un massimo del 50%, nel rispetto dei parametri riferiti alla zona in cui si inseriscono relativamente al verde e ai parcheggi. Per la sola parte di superficie trasferita il rispetto dei parametri di zona devono essere verificati relativamente all'altezza massima del fabbricato, al numero dei piani, alla distanza minima tra fabbricati, alla distanza dai confini ed alla distanza dalle strade.
16. Gli interventi di nuova costruzione, che dovranno prescindere per quanto possibile dai vincoli del frazionamento catastale, dovranno essere inseriti nell'ambiente in modo da produrre il minor impatto possibile osservando le seguenti prescrizioni:
- a) sui terreni in pendenza l'edificio dovrà essere posizionato nel settore a minore acclività in modo da ridurre al minimo i volumi di sbancamento, e la sistemazione del terreno, a costruzione ultimata, dovrà essere realizzata nel rispetto delle caratteristiche planoaltimetriche preesistenti; sarà facoltà del Comune autorizzare in merito a rapporti significativi rispetto all'andamento del terreno esistente.
 - b) i lotti edificati devono sottolineare le particolarità dell'assetto vegetazionale.
17. La trasformazione a civile abitazione di fabbricati agricoli dovrà sottostare a tutte le norme previste per le nuove costruzioni e vincolerà una superficie di terreno secondo i rapporti

indicati nella tabella di cui ai comma precedenti. I locali interrati e seminterrati esistenti potranno essere destinati a locali servizi (Snr-Snrs).

18. Le superfici interrate dovranno svilupparsi su un unico piano dell'altezza massima di 3,60 m. La superficie complessiva del piano interrato non dovrà essere superiore del 30% della Superficie Utile abitabile (Su) o della Superficie utile agibile (Sua) e comunque non dovrà essere superiore a 300 mq per lotto. Le intercapedini della larghezza massima di 1,20 m non verranno calcolate nella superficie complessiva del piano interrato.
19. I locali fuori dalla sagoma dell'edificio devono essere totalmente interrati. I locali entro la sagoma dell'edificio sono da considerarsi interrati qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) un solo lato libero per consentirne l'accesso;
 - b) la media delle distanze del terreno sistemato dall'intradosso del primo solaio completamente fuori terra dovrà essere compresa tra 0,80 m e 1,20 m.
20. Negli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia, al fine di contenere la realizzazione di rampe di accesso ai piani interrati, è ammessa la realizzazione di autorimesse al piano terra dell'edificio senza conteggiarne la superficie ai fini della verifica della Superficie Utile abitabile (Su), per una superficie fino a 25,00 m², purché sia asservita all'unità immobiliare di cui costituisce pertinenza con atto di vincolo trascritto e sia armoniosamente inserita nella composizione architettonica dell'edificio. Per beneficiare della deroga di cui al presente comma il richiedente dovrà obbligarsi, con atto pubblico nei confronti del Comune, a non realizzare, in futuro, alcun accesso carrabile al piano interrato e a mantenere le destinazioni d'uso. Gli edifici già dotati di rampe d'accesso ai piani interrati e/o seminterrati non potranno beneficiare della presente norma.
21. Per accedere ai piani interrati è ammesso un unico accesso carraio per ogni unità immobiliare, della larghezza max. di metri 4,50, con un massimo di tre accessi per ogni fabbricato e per ogni lotto; nel caso venga realizzato un unico accesso carraio è ammessa una larghezza massima di metri 6,00 da realizzarsi su un solo fronte, per ogni fabbricato e per ogni lotto. Per le autorimesse interrate isolate è ammesso un unico accesso carraio della larghezza massima di 6,00 metri da realizzarsi su un solo fronte. Gli accessi, di cui al presente comma, dovranno essere disposti in modo tale da contenere il più possibile l'apertura del fronte al fine di evitare sui fianchi dell'accesso carraio porzioni fuori terra.
22. La superficie per la realizzazione di autorimesse interrate non connesse ad altre destinazioni "n1" non potrà essere superiore al 50% dell'edificabilità del lotto e comunque non superiore a 150 m², complessivi di superficie utile comprese le aree adibite a corsia di manovra. Dovranno avere, inoltre, un unico accesso carrabile della larghezza massima di 6,00 metri.
23. Ai fini del calcolo della Superficie Complessiva (Scu) l'altezza netta massima interna dei locali di nuova costruzione non può essere superiore a metri 2,70 per la destinazione abitativa e metri 3,00 per le altre destinazioni delimitati da solai piani o da piani virtuali, quella minima non inferiore a metri 1,80. Nei vani con soffitto inclinato le parti di superficie con altezze inferiori al minimo potranno far parte del vano stesso pur non entrando nel conteggio della Su purché i parametri dimensionali minimi del vano siano verificati.
24. L'altezza massima di un edificio è quella valutata dalla quota di pavimento del primo

piano non completamente interrato fino alla quota dell'intradosso del solaio di copertura o all'estradosso della trave di colmo. Per terreni posti in declivio detta misurazione dovrà essere verificata su ogni fronte dell'edificio ad esclusione della parte in cui è inserito l'accesso carraio. Questo dovrà essere posizionato possibilmente nel settore a minore acclività in modo da ridurre al minimo i volumi di sbancamento e la sistemazione del terreno, a costruzione ultimata, dovrà essere realizzata nel rispetto delle caratteristiche planoaltimetriche preesistenti.

25. I manufatti di cui alla DU "m5" - cabine elettriche per il funzionamento dei servizi di interesse generale - non sono soggetti alle prescrizioni del piano in tema di indici di edificabilità, ma dovranno avere altezza massima pari a 3,50 metri. Questi dovranno essere inserite armoniosamente nell'ambiente circostante ed essere realizzati utilizzando materiali e tipologie locali.
26. Per interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, qualora per l'irrigazione delle aree verdi previste dalla normativa l'approvvigionamento idrico non è ottenibile da canali irrigui, sorgenti o pozzi privati, è necessario prevedere la costruzione di una cisterna interrata per la raccolta delle acque piovane.
27. La destinazione d'uso di tipo n7 (strutture socio-assistenziali e/o sanitarie) è ammessa su fabbricati esistenti con destinazione d'uso non ammessa nella sottozona con un rapporto di Densità Fondiaria (I) pari a 0,30. Le superfici dei locali al di sotto del primo solaio completamente fuori terra sono da considerarsi come Superfici non residenziali destinate a servizi e accessori e ad impianti speciali (Snr e Snrs)¹¹¹.
28. L'apertura di strutture di tipo n7 (strutture socio-assistenziali e/o sanitarie) è disciplinata dall'art. 38 della l.r. 5/2000.
29. Nelle sottozone Ba1*, Ba2*, Ba3, Ba4* e Ba5* potranno essere recuperati ad uso abitativo i sottotetti dei fabbricati esistenti anteriormente alla data del 22 aprile 1980 anche in deroga agli indici di densità edilizia, al numero dei piani fuori terra ed alla superficie utile minima dell'unità abitativa (Sua), che non dovrà essere inferiore a 40,00 m, purché vengano soddisfatti i rapporti stabiliti per i parcheggi e le aree verdi.

Art. 46 bis (Sottozona Be1*)

1. Nelle porzioni del territorio comunale è individuata la sottozona "Be1*" che delimita le aree degli insediamenti artigianali ed industriali di interesse prevalentemente locale, totalmente o parzialmente edificate, nelle quali le trasformazioni edilizie ed urbanistiche devono conseguire gli obiettivi di miglioramento, riordino e riorganizzazione della trama edilizia urbana e di riqualificazione del patrimonio insediativo.

¹¹¹ L'apertura delle nuove strutture sanitarie e sociali è disciplinata dall'art. 38 della l.r. 25 gennaio 2000, n. 5.

2. La tabella di cui al presente comma, individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10 delle presenti norme ammesse in ogni sottozona tenuto conto delle determinazioni del PTP. Il calcolo della superficie urbanistica (Sur) e della Superficie Complessiva (Scu) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis e 21 quater delle NTA.

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Be1*	d1 d4 e1 e2 m5 n4	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-4-6 b) :1- 2 c) d) :1-4-6	Ce dia

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per la sottozona Be1* i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani e la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

Be1* Destinazioni d'uso	I m2/ m2 densità fondiaria	RC m2/ m2 Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	N. dei piani n°	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
e	0,75	0,40	10,50	2	12,00	6,00

4. E' vietata la costruzione di locali completamente interrati. E' consentita la realizzazione di un piano seminterrato aventi le seguenti caratteristiche:
- il piano dovrà essere totalmente sotto la sagoma dell'edificio;
 - la media delle distanze del terreno sistemato dall'intradosso del primo solaio completamente fuori terra dovrà essere compresa tra 0,80 m e 1,20 m.
5. L'altezza massima è quella valutata dalla quota di pavimento del piano primo non completamente interrato fino all'estradosso del punto più alto della copertura, escluso il pacchetto tecnico. I volumi tecnici e tutti gli impianti dovranno essere contenuti nell'altezza massima.
6. E' vietata la costruzione di edifici per abitazione (d1), ad eccezione di quelli strettamente necessari ad accogliere il personale di custodia o il titolare dell'attività, nella misura massima di una abitazione con una superficie pari allo 0,25 della Superficie Coperta (SC) con un massimo di 100,0 m² di Superficie Utile abitabile (Su) per lotto con un minimo di 50 m² di Superficie Utile abitabile (Su), a condizione che la superficie produttiva sia almeno pari a 200,0 m² utili. L'alloggio dovrà essere asservito all'edificio con vincolo permanente

di destinazione d'uso mediante stipula di atto pubblico da registrarsi e trasciversi a cura del proprietario prima del rilascio del titolo abitativo.

7. La superficie utile destinata ad uffici - attività "d4"- realizzabile soltanto se pertinenziale all'attività di produzione e/o di artigianato, all'interno dei singoli fabbricati non potrà superare i seguenti valori:
 - a) 45,0 m² per attività la cui superficie di produzione (Sua) sia fino a 300 m²;
 - b) il 15% della superficie utile agibile (Sua) per attività da 300 m² fino a 1000 m² di superficie di produzione;
 - c) per attività superiori a 1000 m² utili (Sua), la superficie utile da destinarsi ad uffici sarà pari al 10% calcolata sulla parte eccedente i 1000 m² (150,0 m² + 10% della superficie eccedente);
8. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di mutamento della destinazione d'uso (nel solo caso di mutamento verso categorie di destinazione d'uso che comportino un aumento delle dotazioni) è richiesta la realizzazione delle seguenti dotazioni:
 - a) aree verdi attrezzate ad alto fusto ogni 50,0 m², sistemate in almeno un appezzamento minimo di 70 m² in piena terra e rispondenti complessivamente a:
 - 0,20 m² ogni m² di Superficie Coperta (SC).
 - b) obbligo di una idonea piantumazione lungo la sponda del torrente Arpisson.
 - c) spazi destinati a parcheggio non inferiori alla sommatoria delle dotazioni di 1 m²/100 m³ del volume netto - derivante dal prodotto della Scu e dell'altezza utile interna - e di quelle derivanti dal soddisfacimento delle seguenti misure:
 - 0,50 m² per ogni m² di DU residenziale (almeno 1 autorimessa e 1 posto auto per unità immobiliare);
 - 0,35 m² per ogni m² di DU produzione e artigianato;
 - 0,80 m² per ogni m² di DU uffici pertinenziali alle attività di produzione e/o artigianato.
9. Negli edifici con una o più DU la verifica delle dotazioni relative ai parcheggi, comprese le aree di manovra, dovrà essere computata come sommatoria delle diverse DU tale per cui il numero dei posti auto sia almeno pari ad una quantità derivante dal quoziente di detta superficie divisa per 25 m² e con l'obbligo di una idonea piantumazione costituita da almeno un albero ogni cinque posti auto non coperti di cui almeno il 50% mediante specie locali sempreverdi e distribuiti nell'intera area destinata a parcheggio compatibilmente con la distribuzione della rete viaria interna.
10. Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono, inoltre, comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
11. Gli interventi di nuova costruzione, che dovranno prescindere per quanto possibile dai vincoli del frazionamento catastale, devono essere inseriti nell'ambiente in modo da

produrre il minor impatto possibile. I movimenti di terra, valutati dalla commissione edilizia, non dovranno modificare particolarmente i profili preesistenti.

12. Ogni tipo di edificio, secondo la propria natura e destinazione, dovrà rispettare le norme igieniche e di sicurezza vigenti per la categoria di attività esercitata.
13. I manufatti di cui alla DU "m5" - cabine elettriche per il funzionamento dei servizi di interesse generale - non sono soggetti alle prescrizioni del piano in tema di indici di edificabilità, ma dovranno avere altezza massima pari a 3,50 metri. Questi dovranno essere inseriti armoniosamente nell'ambiente circostante ed essere realizzati utilizzando materiali e tipologie locali.
14. Per l'attività "n4" non sono ammessi:
 - a) Interventi con consistenti modificazioni idrografiche per la derivazione di corsi d'acqua;
 - b) Interventi che determinano degrado del paesaggio per tralicci, cavi ad alta tensione e condotte forzate;
 - c) Interventi con incrementi della temperatura dell'acqua con conseguenze negative per la flora e la fauna acquatica;
 - d) Interventi che provochino rumori e disturbi all'ambiente causati da macchine idrauliche ed elettriche.

Art. 46 ter (Sottozona Be2 , Be3 e Be4*)

1. Nelle porzioni del territorio comunale sono individuate le sottozone " Be2 ", " Be3 " e "Be4*" che delimitano le aree degli insediamenti artigianali, industriali e commerciali, totalmente o parzialmente edificate nelle quali le trasformazioni edilizie ed urbanistiche devono conseguire gli obiettivi di miglioramento, riordino e riorganizzazione della trama edilizia urbana e di riqualificazione del patrimonio insediativo.
2. Le tabelle che seguono individuano le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10 delle presenti norme ammesse in ogni sottozona tenuto conto delle determinazioni del PTP e il calcolo della Superficie Urbanistica (Sur) e della Superficie Complessiva (Scu) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis e 21 quater delle NTA:

2.1- Sottozona " Be2 "

<i>sottozona</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG
Be2	d1 d4 e1 e3 e5 f1 f2 g10 g11 i2 l1 l5 l6 m5 n1 n2 n4	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-4-6 b) :1- 2 c) d) :1-4-6	Ce dia

2.2 - Sottozona " Be3 "

<i>sottozona</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG
Be3	d1 d4 e1 e3 e5 i1 i2 m5 n1 l7 n2 n4	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-4-6 b) :1- 2 c) d) :1-4-6	Ce dia

2.3 - Sottozona "Be4*"

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Be4*	e3 e5 i1 i2	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-4-6 b) :1-2-6 c) d) :1-4-6	Ce dia
	d1 d4 m5 n1 n4	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-4-6 b) :1-2 c) d) :1-4-6	Ce dia

3. Le tabelle di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui ai comma precedenti, stabiliscono per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

3.1 - Sottozona " Be2 "

Be2 Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m2/ m2	RC Rapporto di copertura m2/ m2	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
e	0,75	0,40	11,00	2	12,00	6,00
f	0,75	0,40	11,00	2	12,00	6,00
g	0,75	0,40	11,00	2	12,00	6,00
i	0,75	0,40	11,00	2	12,00	6,00
l	0,75	0,40	11,00	3	12,00	6,00
d4	0,75	0,40	11,00	2	12,00	6,00

3.2 - Sottozona " Be3 "

Be3 Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m2/ m2	RC Rapporto di copertura m2/ m2	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DFm Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
e	0,75	0,40	11,00	2	12,00	6,00
i	0,75	0,40	11,00	2	12,00	6,00
d4	0,60	0,35	11,00	2	12,00	6,00
l7	0,60	0,35	11,00	2	12,00	6,00

3.3 - Sottozona " Be4* "

Be4* Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m2/ m2	RC Rapporto di copertura m2/ m2	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
e	0,75	0,40	11,00	2	12,00	6,00
i	0,75	0,40	11,00	2	12,00	6,00
d4	0,75	0,40	11,00	2	12,00	6,00

4. L'altezza massima è quella valutata dalla quota del terreno esistente fino all'estradosso del punto più alto della copertura escluso il pacchetto tecnico. Anche gli eventuali volumi tecnici e tutti gli impianti dovranno essere contenuti nell'altezza massima. Eventuali soppalchi dovranno sottostare alla verifica dei requisiti relativi all'altezza minima interna e alla verifica della Superficie Utile Agibile (Sua).
5. E' possibile realizzare locali seminterrati nel limite del 30% della Superficie Coperta (SC). I locali seminterrati vengono considerati tali qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) un solo lato libero per consentirne l'accesso;
 - b) la media delle distanze del terreno sistemato dall'intradosso del primo solaio completamente fuori terra dovrà essere compresa tra 0,80 m e 1,20 m.
6. E' vietata la costruzione di edifici per abitazione, ad eccezione di quelli strettamente necessari ad accogliere il personale di custodia o il titolare dell'attività, nella misura massima di una abitazione con una superficie pari allo 0,25 della Superficie utile agibile (Sua) con un massimo di 100 m² di Superficie utile abitabile (Su) per lotto con un minimo di 50 m² di Superficie utile abitabile (Su), a condizione che la superficie produttiva sia almeno pari a 200 m² utili.
7. La superficie utile destinata ad uffici, se pertinenziale all'attività produttiva artigianale e /o commerciale, non potrà superare i seguenti valori:
 - a) 45,0 m² per attività la cui superficie utile agibile (Sua) sia fino a 300 m² ;
 - b) il 15% della superficie utile agibile (Sua) dell'attività per attività da 300 m² fino a

1000 m² di superficie utile agibile (Sua);

- c) per attività superiori a 1000 m² utili (Sua), la superficie utile da destinarsi ad uffici sarà pari al 10% calcolata sulla parte eccedente i 1000 m² (150,0 m² + 10% della superficie eccedente).
8. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di mutamento della destinazione d'uso (nel solo caso di mutamento verso categorie di destinazione d'uso che comportino un aumento delle dotazioni) è richiesta la realizzazione delle seguenti dotazioni:
- a) aree verdi attrezzate ad alto fusto ogni 50,0 m², sistemate in almeno un appezzamento minimo di 70 m² in piena terra e rispondenti complessivamente a:
 - 0,20 m² ogni m² di Superficie Coperta (SC).
 - b) obbligo di una idonea piantumazione lungo la sponda del torrente Arpisson.
 - c) spazi destinati a parcheggio non inferiori alla sommatoria delle dotazioni di 1 m²/100 m³ del volume netto - derivante dal prodotto della Scu e dell'altezza utile interna - e di quelle derivanti dal soddisfacimento delle seguenti misure:
 - 0,50 m² per ogni m² di DU residenziale (almeno 1 autorimessa e 1 posto auto per unità immobiliare);
 - 0,35 m² per ogni m² di DU produzione e artigianato;
 - 0,80 m² per ogni m² di DU uffici pertinenti alle attività di produzione e/o artigianato.
 - 1,00 m² per ogni m² di DU commerciale
9. Negli edifici con una o più DU la verifica delle dotazioni relative ai parcheggi, comprese le aree di manovra, dovrà essere computata come sommatoria delle diverse DU tale per cui il numero dei posti auto sia almeno pari ad una quantità derivante dal quoziente di detta superficie divisa per 25 m² e con l'obbligo di una idonea piantumazione costituita da almeno un albero ogni cinque posti auto non coperti di cui almeno il 50% mediante specie locali sempreverdi e distribuiti nell'intera area destinata a parcheggio compatibilmente con la distribuzione della rete viaria interna.
10. Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono, inoltre, comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
11. Nella sottozona "Be2", le aree in fregio alla strada regionale SR19 per una larghezza dal ciglio stradale di metri 12,00 sono inedificabili e conservano comunque la loro capacità edificatoria nel rispetto degli altri parametri edilizi. Dette superfici devono essere esclusivamente destinate ad aree verdi attrezzate con piantumazione di alberi di medio fusto e le stesse concorrono alla verifica delle relative dotazioni del verde.
12. Sarà facoltà del Comune autorizzare in merito a riporti significativi rispetto all'andamento morfologico del terreno esistente per soddisfare particolari e motivate esigenze tecniche.
13. Ogni tipo di edificio, secondo la propria natura e destinazione, dovrà rispettare le norme igieniche e di sicurezza vigenti per la categoria di attività esercitata.

14. I manufatti di cui alla DU "m5" - cabine elettriche per il funzionamento dei servizi di interesse generale - non sono soggetti alle prescrizioni del piano in tema di indici di edificabilità, ma dovranno avere altezza massima pari a 3,50 metri. Questi dovranno essere inseriti armoniosamente nell'ambiente circostante ed essere realizzati utilizzando materiali e tipologie locali.
15. Per l'attività "n4" non sono ammessi:
- a) Interventi con consistenti modificazioni idrografiche per la derivazione di corsi d'acqua;
 - b) Interventi che determinano degrado del paesaggio per tralicci, cavi ad alta tensione e condotte forzate;
 - c) Interventi con incrementi della temperatura dell'acqua con conseguenze negative per la flora e la fauna acquatica;
 - d) Interventi che provochino rumori e disturbi all'ambiente causati da macchine idrauliche ed elettriche.
- 15 bis. Sono vietati tutti gli interventi che possono pregiudicare la qualità delle acque del pozzo, così come stabilito dalla vigente legislazione in materia di tutela delle acque dall'inquinamento¹¹².

Art. 46 quater (Sottozona Bc1*)

1. Nel territorio comunale la sottozona "Bc1*" delimita le aree degli insediamenti commerciali, turistico - ricettivi, terziari e artigianali, totalmente o parzialmente edificate nelle quali le trasformazioni edilizie ed urbanistiche devono conseguire gli obiettivi di miglioramento, riordino e riorganizzazione della trama edilizia urbana e di riqualificazione del patrimonio insediativo.
2. La tabella di cui al presente comma, individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10 delle presenti norme ammesse nella sottozona e il calcolo della Superficie Urbanistica (Sur) e della Superficie Complessiva (Scu) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis e 21 quater delle NTA:

¹¹²In riferimento all'articolo 29 delle presenti NTA e ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è fatto divieto di insediamento di:

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti, ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione del bestiame nella zona di rispetto ristretta.

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Bc1*	*	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-4-6 b) :1- 2 c) d) :1	Ce dia

* Per gli usi e attività si fa riferimento alle destinazioni d'uso di cui alla seguenti deliberazioni: DCR del 22.02.1995 n. 1187/XI; DGR del 30.12.2000 n. 4653; DCR del 19.09.2001 n. 2198/XI; DCR del 02.04.2003 n. 3142/XI; DCR del 05.11.2003 n. 192/XII; DCR del 11.07.2007 n. 2883/XII; DCR del 10.07.2009 n. 598/XIII.

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma precedente, stabilisce per la sottozona i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

Bc1* Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m2/ m2	RC Rapporto di copertura m2/ m2	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
e	0,75	0,40	12,00	3	12,00	6,00
f	0,75	0,40	12,00	3	12,00	6,00
g	0,75	0,40	12,00	3	12,00	6,00
i	0,75	0,40	12,00	3	12,00	6,00
l	0,75	0,40	12,00	3	12,00	6,00
d4	0,75	0,40	12	3	12,00	6,00
n2	0,20	0,40	8	3	12,00	6,00

4. Gli interventi su edifici esistenti che si sviluppano su quattro piani fuori terra sono limitati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza modifiche della sagoma esistente.
5. L'altezza massima è quella valutata dalla quota di pavimento del piano primo non completamente interrato fino all'estradosso del punto più alto della copertura escluso il pacchetto tecnico. Altri eventuali volumi tecnici dovranno essere contenuti nell'altezza massima.
6. E' vietata la costruzione di edifici per abitazione (d1), ad eccezione di quelli strettamente necessari ad accogliere il personale di custodia o il titolare dell'attività, nella misura massima di tre unità abitative residenziali con superficie massima cadauna di 100 m² di Superficie utile abitabile (Su) e minima di 50 m² a condizione che la Superficie produttiva o commerciale (Sua) sia almeno di 1000 m² utili per lotto.
7. La superficie utile destinata ad uffici "d4", realizzabile come pertinenza dell'attività commerciale, artigianale e ricettiva, ad esclusione dell'attuale edificio direzionale, non potrà superare i seguenti valori:

- a) 45 m² di Superficie utile abitabile (Su) per attività la cui superficie utile agibile (Sua) sia fino a 300 m²;
 - b) il 15% della superficie complessiva dell'attività (Sua) per attività da 300 m² fino a 1000 m² di superficie;
 - c) per attività superiori a 1000 m² utili, la superficie utile da destinarsi ad uffici sarà pari al 10% calcolata sulla parte eccedente i 1000 m² (150 m² + 10% della superficie eccedente).
8. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento è richiesta la realizzazione delle seguenti dotazioni:
- a) aree verdi attrezzate ad alto fusto ogni 50,0 m², sistemate in almeno un appezzamento minimo di 70 m² in piena terra e rispondenti complessivamente a:
 - 0,20 m² ogni m² di Superficie Coperta (SC).
 - b) obbligo di una idonea piantumazione lungo la sponda del torrente Arpisson.
 - c) spazi destinati a parcheggio non inferiori alla sommatoria delle dotazioni di 1 m²/100 m³ del volume netto - derivante dal prodotto della Scu e dell'altezza utile interna - e di quelle derivanti dal soddisfacimento delle seguenti misure:
 - 0,90 m² per ogni m² di DU insediabili
9. Negli edifici con una o più DU la verifica delle dotazioni relative ai parcheggi, comprese le aree di manovra, dovrà essere computata come sommatoria delle diverse DU tale per cui il numero dei posti auto sia almeno pari ad una quantità derivante dal quoziente di detta superficie divisa per 25 m² e con l'obbligo di una idonea piantumazione costituita da almeno un albero ogni dieci posti auto non coperti di cui almeno il 50% mediante specie sempreverdi e distribuiti nell'intera area destinata a parcheggio compatibilmente con la distribuzione della rete viaria interna.
10. Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono, inoltre, comportare l'eliminazione dei volumi superflui, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
11. Ogni tipo di edificio, secondo la propria natura e destinazione, dovrà rispettare le norme igieniche e di sicurezza vigenti per la categoria di attività esercitata.
12. I manufatti di cui alla DU "m5" - cabine elettriche per il funzionamento dei servizi di interesse generale - non sono soggetti alle prescrizioni del piano in tema di indici di edificabilità, ma dovranno avere altezza massima pari a 3,50 metri. Queste dovranno essere inserite armoniosamente nell'ambiente circostante ed essere realizzati utilizzando materiali e tipologie degli edifici esistenti.
13. Entro l'area "Bc1*" la Superficie utile agibile (Sua) relativa alle funzioni ricettive, agli uffici destinati ad attività direzionali, alle attività bancarie e simili non potrà superare il 25% della Superficie Utile agibile (Sua) dell'intera sottozona; in tale quota non saranno computati gli eventuali spazi destinati a funzioni espositive e per manifestazioni nonché le superfici degli uffici pertinenti alle attività commerciali ed artigianali/produktive.

14. Per l'attività "n4" non sono ammessi:

- a) Interventi con consistenti modificazioni idrografiche per la derivazione di corsi d'acqua;
- b) Interventi che determinano degrado del paesaggio per tralicci, cavi ad alta tensione e condotte forzate;
- c) Interventi con incrementi della temperatura dell'acqua con conseguenze negative per la flora e la fauna acquatica;
- d) Interventi che provochino rumori e disturbi all'ambiente causati da macchine idrauliche ed elettriche superiori ai limiti di legge.

14bis. Sono vietati tutti gli interventi che possono pregiudicare la qualità delle acque del pozzo, così come stabilito dalla vigente legislazione in materia di tutela delle acque dall'inquinamento¹¹³.

Art. 47 (Sottozone di tipo "C")

1. Sul territorio comunale non sono presenti zone di tipo C.

Art. 48 (Sottozona Da1)

1. Nel territorio comunale la sottozona "Da1" delimita le aree destinate alle attività produttive industriali, totalmente o parzialmente edificate nelle quali le trasformazioni edilizie ed urbanistiche devono conseguire gli obiettivi di miglioramento, riordino e riorganizzazione della trama edilizia urbana e di riqualificazione del patrimonio insediativo.
2. La tabella di cui al presente comma, individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10 delle presenti norme ammesse nella sottozona e il calcolo della Superficie Urbanistica (Sur) e della Superficie Complessiva (Scu) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis e 21 quater delle NTA:

113 In riferimento all'articolo 29 delle presenti NTA e ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è fatto divieto di insediamento di:

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti, ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione del bestiame nella zona di rispetto ristretta.

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Da1	d1 d4 h1 m5 n4	Art. 8 comma 1: a) :1-2-3-4-6 b) :1-2 c) d) :1	Ce dia

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma precedente, stabilisce per la sottozona i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

Da1 Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
h	0,75	0,40	12,00	3	12,00	6,00
d4	0,75	0,40	12,00	3	12,00	6,00

4. L'altezza massima è quella valutata dalla quota di pavimento del piano primo non completamente interrato fino all'estradosso del punto più alto della copertura escluso il pacchetto tecnico. Anche gli eventuali volumi tecnici dovranno essere contenuti nell'altezza massima.
5. La Superficie Utile Agibile (Sua) minima consentita per le attività e destinazioni di cui alla tabella di cui al comma 3 dovrà essere pari a 500 m² utili.
6. E' vietata la costruzione di edifici per abitazione, ad eccezione di quelli strettamente necessari ad accogliere il personale di custodia o il titolare dell'attività, nella misura massima di una abitazione con una superficie (Su) pari allo 0,25 della Superficie Utile Agibile (Sua) con un massimo di 100 m² di (Su) e con un minimo di 50 m² (Su) per lotto.
7. La superficie utile destinata ad uffici, realizzabile solo come pertinenza delle attività produttive industriali, non potrà superare i seguenti valori:
- il 15% della superficie utile agibile (Sua) per attività da 500 m² fino a 1000 m² di superficie utile agibile (Sua);
 - per attività superiori a 1000 m² utili, la superficie utile da destinarsi ad uffici sarà pari al 10% calcolata sulla parte eccedente i 1000 m² (150 m² + 10% della superficie eccedente).

8. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di mutamento della destinazione d'uso (nel solo caso di mutamento verso categorie di destinazione d'uso che comportino un aumento delle dotazioni) è richiesta la realizzazione delle seguenti dotazioni:
- a) aree verdi attrezzate dotate di almeno un albero ogni 50 m², in piena terra, di cui almeno il 50% mediante specie perenni locali sempreverdi, e rispondenti complessivamente a:
 - 0,15 m² ogni m² di SC (Superficie Coperta).
 - b) spazi destinati a parcheggio non inferiori alla sommatoria delle dotazioni di 1 m²/100 m³ del volume netto derivante dal prodotto della Scu e dell'altezza utile interna e di quelle derivanti dal soddisfacimento delle seguenti misure:
 - m² 0,50 per ogni m² di DU residenziale (almeno 1 autorimessa e 1 posto auto per unità immobiliare);
 - m² 0,35 per ogni m² di DU produzione e/o industria;
 - m² 1,00 per ogni m² di DU uffici pertinenti alle attività produttive industriali.
9. Negli edifici con una o più DU la verifica delle dotazioni relative ai parcheggi, compresa l'area di manovra, dovrà essere computata come sommatoria delle diverse DU tale per cui il numero dei posti auto sia almeno pari ad una quantità derivante dal quoziente di detta superficie divisa per 25 m² e con l'obbligo di una idonea piantumazione costituita da almeno un albero ogni 5 posti auto di cui almeno la metà del tipo sempreverdi.
10. Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono, inoltre, comportare l'eliminazione dei volumi contrastanti con l'insieme edificato, con eventuale loro riedificazione entro nuove tipologie morfologiche coerenti con i caratteri del contesto.
11. Ogni tipo di edificio, secondo la propria natura e destinazione, dovrà rispettare le norme igieniche e di sicurezza vigenti per la categoria di attività esercitata.
12. I manufatti di cui alla DU "m5" - cabine elettriche per il funzionamento dei servizi di interesse generale - non sono soggetti alle prescrizioni del piano in tema di indici di edificabilità, ma dovranno avere altezza massima pari a 3,50 metri. Queste dovranno essere inserite armoniosamente nell'ambiente circostante ed essere realizzati utilizzando materiali e tipologie locali.
13. Per l'attività "n4" non sono ammessi:
- a) Interventi con consistenti modificazioni idrografiche per la derivazione di corsi d'acqua;
 - b) Interventi che determinano degrado del paesaggio per tralicci, cavi ad alta tensione e condotte forzate;
 - c) Interventi con incrementi della temperatura dell'acqua con conseguenze negative per la flora e la fauna acquatica;

- d) Interventi che provochino rumori e disturbi all'ambiente causati da macchine idrauliche ed elettriche.

13bis. Sono vietati tutti gli interventi che possono pregiudicare la qualità delle acque del pozzo, così come stabilito dalla vigente legislazione in materia di tutela delle acque dall'inquinamento¹¹⁴.

Art. 49 (Sottozone Ea)

1. Sul territorio comunale, pur presentando aree con caratteristiche tipiche dell'alta montagna, non sono state individuate sottozone di tipo Ea.

Art. 50 (Sottozone Eb1-Eb2-Eb3-Eb4)

1. Nella tavola P4 "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone Eb, agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.
2. Le tabelle di cui al presente comma individuano i pascoli, indicando gli usi e le attività ammesse ai sensi dell'art. 10 in ogni sottozona:

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Eb1 Eb2*	b9 b13 c1 c3	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3	Ce dia

¹¹⁴In riferimento all'articolo 29 delle presenti NTA e ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è fatto divieto di insediamento di:

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti, ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione del bestiame nella zona di rispetto ristretta.

*La sottozona Eb2 viene considerata come pascolo di particolare interesse agro-silvo-pastorale, ai fini della lettera d), comma 2, dell'art. 14 della LR 11/98.

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Eb3 ⁽²⁾	a1 a2 a3	Art. 8 comma 1: a):1- 2	Ce dia
	b9 b13	Art. 8 comma 1: a):1-2-3-4-6 d):1	Ce dia
	c1 ⁽³⁾ c3 ⁽³⁾	Art. 8 comma 1: a):1-2-3-4-6 b) ⁽¹⁾ : 1- 2 c) d):1- 4	Ce dia

- 1) Gli interventi di nuova costruzione nel sottosuolo, da realizzarsi in prossimità delle costruzioni esistenti, sono sempre consentiti per le destinazioni d'uso previste nella sottozona.
- 2) Per gli interventi ricadenti nella sottozona Eb3 si applicano le disposizioni di cui alla Lr 21 maggio 2007, n. 8, alla DGR 1815 del 6 luglio 2007 e alle "Misure di conservazione" approvate con DGR 1087 del 18 aprile 2008, concernenti i criteri per l'applicazione della Valutazione di Incidenza e i contenuti minimi per la Relazione di Incidenza.
- 3) solo per attività ed usi di tipo agro-silvo-pastorali.

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Eb4 ⁽¹⁾⁽³⁾	a1 a2 a3	Art. 8 comma 1: a):1- 2	Ce dia
	b9 b13 c1 ⁽⁴⁾ c3 ⁽⁴⁾	Art. 8 comma 1: a):1-2-3-4-6 b) ⁽²⁾ : 1- 2 c) d):1- 4	Ce dia

--	--	--	--

- 1) Pascolo da riqualificare. La sottozona è un'area di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale ai fini di cui alla lettera d), comma 2 dell'art. 14 della Lr 11/98.
- 2) Gli interventi di nuova costruzione nel sottosuolo, da realizzarsi in prossimità delle costruzioni esistenti, sono sempre consentiti per le destinazioni d'uso previste nella sottozona.
- 3) Per gli interventi ricadenti nella sottozona Eb4 si applicano le disposizioni di cui alla Lr 21 maggio 2007, n. 8, alla DGR 1815 del 6 luglio 2007 e alle "Misure di conservazione" approvate con DGR 1087 del 18 aprile 2008, concernenti i criteri per l'applicazione della Valutazione di Incidenza e i contenuti minimi per la Relazione di Incidenza.
- 4) per usi e attività di tipo agro-silvo-pastorali.

3. Nel pascolo da riqualificare dell'Arpisson, delimitato nella P4 "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" come sottozona Eb4, sono ammessi interventi di completamento e di ampliamento rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive degli addetti e degli animali, in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto dei tramuti.
4. La localizzazione e il dimensionamento degli interventi di cui al comma 3 relativi ai fabbricati rurali sono determinati dalle esigenze aziendali convalidate nello specifico dal giudizio di razionalità espresso dalle competenti strutture regionali, sulla base del manuale tecnico contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi.
5. Sono ammessi alle medesime condizioni interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
6. Nei pascoli non compresi fra quelli da riqualificare, gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
 - a) materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze;
 - b) conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.).
7. Nel pascolo da riqualificare dell'Arpisson, di cui al comma 3, fatte salve ulteriori disposizioni recate da eventuali piani e programmi di settore e comunque dei Piani di Sviluppo rurale vigenti, nella esecuzione degli interventi, l'accesso deve avvenire utilizzando le attuali infrastrutture senza prevedere nuove strade. Sono ammessi:
 - a) l'adeguamento delle strutture edilizie esistenti, con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, con eventuali completamenti e incrementi rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive degli addetti e degli animali, in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto dei tramuti;
 - b) la conservazione e il mantenimento degli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.).
8. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
9. Non sono ammessi :
- a) lo scavo e il riporto del terreno (se non per opere di consolidamento e riassetto idrogeologico e lavorazioni agricole nonché per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, purché non modifichino i fenomeni idraulici che possono avere luogo nell'area interessata, da certificare da parte del progettista);
 - b) modifiche dell'assetto geometrico e statico del pendio se non per quanto strettamente connesso alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, purché non modifichino i fenomeni idraulici che possono avere luogo nell'area interessata, da certificare da parte del progettista;
 - c) variazioni indotte del regime idrogeologico naturale.
10. Qualora lo scavo e il riporto del terreno , ammessi per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 3 comportino rilevanti modifiche dell'assetto geometrico e statico del pendio, il Comune può ordinare la demolizione e la ricostruzione in altro sito dell'edificio oggetto dell'intervento.
11. Le aree insistenti nelle sottozone del presente articolo ancora sprovviste di accesso pubblico veicolare o delle reti di acquedotto e fognatura pubbliche, il rispetto degli equilibri relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche è da considerarsi garantito rispettivamente con semplice accesso pedonale, con acquedotto e sistemi di smaltimento dei reflui anche privati, purché autorizzati dai competenti uffici di igiene.
12. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della Lr 11/1998.

Art. 51 (Sottozona Ec1)

1. Nella tavola P4 "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" è delimitata la sottozona Ec1, costituita da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.

<i>sottozona</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG
Ec1	a1 a2 a3 b9 b13 b17	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3	Ce dia

2. La sottozona Ec1 è un'area di specifico interesse agricolo od agro-silvo-pastorale ai fini di cui alla lettera d), comma 2 dell'art. 14 della l.r. 11/98.
3. All'interno della sottozona Ec1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della l.r. 11/98 e all'art. 63 relativamente alle parti indicate quali aree boscate ed in particolare valgono i seguenti divieti:
 - a) di ogni nuova edificazione, anche a scopo agricolo, con la sola eccezione riguardante gli interventi di recupero e quelli di ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti;
4. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all'art. 21 delle NTA del PTP, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale, ivi compresa l'opzione zero.
5. Previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, è consentito il ripristino dei fabbricati diroccati purché risultino accatastati o la cui esistenza, alla data di adozione del presente strumento urbanistico, sia provata da documentazione fotografica o scritta; gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati anzidetti dovranno consistere in un insieme sistematico di opere nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi e dal loro contesto, fatte salve le determinazioni delle competenti strutture regionali in materia di tutela dei beni architettonici ed ambientali, ove necessario.
6. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della l.r. 11/1998.

Art. 52 (Sottozone Ed1 - Ed2 – Ed3 – Ed4)

1. Nella tavola P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone Ed1, Ed2, Ed3, ed Ed4 destinate ad usi speciali quali: depuratori, stazioni di pompaggio di reti nazionali e/o internazionali, manufatti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica e del gas.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammesse in ogni sottozona:

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ed1 Ed2	n4 n5	Art. 8 comma 1: a):1 - 2 - 3 – 4 b) : 1 ⁽²⁾ - 2 c) d):1- 4	Ce dia
	d1 ⁽¹⁾	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3-4- 6 c) d):1- 4	Ce Dia

1) La destinazione d'uso è ammessa se legata alle attività di tipo **n5**.

2) Interventi di nuova costruzione nel sottosuolo, da realizzarsi in prossimità delle costruzioni esistenti, sono sempre consentiti per le destinazioni d'uso previste nella sottozona; fuori terra la nuova costruzione è limitata alle infrastrutture pubbliche di servizio o di pubblico interesse¹¹⁵.

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ed3 Ed4	n4 n5 n6	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3 – 4 c) d):1- 4	Ce dia
	n4 n5 n6	Art. 8 comma 1: b):1- 2	PUD

¹¹⁵ Per la definizione di pubblico interesse DGR 4243/2006

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (I_{max}), nonché il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
m	0,05	0,05	3,50	1	12,00	6,00
n	0,05	0,10	4,50	1	12,00	6,00

4. Nelle sottozone di cui al comma 1 sono ammessi:

a) le opere di urbanizzazione primaria puntuali a rete;

5. Non sono ammessi :

a) lo scavo e il riporto del terreno (se non per opere di consolidamento e riassetto idrogeologico e lavorazioni agricole nonché per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, purché non modifichino i fenomeni idraulici che possono avere luogo nell'area interessata, da certificare da parte del progettista);

b) modifiche dell'assetto geometrico e statico del pendio se non per quanto strettamente connesso alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, purché non modifichino i fenomeni idraulici che possono avere luogo nell'area interessata, da certificare da parte del progettista.

c) variazioni indotte del regime idrogeologico naturale.

6. Negli interventi di manutenzione straordinaria e di quelli ammessi dalla tabella di cui al comma 2 è obbligatorio realizzare idonee quinte alberate dotate di almeno 1 albero d'alto fusto ogni 75 m² di superficie coperta, comprensiva di manufatti di qualunque genere, impianti, cisterne, ecc. In particolare nella zona Ed3, Ed4, Ed1 è prescritta una quinta alberata continua d'alto fusto in fregio alla Dora Baltea di vegetazione riparia.

7. Nelle sottozone Ed3 e Ed4 sono vietati usi, attività ed interventi tali da aggravare le interferenze antropiche nelle dinamiche evolutive dei corsi d'acqua e i rischi idraulici ed idrogeologici, o tali da ridurre la fruibilità e l'accessibilità dei corsi d'acqua stessi e delle loro sponde, o tali da richiedere opere di difesa e di sistemazione idraulica, con le sole eccezioni degli insediamenti consolidati, ivi comprese le opere per utilizzi delle acque per scopi irrigui, idroelettrici, industriali e per consumi umani, purché i nuovi interventi non comportino riduzioni significative delle aree di espansione e laminazione delle piene.

8. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della Lr 11/1998.

9. Per l'attività "n4" non sono ammessi:

a) Interventi con consistenti modificazioni idrografiche per la derivazione di corsi d'acqua;

- b) Interventi che determinano degrado del paesaggio per tralicci, cavi ad alta tensione e condotte forzate;
- c) Interventi con incrementi della temperatura dell'acqua con conseguenze negative per la flora e la fauna acquatica;
- d) Interventi che provochino rumori e disturbi all'ambiente causati da macchine idrauliche ed elettriche.

Art. 53 (Sottozone Ee1 – Ee2)

1. Nella tavola P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario ed archeologico.
2. Le sottozone Ee1 e Ee2 sono aree di particolare interesse paesaggistico ai fini dell'art. 14 lettera d), comma 2 della Lr 11/98.
3. Nelle sopracitate sottozone è vietata ogni attività edificatoria e trovano applicazione le norme cogenti e prevalenti delle NAPTP, art. 40, con l'obiettivo primario di conseguire la tutela e la valorizzazione del territorio interessato.
4. Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali ai sensi delle NAPTP, art. 40, comma 2, lett. a), sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dall'organo comunale competente, previo parere favorevole della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, su proposta dei soggetti interessati.

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ee1	b7 b13 b24 d1 d2 d3 g7	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3 c) d):1 Art. 9 comma 1, lettera d)	Ce dia

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ee2	b17	Art. 8 comma 1: a): 1- 2- 3 Art. 9 comma 1, lettera d)	Ce dia

5. Nella sottozona Ee2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della Lr 11/98 in quanto ricade completamente in area boscata
6. Ogni intervento su edifici esistenti richiede la preventiva acquisizione dei pareri favorevoli delle strutture competenti in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali.
7. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
8. Nelle sottozone di cui al presente articolo, oltre agli interventi di cui alla tabella precedente, sugli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) per quanto riguarda le destinazioni d'uso "d1", "d2" e "d3" la superficie utile minima dell'unità abitativa (Su) non dovrà essere inferiore a 50,0 m² e non potranno essere realizzate più di tre unità residenziali;
 - b) l'utilizzo dei seminterrati esistenti con accesso defilato per ricavare autorimesse e/o locali a servizio degli edifici in cui si collocano.
9. Le prescrizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo trovano applicazione solo per ogni singolo lotto di pertinenza degli immobili esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico.
10. Le aree insistenti nelle sottozone del presente articolo ancora sprovviste di accesso pubblico veicolare o delle reti di acquedotto e fognatura pubbliche, il rispetto degli equilibri relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche è da considerarsi garantito rispettivamente con semplice accesso pedonale, con acquedotto e sistemi di smaltimento dei reflui anche privati, purché autorizzati dai competenti uffici di igiene.
11. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della Lr 11/1998.
12. Nelle sottozone Ee1 ed Ee2 non sono ammessi:
 - a) lo scavo e il riporto del terreno (se non per opere di consolidamento e riassetto idrogeologico e lavorazioni agricole nonché per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, purché non modificano i fenomeni idraulici che possono avere luogo nell'area interessata, da certificare da parte del progettista);
 - b) modifiche dell'assetto geometrico e statico del pendio se non per quanto strettamente connesso alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, purché non modificano i fenomeni idraulici che possono avere luogo nell'area interessata, da certificare da parte del progettista;
 - c) variazioni indotte del regime idrogeologico naturale.

Art. 54 (Sottozone Ef1-Ef2-Ef3-Ef4 -Ef5)

1. Le sottozone di tipo Ef individuano le parti di territorio che presentano valore naturalistico comprendenti siti di specifico interesse naturalistico o altre aree naturali.

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ef1 Ef4	a1 a2 a3 b9 b13 b17 c1	Art. 8 comma 1: a): 1- 2- 3	Ce dia

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Ef2	a1 a2 a3	Art. 8 comma 1: a):1- 2	Ce dia
	b9 b13	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3 -4 b) ⁽¹⁾ :1- 2 c) d): 1	Ce dia

1) Gli interventi di nuova costruzione nel sottosuolo, da realizzarsi in prossimità delle costruzioni esistenti, sono sempre consentiti per le destinazioni d'uso previste nella sottozona; fuori terra sono ammesse limitatamente alla realizzazione di strutture agro-pastorali funzionali alla razionale gestione dei pascoli da riqualificare e alle infrastrutture pubbliche di servizio o di pubblico interesse¹¹⁶.

¹¹⁶ Per la definizione di pubblico interesse DGR 4243/2006

<i>sottozona</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG
Ef3	a1	Art. 8 comma 1: a):1- 2	Ce dia

<i>sottozona</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG
Ef5	a1 a2 a3 b9 b13	Art. 8 comma 1: a):1- 2-3	Ce dia

2. I siti di specifico interesse naturalistico individuati come sottozone Ef sono da considerarsi di particolare pregio ambientale e naturalistico ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della lr 11/98 e smi. e si applicano le prescrizioni e gli indirizzi di cui all'art. 38 dell'NAPTP.
3. Per gli interventi ricadenti nelle sottozone Ef1, Ef2, Ef3 si applicano le disposizioni di cui alla lr 21 maggio 2007, n. 8, alla DGR 1815 del 6 luglio 2007 e alle "Misure di conservazione" approvate con DGR 1087 del 18 aprile 2008, concernenti i criteri per l'applicazione della Valutazione di Incidenza e i contenuti minimi per la Relazione di Incidenza.
4. Le parti di territorio di cui al precedente comma 1 individuate come sottozone Ef nel PRG sono altresì da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale, ai sensi della lettera f), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della deliberazione di Giunta regionale 15.02.1999, n. 421 e smi.
5. Le destinazioni di uso e gli interventi consentiti nelle sottozone sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione del sito.
6. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti dovranno assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri distintivi della tipologia tradizionale.
7. Nuove opere infrastrutturali sono esclusivamente ammesse per opere di difesa idrogeologica del suolo, di sfruttamento delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora, queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali, e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
8. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate, ai sensi dell'art. 33 della lr 11/98 e smi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA.
9. Gli interventi di nuova costruzione nel sottosuolo, da realizzarsi in prossimità delle

costruzioni esistenti, sono sempre consentiti per le destinazioni d'uso previste nella sottozona.

10. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della Lr 11/1998.
11. Nelle sottozone Ef1 ed Ef4 che rientrano nelle zone boscate, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della Lr 11/98.

Art. 55 (Sottozone Eg1- Eg2 - Eg3 - Eg4 - Eg5 – Eg6 - Eg7 – Eg8 - Eg9 – Eg10 - Eg11 - Eg12 - Eg13 – Eg14 – Eg15 – Eg16 – Eg17 – Eg18 – Eg19 - Eg20)

1. Nella tavola P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto), non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondo valle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.
2. Le sottozone del presente articolo sono da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale, ai sensi della lettera g), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della deliberazione di Giunta regionale 15.02.1999, n. 421 e smi e ai sensi della lettera d), comma 2 dell'art. 14 della Lr 11/98 e smi, in quanto individuano le buone terre coltivabili, che per la loro vocazione produttiva costituiscono il principale sostegno economico del settore primario e comprendono le attività agricole che, con la loro presenza diffusa sul territorio, garantiscono la difesa del suolo dai rischi idrogeologici e la specificità del sistema insediativo tradizionale. Su tali zone operano le prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 26 delle NAPTP.
3. Le tabelle seguenti individuano le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammesse in ogni sottozona:

<i>sottozona</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG
Eg1	b1 b7 b13	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3- 4- 6 c) d):1- 4	Ce dia
	b23	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3- 4- 6 b) ⁽¹⁾ :1- 2 c) d):1- 4	Ce dia
	m5 ⁽²⁾ n4 ⁽²⁾	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3- 4 b) ⁽¹⁾ :1- 2 c) d):1 - 4	Ce dia

1) Gli interventi di nuova costruzione nel sottosuolo, da realizzarsi in prossimità delle costruzioni esistenti, sono sempre consentiti per le destinazioni d'uso previste nella sottozona; fuori terra sono ammesse limitatamente alla realizzazione di strutture agropastorali funzionali alla razionale gestione dei pascoli da riqualificare e alle infrastrutture pubbliche di servizio o di pubblico interesse¹¹⁷.

2) Limitatamente ad attività ricreative, per il tempo libero e per lo sport.

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Eg3 Eg5 Eg6 Eg10 Eg11 Eg13	b1 b3 ⁽³⁾ b5 ⁽³⁾ b7 b9 b13	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3- 4 ⁽²⁾ c)	Ce dia
	d1 ⁽¹⁾ m5 n4	Art. 8 comma 1: a): 1- 2- 3- 4 b): 1 c) d):1 ⁽¹⁾	Ce dia

1) Il mutamento della destinazione d'uso, di cui all'art. 8 comma d1, è ammesso solo verso categorie destinate alle attività agricole o ad essa connesse. Il cambio di destinazione d'uso dalle attività agro-silvo-pastorali, non è ammesso.

2) La ristrutturazione edilizia, di cui art.8 comma a 4, è ammessa purché sia mantenuto l'involucro edilizio attuale e sia effettuato il cambio di destinazione edilizia solo verso attività di tipo agricolo o ad essa connesse.

3) Esclusivamente per le sottozone Eg11 e Eg13.

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Eg2 Eg8	b1 b3 b5 b7 b9 b13	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3- 4 ⁽²⁾ c)	Ce dia
	d1 ^{(1) (4)} m5 ⁽³⁾ n4 ⁽³⁾	Art. 8 comma 1: a): 1- 2- 3- 4 b): 1 c) d): 1	Ce dia

¹¹⁷ Per la definizione di pubblico interesse DGR 4243/2006

- 1) In riferimento alla modalità di intervento di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), punto 1, il mutamento della destinazione d'uso, di cui all'art. 8 comma d1, è ammesso solo verso categorie destinate alle attività agricole o ad essa connesse. Il cambio di destinazione d'uso dalle attività agro-silvo-pastorali, non è ammesso. Non è ammessa la nuova edificazione.
- 2) La ristrutturazione edilizia, di cui art.8 comma a 4, è ammessa purché sia mantenuto l'involucro edilizio attuale e sia effettuato il cambio di destinazione edilizia solo verso attività di tipo agricolo o ad essa connesse.
- 3) Limitatamente ad attività di ricreazione, tempo libero e sport.
- 4) Non è ammessa la nuova edificazione.

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Eg12 Eg14 Eg15 Eg16 Eg17 Eg18 Eg19 Eg20	b1 b7 b9 b13 c1 d3	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3	Ce dia
	b24	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3 b) ⁽¹⁾ :1 c)	Ce Dia

1) Interventi di nuova costruzione nel sottosuolo, da realizzarsi in prossimità delle costruzioni esistenti, sono sempre consentiti per le destinazioni d'uso previste nella sottozona; fuori terra la nuova costruzione è limitata alle infrastrutture pubbliche di servizio o di pubblico interesse¹¹⁸.

4. Le tabelle seguenti individuano le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammesse in ogni sottozona:

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Eg4 Eg7 Eg9	b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b9 b13	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3-4- 6 b): 1- 2 c) d):1- 4	Ce dia

¹¹⁸ Per la definizione di pubblico interesse DGR 4243/2006

	b21 b24 d1 ⁽¹⁾ m5 n4		
--	---	--	--

1) Il mutamento della destinazione d'uso, di cui all'art. 8 comma d1, è ammesso solo verso categorie destinate alle attività agricole o ad essa connesse. Il cambio di destinazione d'uso dalle attività agro-silvo-pastorali, non è ammesso.

5. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.

6. Non sono ammessi :
 - a) lo scavo e il riporto del terreno (se non per opere di consolidamento e riassetto idrogeologico e lavorazioni agricole nonché per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, purché non modifichino i fenomeni idraulici che possono avere luogo nell'area interessata, da certificare da parte del progettista);
 - b) modifiche dell'assetto geometrico e statico del pendio se non per quanto strettamente connesso alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente , purché non modifichino i fenomeni idraulici che possono avere luogo nell'area interessata, da certificare da parte del progettista;
 - c) variazioni indotte del regime idrogeologico naturale.

7. Nelle sottozone di cui al presente articolo sono sempre ammesse le opere di urbanizzazione primaria puntuali a rete.

8. Nelle sottozone denominate Eg4, Eg7, Eg9, Eg11 ed Eg13 è consentita la realizzazione di deposito attrezzi per esigenze lavorative la cui superficie non dovrà essere superiore a 12,00 m² ed altezza massima al colmo pari a 3,00 metri purché siano edificati su un lotto minimo di 1000 m² con vincolo di 3000 m² totali di terreno nella stessa zona omogenea di piano regolatore anche non contigui e che la distanza minima dai confini sia di almeno 6,00 metri. Tali costruzioni dovranno se fuori terra essere in legname che ne consentano lo smontaggio ed avere tetto a due falde con copertura il lose, oppure essere seminterrati o interrati con fronti rivestiti in pietra e un aspetto che si inserisca armoniosamente nell'ambiente.

9. Sui fabbricati rurali esistenti nelle sottozone Eg11 ed Eg13 è ammesso, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, l'adeguamento, una tantum, mediante ampliamento edilizio, della consistenza di edifici a destinazione rurale nel rispetto dei parametri certificati dall'attestato di razionalità rilasciato dal competente Assessorato Regionale entro il limite massimo del 20% della superficie esistente .

10. Nelle sottozone di cui al presente articolo sono sempre ammesse le opere di urbanizzazione primaria puntuali a rete.
11. Per le sottozone denominate Eg4-Eg7-Eg9, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse, si devono rispettare i seguenti parametri edilizi:

Destinazioni d'uso	I m ² / m ² densità fondiaria	RC m ² / m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	N. dei piani N°	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
b	/	/	11,00	2	12,00	6,00

Sono inoltre consentite le seguenti trasformazioni edilizie ed urbanistiche:

- a) l'incremento, una tantum, mediante ampliamento edilizio, della consistenza di edifici a destinazione residenziale del tipo "isolato" esistenti alla data dell'adozione del presente strumento urbanistico, nel rispetto dei seguenti parametri: + 20% Scu con un massimo di 40 m² (la superficie di venti metri quadrati è sempre consentita); tale incremento, in alternativa, può essere realizzato in volumi interrati;
 - b) la realizzazione, secondo un progetto unificato, di tettoie e attrezzerie al servizio dell'uso agricolo di fondi con superficie coperta non superiore al 0,05 m² della superficie asservita e comunque non superiore a 120 m² per corpo di fabbrica. L'altezza non può essere superiore a 4,50 metri all'imposta della copertura. Tali costruzioni dovranno di preferenza essere in legname o in altri materiali che ne consentano lo smontaggio e avere tetto a due falde e un aspetto che si inserisca armoniosamente nell'ambiente, previo il rilascio della concessione. Tali strutture devono sempre essere connesse ad un edificio rurale;
 - c) opere di urbanizzazione primaria puntuali e a rete;
 - d) fabbricati al servizio dell'agricoltura (stalle, fienili, ricoveri per animali, depositi, concimaie, abitazioni rurali per addetti alla conduzione dei fondi ivi residenti e domiciliati); essa è subordinata a vincolo ventennale di destinazione d'uso da trasciversi sui registri della conservatoria immobiliare. La superficie utile (Su) dell'abitazione per la conduzione dei fondi non può essere superiore a 120 m² con un minimo di 50 m². Il numero di alloggi per azienda non deve essere superiore a 2. Il rilascio della concessione è subordinato alla emissione del favorevole giudizio tecnico preliminare (certificato di razionalità) da parte dei competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione.
12. L'altezza massima è quella valutata dalla quota del piano primo non completamente interrato fino all'estradosso del punto più alto della copertura, escluso il pacchetto tecnico.
13. Nelle sottozone denominate Eg14-Eg15-Eg16-Eg17-Eg18-Eg19 ed Eg20 il mutamento della destinazione d'uso di immobili verso la categoria d3 può essere consentita solo alla condizione che vengano realizzate al massimo tre unità abitative per ogni fabbricato e con una superficie utile sviluppata di ogni abitazione massima pari a 100 m² purché venga mantenuto sull'edificio l'attività e la razionalità in atto.

14. Qualora lo scavo e il riporto del terreno, ammessi per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 3 comportino rilevanti modifiche dell'assetto geometrico e statico del pendio, il Comune può ordinare la demolizione e la ricostruzione in altro sito dell'edificio oggetto dell'intervento.
15. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici senza mutamento della destinazione d'uso, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
16. Le aree insistenti nelle sottozone del presente articolo ancora sprovviste di accesso pubblico veicolare o delle reti di acquedotto e fognatura pubbliche, il rispetto degli equilibri relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche è da considerarsi garantito rispettivamente con semplice accesso pedonale, con acquedotto e sistemi di smaltimento dei reflui anche privati, purché autorizzati dai competenti uffici di igiene.
17. Nelle sottozone Eg1, Eg2 e Eg8 sono vietati usi, attività ed interventi tali da aggravare le interferenze antropiche nelle dinamiche evolutive dei corsi d'acqua e i rischi idraulici ed idrogeologici, o tali da ridurre la fruibilità e l'accessibilità dei corsi d'acqua stessi e delle loro sponde, o tali da richiedere opere di difesa e di sistemazione idraulica, con le sole eccezioni degli insediamenti consolidati, ivi comprese le opere per utilizzi delle acque per scopi irrigui, idroelettrici, industriali e per consumi umani, purché i nuovi interventi non comportino riduzioni significative delle aree di espansione e laminazione delle piene.
18. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della Lr 11/1998.
19. Nella sottozona Eg13 si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della Lr 11/98 in quanto ricade in zona boscata.

Art.56 (Sottozona Eh1)

1. Nella tavola P4 “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” è delimitata la sottozona di Eh1 caratterizzata dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali ed attività ricreative in ambito naturale quali la pista ciclabile.

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Eh1	a1 a2	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3- 4 c) d):1- 4	Ce dia
	16 ⁽¹⁾	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3- 4-6 c): d):1- 4	Ce dia
	16 ⁽¹⁾	Art. 8 comma 1: b): 1 - 2	PUD

1) Limitatamente ad attività ricreative, per il tempo libero e per lo sport.

2. Gli interventi ammessi nella sottozona Eh1 sono prioritariamente finalizzati alla conservazione della naturalità dei luoghi ed al mantenimento degli usi e delle attività in atto mediante la manutenzione, il consolidamento degli elementi esistenti.
3. Nuove opere infrastrutturali sono esclusivamente ammesse per opere di difesa idrogeologica del suolo, di osservazione o di protezione della fauna e della flora, queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali, e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
4. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozona Eh1, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
5. Nella sottozona sono vietati usi, attività ed interventi tali da aggravare le interferenze antropiche nelle dinamiche evolutive dei corsi d'acqua e i rischi idraulici ed idrogeologici, o tali da ridurre la fruibilità e l'accessibilità dei corsi d'acqua stessi e delle loro sponde, o tali da richiedere opere di difesa e di sistemazione idraulica, con le sole eccezioni degli insediamenti consolidati, ivi comprese le opere per utilizzi delle acque per scopi irrigui, idroelettrici, industriali e per consumi umani, purché i nuovi interventi non comportino riduzioni significative delle aree di espansione e laminazione delle piene.

6. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della l.r. 11/1998.

Art.57 (Sottozone Ei1-Ei2-Ei5-Ei7-Ei8)

1. Nell'ambito del territorio agricolo del Comune di Pollein sono delimitate le sottozone Ei1-Ei2-Ei5-Ei7-Ei8.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammesse in ogni sottozona:

<i>sottozona</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG
Ei1 Ei2 Ei5 Ei7 Ei8	b24 d1 d2 d3 g7	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3-4- 6 c): d):1	Ce dia

3. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
4. Nelle sottozone di cui al presente articolo, oltre agli interventi di cui alla tabella precedente, sugli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) adeguamento, una tantum, mediante ampliamento edilizio, della consistenza di edifici esistenti isolati nel rispetto dei seguenti parametri : + 20% della Superficie complessiva (Scu) attuale (la superficie di venti metri quadrati è sempre consentita);
 - b) per quanto riguarda le destinazioni d'uso "d1", "d2" e "d3" la superficie utile abitabile (Su) minima dell'unità abitativa non dovrà essere inferiore a 50 m² e non potranno essere realizzate più di tre unità residenziali;
 - c) la realizzazione, in volumi interamente interrati (Snr-Snrs), di autorimesse a servizio dell'immobile per una superficie utile massima di 80 m².
5. Le aree insistenti nelle sottozone del presente articolo ancora sprovviste di accesso pubblico veicolare o delle reti di acquedotto e fognatura pubbliche, il rispetto degli

equilibri relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche è da considerarsi garantito rispettivamente con semplice accesso pedonale, con acquedotto e sistemi di smaltimento dei reflui anche privati, purché autorizzati dai competenti uffici di igiene.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo trovano applicazione solo per ogni singolo lotto di pertinenza degli immobili esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico.
7. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della l.r. 11/1998.
- 7bis. Nella sottozona Ei2, in virtù della presenza di rischio idraulico (fascia C di inondazione), ogni intervento di nuova edificazione dovrà prevedere la realizzazione solo di manufatti con aperture poste sul lato Nord geografico.

Art.57 bis (Sottozona Ei6)

1. Nell'ambito del territorio agricolo del Comune di Pollein è delimitata la sottozona Ei6.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammesse in ogni sottozona :

<i>sottozona</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG
Ei6	b24 d1 d2 d3 g7	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3-4- 6 c): d):1	Ce dia

3. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
4. Nelle sottozone di cui al presente articolo, oltre agli interventi di cui alla tabella precedente, sugli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi:

- c) Il cambio di destinazione per gli usi e le attività previste al comma 2;
 - d) per quanto riguarda le destinazioni d'uso "d1", "d2" e "d3 " la superficie utile minima dell'unità abitativa (Su) non dovrà essere inferiore a 50,0 m² e non potranno essere realizzate più di tre unità residenziali;
 - e) l'utilizzo dei seminterrati esistenti con accesso defilato per ricavare autorimesse e/o locali a servizio degli edifici in cui si collocano.
5. Le prescrizioni di cui al presente articolo trovano applicazione solo per ogni singolo lotto di pertinenza degli immobili esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico.
 6. Le aree insistenti nelle sottozone del presente articolo ancora sprovviste di accesso pubblico veicolare o delle reti di acquedotto e fognatura pubbliche, il rispetto degli equilibri relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche è da considerarsi garantito rispettivamente con semplice accesso pedonale, con acquedotto e sistemi di smaltimento dei reflui anche privati, purché autorizzati dai competenti uffici di igiene.
 7. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della Lr 11/1998.

Art.57 ter (Sottozone Ei3 –Ei4)

1. Nell'ambito del territorio agricolo del Comune di Pollein sono delimitate le sottozone Ei3 - Ei4.
2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammesse in ogni sottozona:

<i>sottozona</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG
Ei3 Ei4	d1 d2 d3	Art. 8 comma 1: a): 1- 2- 3-4- 6 o): d): 1	Ce dia

3. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.

4. Nelle sottozone di cui al presente articolo, oltre agli interventi di cui alla tabella precedente, sugli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi:
- a) nella sottozona Ei3 è ammessa la sopraelevazione una tantum al fine di rendere tutto il piano mansardato abitabile per ricavare una ulteriore unità immobiliare, con un minimo di 50 m² di Superficie Utile Abitabile (Su);
 - b) nella sottozona Ei4 è consentito l'ampliamento una tantum in elevazione di un solo piano mansardato abitabile per ricavare una ulteriore unità immobiliare, con un minimo di 50 m² di Superficie Utile Abitabile (Su);
 - c) gli interventi di cui alla lettera a) e b) dovranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:
 - l'altezza interna all'imposta della copertura misurata all'intradosso del puntone dovrà essere pari a 1,80 m, e rispettare i minimi medi di legge;
 - 20% della Snr attuale (superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori) potrà essere realizzata fuori terra per la realizzazione dei collegamenti verticali necessari all'adeguamento di cui sopra e per la costruzione di vani tecnici di tipo chiuso;
 - d) la realizzazione, in volumi interamente interrati, di autorimesse a servizio dell'immobile per una superficie utile massima di 80 m²;
5. Le prescrizioni di cui al presente articolo trovano applicazione solo per ogni singolo lotto di pertinenza degli immobili esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico.
8. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della l.r. 11/1998.

Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)

1. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali, la realizzazione di nuovi edifici utilizzati per attività agrituristiche¹¹⁹ nelle sottozone Eg4, Eg7 e Eg9 è ammessa sulla base dei seguenti criteri¹²⁰:
- a) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con il contesto ambientale in cui gli edifici sono inseriti;
 - b) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - c) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - d) ricomposizione del suolo e del sovrassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;

¹¹⁹ NAPTP, art. 26, comma 12,

¹²⁰ NAPTP, art. 26, comma 7

- e) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato, conformemente all'andamento originario dello stesso, per un'altezza massima pari a 8,00 m.
2. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni di legge¹²¹.
20. La realizzazione di nuove strutture utilizzate per attività agrituristiche è possibile sulla base dei seguenti indirizzi:
- localizzazioni esterne agli insediamenti tradizionali indicati nelle tavole di piano, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse paesaggistico, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali;
 - sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
 - articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - ricomposizione del suolo e del sovrassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
 - sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.

Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori)

1. I fabbricati a servizio dell'agricoltura sono ammessi solo nelle sottozone Eg. Le caratteristiche dimensionali e tipologiche di tali manufatti sono definite nelle singole sottozone.

Art. 60 (Sottozona Fa1)

1. Nel territorio comunale la sottozona "Fa1" delimita le aree destinate agli impianti ed alle attrezzature eliportuali.
2. La tabella di cui al presente comma, individua le destinazioni d'uso e le attività ammesse ai sensi dell'art. 10:

<i>sottozona</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG
Fa1	m2 n4	Art. 8 comma 1: a):1-2- 3- 4 b): 1- 2 c) d):1- 4	Ce dia

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I),

¹²¹ *l*r 4 dicembre 2006, n. 29

il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
m2	0,35	0,20	12,00	2	12,00	6,00

4. Nella sottozona territoriale "Fa1" gli interventi che eccedono i limiti della manutenzione straordinaria, devono essere realizzati mediante puntuale definizione delle opere attraverso progetto in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:100 esteso all'intera zona.
5. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
6. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di mutamento della destinazione d'uso (nel solo caso di mutamento verso categorie di destinazione d'uso che comportino un aumento delle dotazioni) è richiesta la realizzazione delle seguenti dotazioni:
 - a) aree verdi attrezzate dotate di almeno un albero ogni 50 m², sistemate in almeno un appezzamento minimo di 70 m² in piena terra e rispondenti complessivamente a:
 - 0,20 m² ogni m² di Sc (Superficie Coperta).
 - b) Spazi destinati a parcheggio non inferiori a:
 - 0,45 m² per ogni m² di DU di tipo eliportuale con l'obbligo di una idonea piantumazione costituita da almeno un albero ogni tre posti auto.

Art. 60 bis (Sottozona Fa2)

1. Nel territorio comunale la sottozona "Fa2" delimita le aree destinate agli impianti ed alle attrezzature di rilevanza regionale.
2. La tabella di cui al presente comma, individua le destinazioni d'uso e le attività ammesse ai sensi dell'art. 10:

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Fa2	m2		Ce

	n4	Art. 8 comma 1: a):1- 2- 3- 4- 6 b): 1- 2 c) d):1- 4	dia
--	----	--	-----

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per la sottozona "Fa2" la superficie urbanistica, i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
m2	0,75	0,40	12,00	3	12,00	6,00

4. Nella sottozona territoriale "Fa2" (Caserma Finanza e Uffici Doganali con relative attività – uffici, dormitori, alloggi del personale, depositi, autorimesse, mense, palestre, attività ricreative secondo la legislazione vigente) gli interventi che eccedono i limiti della manutenzione straordinaria, devono essere realizzati mediante puntuale definizione delle opere.
5. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si devono osservare le seguenti prescrizioni:
- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
6. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento senza mutamento della destinazione d'uso è richiesta la realizzazione delle seguenti dotazioni:
- a) aree verdi attrezzate dotate di almeno un albero ad alto fusto ogni 50 m², sistemate in almeno un appezzamento minimo di 70 m² in piena terra e rispondenti complessivamente a:
 - 0,20 m² ogni m² di Sc (Superficie Coperta);
 - b) spazi destinati a parcheggio non inferiori alla sommatoria delle dotazioni di 1m²/100 m³ del volume netto derivante dal prodotto della Scu per l'altezza utile interna e di quelle derivanti dal soddisfacimento delle seguenti misure:
 - 0,45 m² per ogni m² di DU di cui alle attività del comma 3 e con l'obbligo di una idonea piantumazione costituita da almeno un albero d'alto fusto ogni cinque posti auto.

6bis. Sono vietati tutti gli interventi che possono pregiudicare la qualità delle acque del pozzo,

così come stabilito dalla vigente legislazione in materia di tutela delle acque dall'inquinamento¹²².

Art. 60 ter (Sottozona Fb1)

1. Il Piano Regolatore Generale individua l'area "Fb1" (Capoluogo) per impianti di rilevanza locale che rappresenta il polo di concentrazione dei servizi.
2. La tabella di cui al presente comma individua gli usi e le attività ammesse ai sensi dell'art. 10:

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Fb1	d1 ⁽¹⁾	Art. 8 comma 1: a):1-2-3-4-6 c) d):1- 4	Ce dia
	f1 f3 d4 n1 l3 l5 m1 m3 m4 m5	Art. 8 comma 1: a):1-2-3-4-6 b): 1- 2 c) d):1- 4	Ce dia

1) E' vietata la costruzione di edifici per abitazione (d1) ad eccezione di quelli strettamente necessari ad accogliere il personale di custodia.

¹²²In riferimento all'articolo 29 delle presenti NTA e ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è fatto divieto di insediamento di:

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti, ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione del bestiame nella zona di rispetto ristretta.

3. Nella sottozona territoriale "Fb" la progettazione degli interventi che eccedono i limiti della manutenzione straordinaria, deve essere realizzata mediante puntuale definizione delle opere attraverso progetto in scala 1:100.
4. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce i limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (Imax), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

Fb1 Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
f	1,00	0,50	5,00	1	10,00	5,00
l	1,00	0,50	12,00	4	10,00	5,00
m1	1,00	0,50	12,00	4	10,00	5,00
d1	1,00	0,50	12,00	4	10,00	5,00
d4	1,00	0,50	12,00	4	10,00	5,00
n1	1,00	0,50	5,00	1	10,00	5,00

5. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili.
6. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
7. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e/o di mutamento della destinazione d'uso è richiesta la realizzazione delle seguenti dotazioni:
 - a) aree verdi attrezzate dotate di almeno un albero ogni 50 m², sistemate in piena terra e rispondenti complessivamente a:
 - m² 0,20 per ogni m² di Scu;
 - b) spazi destinati a parcheggio non inferiori ad 1 m²/10 m³ del volume netto derivante dal prodotto della Scu per l'altezza utile interna e di quelle derivanti dal soddisfacimento delle seguenti misure:
 - 0,50 m² per ogni m² di DU residenziale (almeno 1 posto auto per unità immobiliare);
 - 0,45 m² per ogni m² di DU commerciale;

- 1,00 m² per ogni m² di DU ristorazione, pubblici esercizi;
 - 0,80 m² per ogni m² di DU tempo libero, spettacolo, servizi alle persone e uffici pubblici.
8. Negli edifici con più DU la verifica delle dotazioni, relative ai parcheggi, dovrà essere computata come sommatoria delle diverse DU.
 9. Le superfici di cui alla DU “d1” e “f1” non potranno essere realizzate in modo indipendente da altre strutture pubbliche o di pubblico interesse.
 10. I manufatti di cui alla DU “m5” - cabine elettriche per il funzionamento dei servizi di interesse generale - non sono soggetti alle prescrizioni del piano in tema di indici di edificabilità, ma dovranno avere altezza massima pari a 3,50 metri. Queste dovranno essere inserite armoniosamente nell’ambiente circostante.
 11. I parcheggi a servizio della sottozona dovranno preferibilmente dotarsi di idonea copertura vegetale.

Art. 60 quater (Sottozona Fb2)

1. Il Piano Regolatore Generale individua l’area “Fb2” (Grand Place) per impianti di rilevanza comunale.
2. La tabella di cui al presente comma individua gli usi e le attività ammesse ai sensi dell’art. 10:

sottozona	usi e attività destinazioni d’uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Fb2	d1 ⁽²⁾ f1 f3 m1 ⁽¹⁾ m5 ⁽¹⁾ d4 ⁽¹⁾ n1 ⁽¹⁾ l1 ⁽¹⁾ l2 ⁽¹⁾ l3 ⁽¹⁾ l5 ⁽¹⁾ l6 ⁽¹⁾	Art. 8 comma 1: a):1-2-3-4-6 c) d):1- 4	Ce dia
	m1 ⁽¹⁾ m5 ⁽¹⁾	Art. 8 comma 1: b):1-2	Ce dia
	d1 ⁽²⁾ f1 f3 d4 ⁽¹⁾ n1 ⁽¹⁾	Art. 8 comma 1: b): 1- 2	PUD

	11 ⁽¹⁾ 12 ⁽¹⁾ 13 ⁽¹⁾ 15 ⁽¹⁾ 16 ⁽¹⁾		
--	---	--	--

- 1) Limitatamente ad attività ricreative, per il tempo libero e per lo sport.
2) E' vietata la costruzione di edifici per abitazione (d1) ad eccezione di quelli strettamente necessari ad accogliere il personale di custodia.

3. Nella sottozona territoriale "Fb2" (Grand Place) gli interventi, che eccedono i limiti della manutenzione straordinaria, devono essere realizzati mediante puntuale definizione delle opere attraverso progetto in scala 1:100 esteso all'intera sottozona.
4. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

Fb2 Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
d	1,00	0,5	12	4	10,00	6,00
f	1,00	0,5	12	4	10,00	6,00
l	1,00	0,40	10,50	2	10,00	6,00
n	0,15	0,15	3,50	1	10,00	6,00

12. Le superfici di cui alla DU "d1" e "f1" non potranno essere realizzate in modo indipendente da altre strutture pubbliche o di pubblico interesse.
5. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili.
6. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuovi insediamenti tutti i volumi superfetativi devono essere eliminati con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
7. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e/o di mutamento della destinazione d'uso è richiesta la realizzazione delle seguenti dotazioni:
- a) aree verdi attrezzate dotate di almeno un albero del tipo sempreverde ogni 50 m², sistemate in piena terra e rispondenti complessivamente a:
- m² 0,50 per ogni m² di Scu;
- b) spazi destinati a parcheggio non inferiori ad 1 m²/10 m³ del volume netto derivante dal prodotto della Scu per l'altezza utile interna e di quelle derivanti dal soddisfacimento delle seguenti misure:

- 0,50 m² per ogni m² di DU residenziale (almeno 1 autorimessa e 2 posti auto per unità immobiliare);
 - 0,45 m² per ogni m² di DU commerciale;
 - 1,00 m² per ogni m² di DU ristorazione, pubblici esercizi;
 - 0,80 m² per ogni m² di DU tempo libero, spettacolo , servizi alle persone e uffici pubblici.
8. Negli edifici con più DU la verifica delle dotazioni, relative ai parcheggi, dovrà essere computata come sommatoria delle diverse DU.
 9. I manufatti di cui alla DU "m5 " - cabine elettriche per il funzionamento dei servizi di interesse generale - non sono soggetti alle prescrizioni del piano in tema di indici di edificabilità, ma dovranno avere altezza massima pari a 3,50 metri. Queste dovranno essere inserite armoniosamente nell'ambiente circostante.
 10. Nella sottozona sono vietati usi, attività ed interventi tali da aggravare le interferenze antropiche nelle dinamiche evolutive dei corsi d'acqua e i rischi idraulici ed idrogeologici, o tali da ridurre la fruibilità e l'accessibilità dei corsi d'acqua stessi e delle loro sponde, o tali da richiedere opere di difesa e di sistemazione idraulica, con le sole eccezioni degli insediamenti consolidati, ivi comprese le opere per utilizzi delle acque per scopi irrigui, idroelettrici, industriali e per consumi umani, purché i nuovi interventi non comportino riduzioni significative delle aree di espansione e laminazione delle piene.

Art. 60 quinquies (Sottozona Fb3)

1. Il Piano Regolatore Generale individua la sottozona “Fb3” che delimita le aree destinate agli impianti di rilevanza comunale di tipo ricettivo.
2. La tabella di cui al presente comma individua gli usi e le attività ammesse ai sensi dell’art. 10.

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Fb3	d1 ⁽²⁾ g8 g10 g11 l2 ⁽¹⁾ m1 ⁽¹⁾ m5 ⁽¹⁾	Art. 8 comma 1: a):1-2-3-4-6 c) d):1- 4	Ce dia
	m1 ⁽¹⁾ m5 ⁽¹⁾	Art. 8 comma 1: b): 1- 2	Ce dia
	d1 ⁽²⁾ g8 g11 g10 l2 ⁽¹⁾	Art. 8 comma 1: b): 1- 2	PUD

- 1) Limitatamente ad attività ricreative, per il tempo libero e per lo sport.
2) E' vietata la costruzione di edifici per abitazione (d1) ad eccezione di quelli strettamente necessari ad accogliere il personale di custodia.

3. Nella sottozona territoriale “Fb3” gli interventi che eccedono i limiti della manutenzione straordinaria, devono essere realizzati mediante puntuale definizione delle opere attraverso progetto in scala 1:100 .
13. Le superfici di cui alla DU “d1” e “f1” non potranno essere realizzate in modo indipendente da altre strutture pubbliche o di pubblico interesse.
4. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce i limiti di densità fondiaria (l), la densità fondiaria massima ammissibile (lmax), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

Destinazioni d'uso	I m ² / m ² densità fondiaria	RC m ² / m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	N. dei piani N°	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
d	0,10	0,10	5,50	1	10,00	6,00
g	0,10	0,10	5,50	1	10,00	6,00
l	0,05	0,05	/	/	10,00	6,00
n	0,15	0,15	3,50	1	10,00	6,00
m	0,10	0,10	5,50	1	10,00	6,00

5. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili.
6. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
- gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
7. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e/o di mutamento della destinazione d'uso è richiesta la realizzazione delle seguenti dotazioni:
- aree verdi attrezzate dotate di almeno un albero del tipo sempreverde ogni 50 m², sistemate in piena terra e rispondenti complessivamente a:
 - m² 0,50 per ogni m² di Scu;
 - spazi destinati a parcheggio non inferiori ad 1 m²/10 m³ del volume netto derivante dal prodotto della Scu per l'altezza utile interna e di quelle derivanti dal soddisfacimento delle seguenti misure:
 - 0,50 m² per ogni m² di DU residenziale (almeno 1 autorimessa e 2 posti auto per unità immobiliare);
 - 0,45 m² per ogni m² di DU commerciale;
 - 1,00 m² per ogni m² di DU ristorazione, pubblici esercizi;
 - 0,80 m² per ogni m² di DU tempo libero, spettacolo, servizi alle persone e uffici pubblici.
8. Negli edifici con più DU la verifica delle dotazioni, relative ai parcheggi, dovrà essere computata come sommatoria delle diverse DU.
9. I manufatti di cui alla DU "m5" - cabine elettriche per il funzionamento dei servizi di interesse generale - non sono soggetti alle prescrizioni del piano in tema di indici di edificabilità, ma dovranno avere altezza massima pari a 3,50 metri. Queste dovranno essere inserite armoniosamente nell'ambiente circostante.
10. Nella sottozona sono vietati usi, attività ed interventi tali da aggravare le interferenze

antropiche nelle dinamiche evolutive dei corsi d'acqua e i rischi idraulici ed idrogeologici, o tali da ridurre la fruibilità e l'accessibilità dei corsi d'acqua stessi e delle loro sponde, o tali da richiedere opere di difesa e di sistemazione idraulica, con le sole eccezioni degli insediamenti consolidati, ivi comprese le opere per utilizzi delle acque per scopi irrigui, idroelettrici, industriali e per consumi umani, purché i nuovi interventi non comportino riduzioni significative delle aree di espansione e laminazione delle piene.

Art. 60 sexies (Sottozona Fb4*)

1. Il Piano Regolatore Generale individua l'area "Fb4*" (Isola Ecologica) per impianti di interesse locale costituendo una zona urbanistica autonoma.
2. La tabella di cui al presente comma individua gli usi e le attività ammesse ai sensi dell'art. 10.

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Fb4*	m1 m5	Art. 8 comma 1: a):1-2-3-4-6 b): 1- 2 c) d):1- 4	Ce dia

3. Nella sottozona territoriale "Fb4*" gli interventi che eccedono i limiti della manutenzione straordinaria, devono essere realizzati mediante puntuale definizione delle opere attraverso un progetto in scala 1:100.
4. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per i limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (Imax), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

Fb4* Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confin mi
m	0,40	0,40	5,50	1	10,00	6,00
n	0,15	0,15	3,50	1	10,00	6,00

5. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento, di mutamento della destinazione d'uso è richiesta la realizzazione delle seguenti dotazioni:

- a) aree verdi attrezzate dotate di almeno un albero del tipo sempreverde ogni 50 m², sistemate in piena terra e rispondenti complessivamente a:
 - m² 0,50 per ogni m² di Sur;
 - b) spazi destinati a parcheggio non inferiori ad 1 m²/10 m³ del volume netto derivante dal prodotto della Scu per l'altezza utile interna e di quelle derivanti dal soddisfacimento delle seguenti misure:
 - 0,80 m² per ogni m² di DU attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse¹²³.
6. I manufatti di cui alla DU "m5 " - cabine elettriche per il funzionamento dei servizi di interesse generale - non sono soggetti alle prescrizioni del piano in tema di indici di edificabilità, ma dovranno avere altezza massima pari a 3,50 metri. Queste dovranno essere inserite armoniosamente nell'ambiente circostante.

Art. 60 septies (Sottozone Fb5* - Fb6*)

1. Il Piano Regolatore Generale individua le aree "Fb5*" e "Fb6*" per impianti di interesse locale attuati mediante interventi di iniziativa solo pubblica .
2. La tabella di cui al presente comma individua gli usi e le attività ammesse ai sensi dell'art. 10.
- 3.

sottozona	usi e attività destinazioni d'uso	modalità di intervento interventi	condizioni di intervento strumenti attuativi
PRG	PRG	PRG	PRG
Fb5* Fb6*	I2 ⁽¹⁾	Art. 8 comma 1: a):1-2-3-4-6 b): 1- 2 c) d):1- 4	Ce dia
	m1 m5 n1	Art. 8 comma 1: a):1-2-3-4-6 b): 1- 2 c) d):1- 4	Ce dia

1) Esclusivamente per la sottozona Fb5*.

4. Nella sottozona territoriale "Fb5*" e "Fb6*" gli interventi che eccedono i limiti della manutenzione straordinaria, devono essere realizzati mediante puntuale definizione delle opere attraverso progetto in scala 1:100.

¹²³ Per la definizione di pubblico interesse DGR 4243/2006

5. Le tabelle di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona i limiti di densità fondiaria (I), il rapporto di copertura (RC), l'altezza massima (Hmax), il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati (DF) e dai confini (DC).

4.2 Sottozona " Fb5* "

Fb5* Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
I	/	0,50	/	/	/	/
m1	0,30	0,30	3,50	1	10,00	5,00
n	0,15	0,15	3,50	1	10,00	6,00

4.2 Sottozona " Fb6* "

Fb6* Destinazioni d'uso	I densità fondiaria m ² / m ²	RC Rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax Altezza massima m	N. dei piani N°	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
m1	0,80	0,80	3,50	1	10,00	5,00
n	0,15	0,15	3,50	1	10,00	6,00

6. Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento, di mutamento della destinazione d'uso è richiesta la realizzazione delle seguenti dotazioni:

- a) aree verdi attrezzate dotate di almeno un albero del tipo sempreverde ogni 50 m², sistemate in piena terra e rispondenti complessivamente a:
 - m² 0,50 per ogni m² di Sur;
- b) spazi destinati a parcheggio non inferiori ad 1 m²/10 m³ del volume netto derivante dal prodotto della Scu per l'altezza utile interna e di quelle derivanti dal soddisfacimento delle seguenti misure:
 - 0,80 m² per ogni m² di DU attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse¹²⁴.

7. I manufatti di cui alla DU "m5 " - cabine elettriche per il funzionamento dei servizi di interesse generale - non sono soggetti alle prescrizioni del piano in tema di indici di edificabilità, ma dovranno avere altezza massima pari a 3,50 metri. Queste dovranno essere inserite armoniosamente nell'ambiente circostante.

¹²⁴ Per la definizione di pubblico interesse DGR 4243/2006

Art. 61 (Aree destinate a servizi)

1. Nella Tavola P4 "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate ed individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale.
2. I servizi esistenti sul territorio comunale o previsti dal PRG, qualificati come obbligatori o facoltativi ai sensi della delibera di Consiglio regionale n. 517/XI del 24,03,1999, sono i seguenti:
 - a) Servizi di rilevanza locale

Sanità

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	ALTRO COMUNE DI RIFERIMENTO	INTEGRAZIONE *	SIMBOLO
Ambulatorio medico di base	Comunale	Facoltativo	Fb1 - Capoluogo - Municipio	/	esistente	sa-01
Assistenza anziani	Comunale	Obbligatorio	/	(1)	esistente	/
Assistenza all'infanzia	Comunale	Obbligatorio	/	(2)	esistente	/
Farmacia	Sovracomunale	Facoltativo	/	(3)	esistente	/

(1) Il servizio fa riferimento all'assistenza per anziani sita nel Comune di Gressan.

(2) Il servizio fa riferimento all'assistenza per l'infanzia sita nel Comune di Charvensod in fase di realizzazione, Saint Christophe e Nus.

(3) Il servizio fa riferimento alla farmacia gestito dal Consorzio dell'Envers, sita in loc. Pont Suaz nel comune di Charvensod

* Servizio previsto, esistente, da dismettere

Sicurezza

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	INTEGRAZIONE *	SIMBOLO	
Aree per la gestione delle emergenze	Punto raccolta Grand Place	Comunale	Obbligatorio	Fb2 Grand Place	esistente	si-04
	Punto raccolta Chenaux	Comunale	Obbligatorio	Ae1* Chenaux	esistente	si-05
	Punto raccolta Hotel Diana	Comunale	Obbligatorio	Ba2* Saint Benin	esistente	si-06
	Punto raccolta Municipio	Comunale	Obbligatorio	Ae4 Capoluogo	esistente	si-07
	Punto raccolta Grand-Pollein	Comunale	Obbligatorio	Ba5* Grand-Pollein	esistente	si-08

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	INTEGRAZIONE *	SIMBOLO
Area per la gestione delle emergenze	Comunale	Obbligatorio	Fb2 Grand Place	esistente	si-03
Aree per elicotteri	Comunale	Obbligatorio	Fb2 Grand Place	esistente	si-02
Area protezione civile	Comunale	Obbligatorio	Fb2 Grand Place	esistente	si-01
Sede dei Vigili del Fuoco Volontari e della protezione civile	Comunale	Facoltativo	Ba3 Moulin	esistente	si-09

* Servizio previsto, esistente, da dismettere

Istruzione

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	INTEGRAZIONE	SIMBOLO
Scuola materna	Comunale	Obbligatorio	Fb1 - Capoluogo	esistente	is-01
Scuola elementare	Comunale	Obbligatorio	Fb1 - Capoluogo	esistente	is-02
Scuola media	Sovracomunale	Obbligatorio	(1)	esistente	/

(1) Il servizio fa riferimento alle scuole medie site nel Comune di Charvensod – Loc. Pont-Suaz

* Servizio previsto, esistente, da dismettere

Cultura

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	INTEGRAZIONE *	SIMBOLO
Centro polivalente	Comunale	Obbligatorio	Fb2 - Grand Place	esistente	cu-01
Biblioteca	Comunale	Obbligatorio	Fb1 - Capoluogo	esistente	cu-02

- Servizio previsto, esistente, da dismettere

Ricreazione

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	INTEGRAZIONE *	SIMBOLO
Verde attrezzato	Sovra-comunale	Obbligatorio	Fb2 - Grand Place	esistente	ri-01
	Infra-comunale	Obbligatorio	Fb1 - Capoluogo	Da sopprimere	ri-01
	Infra-comunale	Obbligatorio	Fb5* - Grand-Pollein	esistente	ri-02
Ricreazione	Infra-comunale	Obbligatorio	Ba1* – Saint Benin	In previsione	ri-01

* Servizio previsto, esistente, da dismettere

Sport (non agonistico)

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	INTEGRAZIONE	SIMBOLO
Area Grand Place	Sovracomunale	Obbligatorio	Fb2 - Grand Place	esistente	sp-01 (R)
Campo sportivo	Comunale	Obbligatorio	Fb2 - Grand Place	esistente	sp-01
Palestra	Comunale	Obbligatorio	Fb1 - Capoluogo	esistente	sp-02

(R) Servizio di rilevanza regionale

* Servizio previsto, esistente, da dismettere

Commercio

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	INTEGRAZIONE *	SIMBOLO
Esercizi di vicinato	Comunale	Facoltativo	varie	esistenti	(1)
Medie strutture di vendita	Sovracomunale	Facoltativo	Bc1* - Autoporto	esistenti	(1)
Grandi strutture di vendita	Sovracomunale	Facoltativo	Bc1* - Autoporto	esistenti	(1)

(1) Non individuati come servizio pubblico in quanto di proprietà e gestione privata

* Servizio previsto, esistente, da dismettere

Amministrazione

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	INTEGRAZIONE *	SIMBOLO
Municipio	Comunale	Obbligatorio	Fb1 - Capoluogo	esistente	am-01
Cimitero	Comunale	Obbligatorio	Fb1 - Capoluogo	esistente	am-02
Magazzini Comunali	Comunale	Facoltativo	Fb1 - Capoluogo	esistente	am-03
Magazzini Comunali	Comunale	Facoltativo	Ba3 - Capoluogo	esistente	am-04

* Servizio previsto, esistente, da dismettere

Trasporti – Stazioni – Nodi di interscambio

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	INTEGRAZIONE *	SIMBOLO
Viabilità ordinaria	Sovra-Comunale	Obbligatorio	varie	esistente	/

Autoporto/Dogana	Sovra-comunale	Facoltativo	Fa2 - Autoporto	esistente	tr-01 (R)
------------------	----------------	-------------	------------------------	-----------	------------------

(R) servizio di rilevanza regionale

* Servizio previsto, esistente, da dismettere

Altri servizi

SERVIZIO	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	INTEGRAZIONE	SIMBOLO
Depuratore	Sovra-Comunale	/	Ed3 - Autoporto	esistente	A-01
Centro raccolta rifiuti	Sovra-comunale	/	Fb4* - Saint Benin	In previsione	A-01 (P)
Stazione distribuzione gas	Sovra-comunale	/	Ed1 - Saint Benin	esistente	A-02
Stazione pompaggio reflui	Sovra-comunale	/	Ed4 - Tierce	esistente	A-03

(P) servizio in previsione

* Servizio previsto, esistente, da dismettere

Parcheggi Esistenti

SERVIZIO	SIGLA	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	POSTI AUTO N° SUPERFICIE MQ	
Parcheggio	pa01	Comunale	Comunale	Fb1 - Capoluogo dietro Municipio	5+1 disabile	120 mq
Parcheggio	pa02	Sottozona	Comunale	Fb1 - Capoluogo Scuola elementare	2	30 mq
Parcheggio	pa03	Sottozona	comunale	Ae4 - Crêtes - lato valle	17	370 mq
Parcheggio	pa04	Sottozona	comunale	Ae6 - Crêtes - lato est	5	112,5 mq
Parcheggio	pa05	Sottozona	comunale	Ae2* - Chenière - zona A	6	224 mq
Parcheggio	pa06	Sottozona	comunale	Ba2* - Chenière - zona B	3	105 mq
Parcheggio	pa07	Sottozona	comunale	Ae1* - Chenaux - monte	3	82,5 mq
Parcheggio	pa08	Sottozona	comunale	Eg13 - Chenaux - Comboé	15	200 mq
Parcheggio	pa09	Sottozona	comunale	Eg8 - Moulin	8	300 mq
Parcheggio	pa10	Sottozona	comunale	Ad1 - Château	3	90 mq
Parcheggio	pa11	Sottozona	comunale	Ac1* - Grand-Pollein	5	140 mq
Parcheggio	pa12	Sottozona	comunale	Fb5* - Grand-Pollein	11	300 mq
Parcheggio	pa13	Sottozona	comunale	Eg10 - Petit-Pollein	6	182 mq
Parcheggio	pa14	Sottozona	comunale	Eg10 - Petit-Pollein	11+1 disabile	552 mq
Parcheggio	pa15	Sottozona	comunale	Fb2 - Grand Place	84+2 disabili	3540 mq

SERVIZIO	SIGLA	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	POSTI AUTO N° SUPERFICIE MQ	
Parcheeggio	pa16	Sottozona	comunale	Fb2 - Grand Place	126+2 disabili	5300 mq
Parcheeggio	pa17	Sottozona	comunale	Fb3 - Les Iles - campeggio	32	1200 mq
Parcheeggio	pa18	Sottozona	comunale	Be1* - Zona Industriale	15+1 disabile	942 mq
Parcheeggio	pa19	Sottozona	comunale	Bc1* - Autoporto sud-ovest	/	4300 mq
Parcheeggio	pa20	Sottozona	comunale	Bc1* - Autoporto sud-est	/	7000 mq
Parcheeggio	pa21	Sottozona	comunale	Bc1* - Autoporto centro	/	7720 mq
Parcheeggio	pa22	Sottozona	comunale	Bc1* - Carrefour coperto	/	8950 mq
Parcheeggio	pa23	Sottozona	comunale	Bc1* - Autoporto nord	/	9220 mq
Parcheeggio	pa24	Sottozona	comunale	Ba3 - Capoluogo	7	87 mq
Parcheeggio	pa25	Sottozona	comunale	Fb2 - Grand Place	/	1515 mq

Parcheggi Previsti

SERVIZIO	SIGLA	AMBITO DI INTEGRAZIONE	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	SUPERFICIE MQ
Parcheeggio	pa01	Comunale	Comunale	Fb1 - Capoluogo Municipio - interrato	900 mq
Parcheeggio	pa02	Comunale	Comunale	Fb1 - Capoluogo Cimitero	720 mq
Parcheeggio	pa03	Comunale	Comunale	Fb1 - Capoluogo area latteria	880 mq
Parcheeggio	pa04	Comunale	Comunale	Fb1 - Capoluogo dietro Municipio	450 mq
Parcheeggio	pa05	Sottozona	Comunale	Ae6 - Rablod	330 mq
Parcheeggio	pa06	Sottozona	comunale	Ae3 - Dregier est	545 mq
Parcheeggio	pa07	Sottozona	comunale	Ae3 - Dregier nord	200 mq
Parcheeggio	pa08	Sottozona	comunale	Ba2* - Dregier	605 mq
Parcheeggio	pa09	Sottozona	comunale	Ae2* - Chenière	170 mq
Parcheeggio	pa10	Sottozona	comunale	Ba1* - Chenaux	700 mq
Parcheeggio	pa11	Sottozona	comunale	Ae1* - Chenaux	180 mq
Parcheeggio	pa12	Sottozona	comunale	Ae7* - Tharençan	410 mq
Parcheeggio	pa13	Sottozona	comunale	Ad1 - Château	315 mq
Parcheeggio	pa14	Sottozona	comunale	Fb6 - Grand-Pollein	240 mq
Parcheeggio	pa15	Sottozona	comunale	Fb6 - Grand-Pollein	240 mq

SERVIZIO	SIGLA	AMBITO DI INTEGRAZIONI	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	SUPERFICIE MQ
Parcheggio	pa16	Sottozona	comunale	Be3 – zona industriale	1730 mq

Parcheggi da sopprimere

SERVIZIO	SIGLA	AMBITO DI INTEGRAZIONI	TIPO	SITUATO IN LOCALITA'	POSTI AUTO N° SUPERFICIE MQ	
Parcheggio	pa01	Comunale	Comunale	Fb1 - Capoluogo antistante Municipio	29+1 disabile	1005 mq
Parcheggio	pa02	Comunale	Comunale	Fb1 Capoluogo Cimitero	12	300 mq
Parcheggio	pa03	Sottozona	Comunale	Ad1 - Château	1	20 mq

3. Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità¹²⁵.
4. Alle aree destinate ai servizi si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata.
5. Nella tabella sono indicati i servizi di livello locale nonché l'ambito di integrazione definito mediante opportuni accordi di programma, intese, concertazioni, forme associative e di cooperazione, al fine della realizzazione e della gestione del sistema dei servizi.

Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)

1. Il PRG non individua fasce edificate lungo le tratte stradali da riqualificare.

¹²⁵ Lr 11/1998, art. 91

Capo V- AMBITI INEDIFICABILI

Art. 63 (Aree boscate)

1. Nella “Carta delle aree boscate” sono individuate le aree boscate come definite al comma 2 dell’art. 33 della lr 11/98 e s.m.i. e sulla base dei criteri indicati al capitolo V dell’Allegato A della delibera di giunta regionale n. 422 del 15/02/1999. In tali aree si applicano le disposizioni contenute nel suddetto articolo 33, nelle norme cogenti di cui al comma 7 dell’art. 32 delle NAPTP e nei piani di settore.
2. All’interno delle aree boscate valgono inoltre i seguenti divieti¹²⁶:
 - a) di ogni nuova edificazione, anche a scopo agricolo, con la sola eccezione riguardante gli interventi di recupero e quelli di ampliamento, nella misura necessaria a consentire l’adeguamento igienico-sanitario, comunque in misura non superiore al venti per cento del volume esistente, degli edifici esistenti, per le destinazioni d’uso ammesse nelle tabelle allegate alle NTA;
 - b) di interventi infrastrutturali che comportino alterazioni alla copertura forestale, rischio di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni riguardanti gli interventi funzionali alla gestione forestale e alla conduzione degli alpeggi o alla realizzazione delle aree attrezzate¹²⁷ o degli interventi pubblici o di interesse pubblico di cui non siano individuabili alternative di tracciato o di ubicazione che presentino minori impatti ambientali e di quelli direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
3. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all’art. 33 delle NTA e all’art. 21 delle NAPTP, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale ¹²⁸ nonché di Relazione di Incidenza ai sensi dell’art. 42, ivi compresa l’opzione zero.

Art. 64 (Zone umide e laghi)

1. Su tutto il territorio non sono presenti zone umide e laghi.

Art. 65 (Terreni sedi di frane)

1. Nella tavole concernenti gli Ambiti inedificabili sono individuati¹²⁹ i terreni sedi di frane in atto e potenziali distinti in funzioni della loro pericolosità¹³⁰. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all’art. 35 lr 11/1998 e s.m.i. e art. 33 NAPTP.

¹²⁶ NAPTP , art. 32 comma 6

¹²⁷ NAPTP , art. 13, comma 3

¹²⁸ NAPTP , art. 32, comma 7 (norma cogente)

¹²⁹ Cartografati ai sensi della lr 6/4/98, n. 11, art. 35, e della Delibera G.R. n. 422 del 15/2/99.

¹³⁰ Art. 35 lr 11/98

2. Gli interventi simili, come richiamati dalla lr 11/1998 e s.m.i., art. 35, comma 3, sono quelli che producono modificazioni ambientali non superiori alle modificazioni derivanti dagli interventi elencati al comma medesimo.
3. Il tecnico incaricato di redigere la perizia geologica e/o geotecnica¹³¹, dovrà evidenziare di aver preso visione degli elaborati relativi agli ambiti inedificabili, al fine di conoscere la situazione geomorfologica dell'area interessata e la tipologia di dissesto che la caratterizza.
4. Gli interventi ammessi nelle aree a vario grado di pericolosità devono rispettare, ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 5002, del 30 dicembre 1999 le procedure ed i criteri seguenti:

4.1 - Procedure:

- a) Ogni intervento di nuova costruzione è subordinato alla presentazione al comune di relazione geologica finalizzata all'accertamento della fattibilità delle opere e alla valutazione di possibili effetti dannosi prodotti dalla costruzione e dall'insediamento delle opere connesse.
- b) La relazione geologica supportata da specifiche indagini ed all'occorrenza da prove in sito e prospezioni dirette e/o indirette deve consentire:
 - la individuazione dei caratteri geotecnici del terreno cui sono connessi soluzioni progettuali e procedimenti costruttivi;
 - valutazione della stabilità di insieme dell'area prima e a seguito della costruzione delle opere;
 - analisi e valutazione dei fenomeni di alterazione della situazione originale del terreno di influenza sulle strutture adiacenti alle opere in progetto a seguito di asportazioni o riporti e modifiche prodotte nel regime idrologico superficiale e profondo;
 - l'acquisizione dei dati necessari per un calcolo accurato delle opere di contenimento e per la scelta del livello fondale.
- c) Lo studio va esteso alla parte di sottosuolo influenzata direttamente e indirettamente dalla costruzione.
- d) Il programma delle indagini, che si rendessero necessarie, è formulato in base alla prevedibile costituzione del sottosuolo; le indagini geotecniche comprendono, a seconda dei casi: perforazioni e scavi, prelievi, individuazione della falda e misure relative, prove in sito e di laboratorio per la determinazione delle proprietà dei terreni, indagini geofisiche.
- e) La relazione geotecnica, che costituisce parte integrante della relazione di calcolo delle opere in progetto, ai sensi del D.M. 11.03.88 e s.m.i., dovrà fornire dettagliate informazioni relative a: verifica delle opere di fondazione previste, verifica di eventuali opere di sostegno e della loro compatibilità con l'assetto geomorfologico, verifica dei fronti di scavo temporanei e permanenti e progetto delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali, delle reti di drenaggio

¹³¹ D.M. 11/03/88

e di smaltimento delle acque raccolte.

4.2 - Criteri:

- a) Sui terreni in pendenza (area collinare e montana) l'edificio dovrà essere posizionato nel settore a minore acclività in modo da ridurre al minimo indispensabile i volumi di sbancamento; la sistemazione del terreno, a costruzione ultimata, dovrà essere effettuata nel rispetto delle caratteristiche planoaltimetriche preesistenti.
 - b) Non eseguire intagli artificiali non protetti con scarpa e fronti di scavo di altezza non compatibile con il litotipo e la struttura dei terreni interessati; negli scavi avanzare a campioni la cui luce dovrà essere proporzionale alle caratteristiche geotecniche dei terreni, alle condizioni idrogeologiche ed all'altezza degli scavi stessi.
 - c) Nelle demolizioni di edifici o strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzioni di sostegno dovrà essere verificata e garantita la stabilità del sito e delle strutture a questo connesse, ricorrendo all'occorrenza alla messa in opera di adeguate opere di contrasto.
 - d) Gli accessi alle aree edificabili dovranno essere realizzati seguendo l'andamento più favorevole in rapporto alla morfologia del sito in modo tale da ridurre al minimo gli sbancamenti e i riporti.
 - e) La sede viabile dovrà essere caratterizzata da leggera pendenza trasversale verso monte in modo tale che le acque intercettate siano convogliate in una canaletta ed allontanate fino alla rete di smaltimento delle acque bianche, se esistente, oppure alla più vicina incisione naturale tramite tubazione a tenuta.
 - f) Lungo il retro di eventuali muri di sostegno della scarpata a monte dovranno essere realizzati dreni mediante messa in opera di un massiccio filtrante avvolto in geotessile, con scarico nella canaletta attraverso un adeguato numero di barbacani realizzati alla base del muro.
 - g) Tutti i muri contro terra dovranno essere muniti di dreni con scarico nella rete di raccolta delle acque bianche, se esistente, oppure alla più vicina incisione naturale tramite tubazione a tenuta, in cui dovranno confluire anche le acque raccolte dai piazzali e dalle altre superfici impermeabilizzate.
 - h) I muri dovranno essere muniti di dreni a tergo mediante messa in opera di un massiccio filtrante avvolto in geotessile con scarico delle acque drenate, mediante un adeguato numero di barbacani, in una canaletta realizzata al piede del manufatto. Le acque raccolte dovranno essere smaltite nella rete di raccolta delle acque bianche, se esistente, oppure allontanate fino alla più vicina incisione mediante canalette o tubazioni a tenuta.
5. Precauzioni da adottare per gli interventi ammessi dalla normativa vigente posti in zone soggette a frane di colamento, scivolamento:
- a) prevedere giunti di separazione o giunti elastici che consentano l'adattamento delle opere rigide lineari ai movimenti del terreno continui nel tempo;
 - b) evitare il più possibile variazioni geostatiche, bilanciando l'asportazione di terreno con la realizzazione di opere che trasmettano carichi analoghi a quelli asportati;
 - c) irrigidire la struttura delle opere puntuali (es.:vasche), al fine di minimizzare o

perlomeno uniformare possibili cedimenti;

- d) evitare legami rigidi tra vecchie e nuove strutture negli interventi di recupero e di ampliamento;
 - e) procedere per campioni di pochi metri negli sbancamenti importanti, operando, in caso di presenza d'acqua, con particolare cautela;
 - f) provvedere in tempi brevi alla realizzazione delle opere in progetto al fine di evitare inutili smottamenti che, seppur di minima entità, andrebbero comunque ad ampliare l'area dei materiali rimaneggiati;
 - g) adottare opere di sostegno e controripa drenanti, quali gabbioni, scogliere o terre armate, scegliendo la tipologia idonea in funzione del corpo di frana in esame;
 - h) rimodellare le scarpate adottando valori di pendenza in funzione dell'angolo di attrito interno del materiale interessato dagli interventi e comunque con pendenza non superiore a 35°;
 - i) provvedere ad un rapido inerbimento delle aree rimodellate al fine di evitare erosioni superficiali;
 - j) curare la regimazione delle acque superficiali in particolare nelle aree considerate maggiormente vulnerabili ai processi erosivi o rese impermeabili, e l'allontanamento delle stesse al di fuori del corpo in frana;
 - k) curare la regimazione delle acque profonde realizzando setti drenanti a tergo di murature di contenimento che dovranno essere dotate di barbacani e l'allontanamento delle stesse al di fuori del corpo in frana;
 - l) prevedere bonifica dei settori imbibiti;
 - m) limitare gli spandimenti irrigui e assicurare la continuità delle canalizzazioni;
 - n) prevedere la periodica manutenzione delle opere.
6. Le precauzioni da adottare per gli interventi ammessi dalla normativa vigente eseguiti in zone soggette a frane di crollo devono, in particolare nei settori soggetti a caduta massi:
- a) preferire opere interrato o seminterrate, proteggendo adeguatamente la parte superiore in funzione dell'energia di impatto attese;
 - b) preliminarmente ad ogni tipo di operazione curare una accurata ispezione del versante dominante il sito, accertandosi del potenziale rischio di crollo e predisponendo interventi di bonifica, se possibili, o un presidio costante durante le fasi di esecuzione dei lavori;
 - c) ricaricare e raccordare la soletta di copertura con il pendio naturale ricorrendo a gradonature o a terre armate se la pendenza risulta avere un angolo rispetto all'orizzontale maggiore di 35°.

Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)

1. Nella tavole concernenti gli Ambiti inedificabili sono individuati¹³² i terreni a rischio d'inondazione distinti in funzione della loro inondabilità¹³³ fascia di deflusso della piena, fascia A; nella fascia di esondazione, fascia B; area di inondazione per piena catastrofica, fascia C.
2. Nella fascia A, nella fascia B e nella fascia C si applicano le discipline d'uso contenute nelle norme di attuazione delle cartografia degli ambiti in edificabili di cui alla Legge regionale 11/98 e s.m.i. ed in delibera della Giunta regionale n° 422 del 15 febbraio 1999.
3. Sulla base di quanto disposto nel Capitolo III. Paragrafo B, comma 3.b dell'Allegato A della Deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio 1999, n. 422, i contenuti normativi, nell'area di inondazione per piena catastrofica, Fascia C, gli interventi ammessi devono rispettare i criteri seguenti:
 - a) non deve essere consentita la realizzazione di discariche e strutture che possano dar luogo alla dispersione di sostanze nocive;
 - b) per quanto riguarda gli edifici, deve essere attentamente valutata la realizzazione di interrati e bocche di lupo rispetto al fenomeno di inondazione; gli elaborati progettuali dovranno essere accompagnati da una specifica relazione che valuti tali pericoli per gli interrati.
 - c) la tipologia di realizzazione di prese di luce rasoterra deve essere valutata rispetto al fenomeno di inondazione; gli elaborati progettuali dovranno essere accompagnati da una specifica relazione che valuti i pericoli connessi alla presenza di tali aperture per i locali interrati;
 - d) adottare specifici accorgimenti nella progettazione di nuovi edifici o fabbricati o nel caso di ristrutturazione, volti ad evitare o, quando non possibile, a limitare i danni generati dal possibile flusso delle acque. In particolare si dovrà tener conto della situazione geomorfologica in cui ricade l'intervento, al fine di poter individuare la possibile direzione di provenienza delle acque;
 - e) la realizzazione di scalinate o rampe di accesso o la loro eventuale protezione, dovrà essere valutata rispetto al fenomeno di inondazione, evitando quegli interventi che possano determinare un peggioramento delle condizioni di rischio per le strutture limitrofe;
 - f) curare la regimazione delle acque superficiali nelle aree libere sia private sia pubbliche, soprattutto quando ne sia prevista l'impermeabilizzazione, realizzando un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque evitando di incrementare le condizioni di rischio idraulico nelle aree limitrofe;
 - g) prevedere una eventuale dotazione di adeguate pompe ad immersione autoinnescanti nel caso di locali interrati o seminterrati, qualora non vi sia la possibilità di sfogo naturale delle acque;
 - h) adottare specifici accorgimenti per la regimazione delle acque superficiali in sede di progettazione di nuove strade e di interventi sulla viabilità sia pubblica sia privata, evitando scarichi concentrati in impluvi non adeguati a ricevere un incremento dell'afflusso idrico naturale;

¹³² Cartografia ai sensi della *l.r. 6/4/98, n. 11, art. 36, e della Delibera G.R. n. 422 del 15/2/99.*

¹³³ *Delibera Giunta regionale n° 422 del 15 febbraio 1999.*

- i) evitare alterazioni del sistema idraulico superficiale con interramenti o deviazioni di linee di deflusso occasionali, salvo quegli interventi finalizzati alla riduzione del rischio.

Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)

1. Nella "Cartografia degli ambiti inedificabili" sono stati individuati¹³⁴ i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine distinti in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 della Lr 11/1998 e s.m.i e relative determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n° 422 del 15 febbraio 1999.
2. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 15 febbraio 1999, Capitolo IV, Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37 Lr 11/1998 e s.m.i.), gli interventi ammessi devono rispettare i criteri successivamente esposti.
3. Le aree interessate da fenomeni valanghivi noti e documentati (Va) e quelle potenzialmente esposte a tale rischio (Vb) sono state evidenziate¹³⁵ sulle allegate carte prescrittive con diversa colorazione in funzione della classificazione della valanga: di tipo Va o di tipo Vb.
4. Nelle carte prescrittive, oltre ai siti valanghivi noti (Va) di cui si hanno notizie storiche e documentazioni (riportate nella Relazione specifica), sono state anche evidenziate anche le zone di probabile localizzazione dei fenomeni valanghivi o di slavinamento cioè quelle riferite ai settori di territorio che sono morfologicamente propensi ad essere interessati da detti fenomeni e di cui non si ha sufficiente documentazione; queste ultime aree sono state individuate dal codice Vb. In assenza di una specifica zonizzazione (V1, V2 e V3) elaborata in funzione delle pressioni previste, nei siti valanghivi evidenziati dai soli codici Va e Vb, si applica la disciplina d'uso prevista per le aree ad elevato rischio (V1) come disposto nell' ALLEGATO A, Capitolo I, comma 1. c).
5. Per ogni tipo d'intervento in aree Va o Vb, la normativa nell'Allegato A, Capitolo IV. Paragrafo A, comma 2. prevede che, se il progetto coinvolge settori non zonizzati, su questi ultimi si debbano effettuare specifiche analisi per definirne le zone a diversa classificazione del grado di rischio in rapporto alle intensità dei massimi eventi attesi e sulla loro frequenza temporale redatta in funzione delle pressioni d'impatto dei fenomeni valanghivi calcolate su tempi di ritorno non inferiori a 100 anni e sul massimo evento storico riscontrato.
6. In presenza di dette zonizzazioni, i relativi contenuti normativi ai sensi della L.R. 11/98. art. 37, e s.m.i. in relazione alla limitazione d'uso del suolo nelle aree ad elevato rischio (V1), a medio rischio (V2) e a debole rischio (V3) di cui al comma 1, sono rispettivamente indicati, nell'Allegato A, Capitolo IV. Paragrafo A, al comma 2, comma 3 e comma 4.
7. I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui al comma 1 (aree ad elevato, a medio ed a debole rischio), sono sottoposti al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

¹³⁴ Cartografati ai sensi della Lr 6/4/98, n. 11, art. 37, e della Delibera G.R. n. 422 del 15/2/99.

¹³⁵ ai sensi di quanto espressamente richiesto dalla Legge regionale 6 aprile 1998, n.11

8. I criteri per la progettazione e le linee guida richiamati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 15 febbraio 1999 indicante criteri ed indirizzi di carattere tecnico con specifico riferimento ai Punti 2 e 3 dell'Allegato A. Capitolo IV, Paragrafo C, con Deliberazione n° 1384 del 12 maggio 2006, sono stati modificati ed integrati come segue:
- a) si richiede a tale riguardo la formulazione da parte di tecnico abilitato di apposito documento che attesti la piena conformità dell'opera in rapporto ai requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente, da allegare alla progettazione esecutiva, che accolga le indicazioni parametriche della relazione di interferenza valanghiva e delle eventuali osservazioni e misure tecniche integrative contenute nel parere tecnico previsto al comma 6, dell'art. 37, della L.r. 11/98;
 - b) nella scelta e verifica dei parametri per la progettazione (di dimensionamento e/o adeguamento delle strutture esistenti o di nuova costruzione) dovrà essere individuato il coefficiente specifico in rapporto alle caratteristiche dinamico-fisiche del fenomeno valanghivo, alla localizzazione relativa del manufatto in progettazione, all'interazione con situazioni morfologiche puntuali e con altri manufatti presenti (edifici, infrastrutture, ecc.), giustificato da una specifica relazione tecnica di interferenza valanghiva, redatta da tecnico abilitato.
- 9.

Art.68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla Lr 24 giugno 2002, n. 11¹³⁶, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui agli artt. 65, 66, 67, precisamente:
 - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), della Lr 11/1998 e smi;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi dell'articolo 36 della Lr 11/1998 e smi;
 - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della Lr 11/1998 e smi.
2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla Lr 11/2002¹³⁷, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
 - a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della Lr 11/1998 e smi;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi dell'articolo 36 della Lr 11/1998 e smi;

136 Lr 24 giugno 2002, n. 11 - Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.

137 Lr 24 giugno 2002, n. 11, Art. 4 -

- c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della lr 11/1998 e smi.

TITOLO III - Disposizioni finali

Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)

1. Sugli immobili esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona in cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento statico, fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.

Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi del Titolo VIII della Lr 11/1998 e smi.

Art. 71 (Poteri di deroga)

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme ad eccezione di quelle derivanti da disposizioni di legge o regolamenti, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico ai sensi dell'art. 88 della Lr 11/98 e smi e ai sensi della DGR n. 4243 del 29 dicembre 2006.
2. Non sono derogabili le norme riguardanti le destinazioni di sottozona, le modalità di attuazione del PRG e le distanze minime tra le costruzioni.